

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sportello Fiscale

3 anni al fianco delle società



A cura di:

Francesco Di Pietro
Alessandro Cianfrone
Giovanni Mattucci
Luciano Falcone
Francesco Galli

Prefazione

Lo Sportello Fiscale è stato fortemente voluto dal Comitato per dare un supporto consulenziale gratuito alle società sportive presenti nel nostro territorio. Il successo lo abbiamo potuto testare già dai primi giorni di presenza sul sito istituzionale; centinaia le richieste di vario genere che prontamente sono state evase dai nostri tecnici, preparati ed aggiornati nella loro materia d'appartenenza.

Abbiamo ricevuto quesiti da società di altre regioni, che soddisfatte per il supporto ricevuto, hanno lodato l'iniziativa, pregandoci di continuare così, con un aggiornamento costante e puntualità nei riscontri.

Lo strumento è stato finalizzato alla creazione di un rapporto corretto tra il mondo calcistico dilettantistico e gli organi dell'Amministrazione finanziaria puntando sulla conoscenza della normativa per un puntuale adempimento degli obblighi fiscali. Nello stesso tempo è stato ideato per sensibilizzare il contribuente del settore sull'importanza degli adempimenti spontanei.

I quesiti più frequenti che trovate nella dispensa sono tutte inerenti tematiche quanto mai attuali e delicate per il settore dell'attività dilettantistica: dalla differenza tra pubblicità e sponsorizzazione, alla tracciabilità dei pagamenti; dai chiarimenti sulla mancata iscrizione nel Registro C.O.N.I. con conseguente perdita delle agevolazioni e dei benefici della 398/91, alla natura di proventi commerciali o meno dei ricavi derivanti dall'attività di un bar interno alla sede dell'associazione o al campo sportivo. L'obiettivo resta quello di ampliare la banca dati ed agevolare al meglio l'utente finale, che potrà confrontarsi con materie non sempre facili da interpretare.

Daniele Ortolano

Presidente Figc/Lnd Abruzzo

Notiziari Fiscali

Tutte le 34 pubblicazioni in ordine cronologico dal 22.10.2009 al 20.9.2012

Notiziario Fiscale n.34 - C.U. n.13 del 20.9.2012 (s.s. 2012/13)

Trasmissione Modello Unico Enc/2012 - Anno d'imposta 2011

Ricordiamo che il 30/09/2012 (prorogato al **01/10/2012** per festività) scade il termine per la trasmissione telematica del Modello di dichiarazione dei redditi per le associazioni e società sportive che hanno chiuso il proprio bilancio il 31/12/2011.

Cogliamo l'occasione per riassumere i seguenti, connessi, **adempimenti**:

- 1)** approvazione del Rendiconto 2011 da parte dell'Assemblea dei soci entro il 29/04/2012;
- 2)** pagamento delle eventuali imposte scaturenti dalla dichiarazione alle seguenti scadenze:
 - a) saldo 2010 e 1° acconto 2011 Ires/Irap:
 - dal 08/06/2012 al 09/07/2012
 - dal 10/07/2012 al 20/08/2012 con la maggiorazione dello 0,40%;
 - b) 2° acconto Ires/Irap entro il 29/11/2012.

Vogliamo concludere la presente nota rimarcando l'importanza della approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea in quanto tale adempimento rappresenta una delle condizioni essenziali per poter usufruire del regime agevolato di cui alla Legge n.398/1991.

Notiziario Fiscale n.33 - del 24.7.2012 (s.s. 2012/13)

Riteniamo interessante per le nostre società l'intervento di Antonio Zappi pubblicato su "La Settimana Fiscale" in materia di Accertamento nei confronti degli Enti non profit, tra cui rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche, sull'importante e delicato argomento delle "Sponsorizzazioni fittizie".

Vi invitiamo ad una attenta lettura del contenuto del presente articolo onde poterne trarre utili spunti di riflessione su uno degli argomenti posti al centro del mirino dell'azione di controllo da parte degli organi verificatori.

Accertamento

SPONSORIZZAZIONI FITTIZIE

(di Antonio Zappi – da "La Settimana Fiscale" del 29/06/2012)

QUADRO NORMATIVO

Gli artt.1, 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000 puniscono, in ambito penale, la fatturazione di operazioni inesistenti.

L'art.11, co. 1 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011, introduce una nuova portata punitiva della falsità tributaria.

La Corte di Cassazione, nella Sentenza del 27/04/2012, n.6548, non subordina la deducibilità della sponsorizzazione ad un provato incremento dei ricavi, ma alla correlazione con l'attività d'impresa.

Inoltre, la Corte di Cassazione, nell'Ordinanza n.3433 del 05/03/2012, afferma che i costi pubblicitari che non dimostrino un effettivo incremento commerciale rientrano nelle spese di rappresentanza.

L'art.90, co. 8, della Legge n.289/2002, dispone la natura pubblicitaria della sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni fino ad un importo di €.200.000.

OPERAZIONI PUBBLICITARIE SOVRAFFATTURATE

Il differenziale tributario tra quanto dedotto da un'impresa e quanto imponibile in capo ad una associazione sportiva dilettantistica (per opzione, ex Legge n.398/1991) è in condizione di ispirare la costruzione di operazioni pubblicitarie effettive ma sovrappagate e parzialmente inesistenti, ovvero generatrici di vantaggi fraudolenti che, sul lato dell'impresa, si concretizzano in benefici fiscali e finanziari conseguiti con abbattimenti di reddito imponibile (ed eventuale contestuale costituzione di "fondi neri" generati dalla retrocessione in denaro contante allo sponsor di una quota di quanto artificialmente fatturato) e che, invece, sul versante dell'associazione si realizzano tramite l'incasso illecito di risorse finanziarie generato dall'emissione di una fattura attiva per operazione pubblicitaria effettiva ma "gonfiata".

Per chiarezza espositiva, va precisato che l'inesistenza (oggettiva) di un'operazione economica è tale sia se la stessa non venga posta in essere (cd. Inesistenza assoluta), sia se venga realizzata per quantità ed importi inferiori a quelli fatturati (cd. Inesistenza parziale).

In entrambi i casi, quindi, sussistono i presupposti analoghi di rilevanza penal-tributaria ex artt.1, 2 ed 8, D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture, od altri documenti, per operazioni inesistenti) e, per effetto di una nuova normativa, laddove la falsità delle fatture o dei contratti esibiti dal contribuente venga acclarata nel contesto di un accesso o di una verifica fiscale, ex art.11, co. 1, D.L. 201/2011, conv. con modificazioni dalla Legge n.214/2011, sorgerà anche una specifica ed ulteriore rilevanza penale di detto fatto (fattispecie di reato punita, ex art.76, D.P.R. 445/2000).

Peraltro, è appena il caso di precisare che anche enti con altra forma giuridica ben potrebbero dar vita a meccanismi fraudolenti di fatturazione attiva di sponsorizzazioni inesistenti (cd. "cartiere pure"), producendo risultati analoghi a quelli descritti.

EFFETTIVITA' DELLA PRESTAZIONE

Per le ragioni esposte, quindi, la sponsorizzazione, anche quando realmente posta in essere da operatori seri, è spesso sospettata di essere una sorta di variante sul tema degli espedienti utili a generare costi fittizi.

Sotto questo profilo, allora, la prova dell'effettività dell'attività di sponsorship dovrà essere strutturata con consapevolezza e precisione ed essa dovrà essere preferibilmente assistita, a fini probatori e pur in assenza di precisi vincoli normativi, da un apposito contratto regolamentante diritti ed obblighi che definisca contenuti, durata e limiti precisi delle prestazioni sinallagmatiche nonché tempi e modalità del pagamento delle stesse, con rigorosa liquidazione finanziaria attraverso tracciatura (bancaria e/o postale) di quanto ivi descritto, nonché adeguata documentazione fotografica attestante l'esistenza oggettiva delle prestazioni contrattuali fornite.

Peraltro, poiché vendere spazi pubblicitari analoghi o simili a prezzi ampiamente diversi potrebbe ragionevolmente essere letto come un evidente indicatore di anomalia, le iniziative pubblicitarie dovranno essere ancorate a parametri oggettivi, uniformi e che prescindano, quindi, dalla tipologia del committente (tariffe omogenee del costo, al cmq., del cosiddetto "wall" delle interviste, della cartellonistica apposta negli stadi nel cosiddetto "campo per destinazione", dei loghi apposti sulle autovetture, ecc.)

NON INERENZA – CONGRUITA' ED ANTIECONOMICITA'

Quando la prestazione fatturata sia effettiva, esistente ed adeguatamente documentata e, ovviamente, non vi siano né indizi palesi né, tantomeno, prove che il differenziale finanziario tra quanto pagato dallo sponsor ed i tributi dovuti all'Erario dalla controparte sia stato parzialmente retrocesso allo sponsor stesso, ovvero, in altri e più chiari termini, senza alcun ragionevole dubbio per l'Amministrazione finanziaria che sussista alcuna ipotesi di inesistenza oggettiva delle operazioni pubblicitarie (ovvero di una simulazione fraudolenta del sostenimento di tali costi), le rettifiche tributarie degli Uffici non innescheranno l'azione penale ma rimarrà comunque possibile un'eventuale contestazione in ambito amministrativo- tributario (fatta salva, ovviamente, l'integrazione della fattispecie delittuosa, ex art.4, D,Lgs: 74/2000, ovvero la presentazione di una dichiarazione infedele cd. "soprasoglia" e cioè imposta evasa di almeno €. 50.000.

In altri termini, i costi pubblicitari, ancorché effettivi, potranno essere vagliati in ordine ad una eventuale "non congruità ed antieconomicità" degli stessi, un criterio di verifica non codificato da alcuna norma e di stretta derivazione giurisprudenziale, che può concretizzarsi nella contestazione di sponsorizzazioni quantitativamente incomprensibili, ovvero non compatibili, sotto l'aspetto dimensionale, con l'attività dell'azienda e/o con l'utile d'esercizio della stessa.

ELEMENTI DI DIFESA

A fronte di rilievi che intendessero dimostrare un'immotivata onerosità dell'attività pubblicitaria posta in essere,

le regioni difensive dovranno essere prioritariamente rivolte a confrontare quale sia il rapporto costi/benefici ipotizzato dalla sponsorizzazione con quello ottenuto, documentando, se possibile, un eventuale incremento commerciale realizzato in un determinato territorio in un certo periodo, ovvero la circostanza di non aver perso ivi significative quote di mercato in un periodo di particolare crisi del settore, ovvero di aver programmato una penetrazione commerciale pluriennale in una determinata area territoriale ma che la strategia non ha ancora prodotto il risultato desiderato.

In definitiva, quindi, a fini probatori difensivi sarà utile saper certificare quale sia stato il controvalore economico generato dall'attività di sponsorizzazione (ad es. analisi del Roi confrontato con il costo della sponsorizzazione, illustrazione della proporzionalità dell'investimento pubblicitario rispetto all'utile di esercizio negli anni, ecc.).

In assenza di risultati positivi, peraltro, potrà comunque essere utile documentare l'analisi preventiva del numero di contatti potenziali che una data sponsorizzazione aveva ipotizzato di poter raggiungere.

ONERE DELLA PROVA

Un investimento promozionale viene ovviamente pianificato con decisioni imprenditoriali preventive e che si fondano su utili solo attesi.

Conseguentemente, non sempre l'incremento commerciale auspicato da un investimento pubblicitario viene realizzato.

Tuttavia, i costi inerenti e deducibili non sono solo quelli che la capacità manageriale sa trasformare in investimento produttivo ma anche quelli che tali non si rivelano per errata previsione imprenditoriale o per mera alea del mercato.

L'inerenza, infatti, è la relazione tra il concetto di spesa e quello di impresa, assumendo rilevanza un costo sostenuto non tanto per la sua esplicita diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea alla produzione di utili.

Conseguentemente, l'onere della prova sull'inerenza dei costi pubblicitari incomberà sul contribuente solo quando vi siano dubbi sulla loro riconducibilità alla produzione del reddito o alla sfera imprenditoriale, ma se tali dubbi non sussistono l'onere permane in capo all'Amministrazione.

La deducibilità dei costi di sponsorizzazione non è, quindi, subordinata ad un incremento determinato e preciso dei ricavi, essendo sufficiente una loro correlazione in senso ampio all'impresa (Cassazione n.6548 del 27/04/2012).

NON INERENZA - CONSEGUENZE

Senza entrare nel merito delle criticità che è in condizione di produrre il sindacato delle libere scelte imprenditoriali operato dal Fisco, (ci si riferisce all'art.41 della Costituzione che, com'è noto, enuncia il principio della libertà di iniziativa economica che la dottrina oppone alla Circolare n.1/2008 della Guardia di Finanza la quale, invece, ritiene, come anche parte della giurisprudenza, che l'Amministrazione finanziaria possa pacificamente sindacare la congruità delle componenti del reddito d'impresa), qualora gli organi verificatori dovessero comunque convincersi che l'azienda-sponsor abbia rinunciato illogicamente a conseguire maggiori utili per investire (male e/o eccessivamente) in pubblicità, verrà contestato un comportamento antieconomico imprenditoriale, ovvero non già l'effettività dell'operazione ma solo che una parte del costo, pur certo documentato, è stato sostenuto in conflitto con l'obiettivo razionale di un'impresa che, per presunzione logica, prima ancora che giuridica, deve massimizzare l'utile. Sponsorizzazione, quindi, che, pur realmente eseguita, non viene ritenuta in grado di favorire l'incremento del fatturato e dell'utile (ad es., in considerazione dei luoghi marginali in cui la pubblicità viene eseguita e/o per il numero limitato e tipologia degli spettatori che assistono agli eventi sportivi, ecc.).

Da tale deliberata ed incomprensibile rinuncia dell'impresa ad una parte del profitto aziendale scatterà una possibile contestazione per difetto di inerenza anche qualitativa di costi che, per deduzione logico-presuntiva, saranno configurati come mere liberalità a terzi di somme di denaro estranee ai fini imprenditoriali.

PUBBLICITA' O RAPPRESENTANZA

Le spese di sponsorizzazione, ancorché effettive ed inerenti, potrebbero essere comunque inquadrare in una prospettiva di ridotta deducibilità.

La Suprema Corte, infatti, ha affermato, confermando quanto già sostenuto in precedenti decisioni in materia (Cass.n.8679 del 15/04/2011, n.21270 del 07/08/2008, n.9567 del 23/04/2007) che i costi pubblicitari che non dimostrino l'effettivo incremento commerciale ottenuto da tale attività, rientrano nelle spese di rappresentanza (questa riqualificazione sancita dalla Cassazione con Ordinanza n.3433 del 05/03/2012, ha ovviamente un chiaro effetto peggiorativo sotto il profilo fiscale. Le spese di pubblicità, infatti, sono interamente deducibili, ex art.108, co.2, Tuir, mentre quelle di rappresentanza sono deducibili entro certi limiti parametrati al fatturato, stabiliti dal D.M. 19/11/2008, ed indetraibili ai fini Iva).

Se, tuttavia, i predetti vincoli giurisprudenziali imposti all'inquadramento delle sponsorizzazioni possono alimentare un'incertezza interpretativa per le operazioni effettuate dagli enti diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche, non può qui non sottolinearsi che alle sponsorizzazioni delle realtà sportive dilettantistiche si applica una presunzione assoluta di legge, ex art.90, co. 8 Legge n.289/2002, a norma della quale la natura di tali spese è di pubblicità (almeno nel limite di €.200.000 e, pertanto, integralmente deducibili per lo sponsor quale costo inerente. D'altro canto, la stessa prassi dell'Agenzia delle Entrate, sia con la C.M. n.21/E del

22/04/2003 che con la R.M. n.57/E del 23/06/2010, non ha codificato alcuna ulteriore verifica di prassi (rapporto costi/benefici, congruità, incremento di ricavi/utigli, ecc.) per veder qualificata ex lege la natura pubblicitaria del costo.

In ogni caso, sembra ormai veramente lontana la R.M. n.148 del 17/09/1998 che, in riferimento alla natura stessa delle spese da sponsorizzazione, aveva affermato che

"caratteristica precipua delle spese di rappresentanza è la loro gratuità, (...), mentre le spese di pubblicità sono conseguenti alla stipula di un contratto sinallagmatico tra due parti (...)".

ACCERTAMENTO – CRITICITA'

Una ipotesi di motivazione contraddittoria e di confusione nel riparto dell'onere probatorio potrebbe essere generata da un eventuale avviso di accertamento che contestasse congiuntamente profili di inesistenza oggettiva parziale delle sponsorizzazioni e quelli di non inerente fiscale sempre parziale, di tali costi (per antieconomicità e/o non congruità degli stessi).

Delle due, infatti, l'una: se l'Ufficio ritiene "gonfiata" un'operazione di sponsorizzazione (ovvero solo parzialmente vera, rectius, parzialmente inesistente), dovrebbe procedere a disconoscere l'intero costo dedotto ai sensi della normativa afferente l'indeducibilità dei costi da reato (ex art.14,co.4-bis, della Legge 537/1993, deferendo alla Procura della Repubblica la notizia di reato, ex art.331 c.p.p.) se, invece, dovesse ritenere esistente detta operazione, ma solo eccessivo il costo sostenuto, esso dovrebbe richiamare nella motivazione dell'atto meramente la normativa fiscale che disciplina l'indeducibilità, per difetto di inerente, dei costi dell'impresa (ex art. 109, co.5, T.U.I.R.).

Un'eventuale ibrida motivazione della ripresa fiscale che sovrapponesse entrambi i citati profili normativi produrrebbe non solo latenti vizi motivazionali, ma anche equivoci nel contesto dell'eventuale procedura di accertamento con adesione, ex D.Lgs. 218/1997, laddove il contribuente ha la necessità di conoscere se andrà a perfezionare una definizione agevolata sul riconoscimento di una quota di costi di un'operazione fraudolenta, ma parzialmente vera, ovvero se la conciliazione renderà definitiva una parziale indeducibilità di un costo per difetto di inerente quantitativa.

Solo in quest'ultimo caso, infatti, la rilevanza penale della controversia tributaria potrà essere evitata e non meramente attenuata (ex art.13, co.1, D.Lgs. n.74/2000, il perfezionamento di un accertamento con adesione in presenza di una fattispecie penalmente rilevante limita le pene ivi previste fino ad un terzo ed esclude le pene accessorie indicate nell'art.12, ma, tuttavia, non è sufficiente ad evitare il procedimento penale).

Notiziario Fiscale n.32 - C.U. n.1 del 05.7.2012 (s.s. 2012/13)

Iscrizione al REA e diritto camerale per le associazioni sportive dilettantistiche

Con riferimento al diritto annuale alla Camera di Commercio per l'anno 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ebbe a precisare che il diritto annuale è dovuto anche dai soggetti iscritti esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo), tra cui figurano anche le associazioni sportive dilettantistiche, in precedenza esclusi dal versamento, che svolgono, seppur in maniera sussidiaria, attività di natura commerciale. Tale obbligo è stato altresì previsto dal D.Lgs.n.23 del 15/02/2010.

Ciò ricordato, possiamo dire che l'associazione deve provvedere al versamento del diritto camerale 2012 presso la Camera di Commercio di appartenenza, precisando che tale versamento va effettuato in unica soluzione con il modello F 24, riportando nella "sezione Imu (ex Ici) e altri tributi locali" , i seguenti dati:

- * "codice ente", sigla automobilistica della Provincia in cui ha sede la Camera di Commercio;
- * "codice tributo", 3850;
- * "anno di riferimento", 2012;
- * "importo" 30

ed avendo cura di barrare la casella posta in alto a destra del Modello F 24 nel caso in cui l'esercizio non coincida con l'anno solare (es. esercizio chiuso al 30/06).

Ricordiamo, altresì, che il termine normale di scadenza è fissato al 16 giugno di ogni anno ma che, con la nota prot. n.0148508, diffusa ieri, 28/06/2012, anche il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato la proroga dei termini di versamento di tale diritto per l'anno 2012, al 9 luglio 2012.

Va inoltre aggiunto che, in caso di mancato rispetto dei termini di scadenza, è possibile sanare la irregolarità avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso e utilizzando i codici 3851 per il pagamento degli interessi e il codice 3852 per il pagamento della sanzione.

Va inoltre aggiunto che, oltre al pagamento della tassa, le associazioni devono procedere alla iscrizione al REA mediante il Modello R, allegando l'intercale P su cui indicare i dati del rappresentante legale dell'associazione; detto modello va presentato con modulo cartaceo direttamente allo sportello della CCIAA (costo di iscrizione €23) o con modalità informatica Fedra e/o con modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante (costo di iscrizione €18).

Detta iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di inizio attività
Vogliamo ricordare anche che l'art.1 della Legge 630/1981, così come modificato dall'art.3, comma 6, del D.L. 357/1987, prevede che l'omessa iscrizione al REA sia sanzionata nella misura di €. 154,94 ridotta ad €. 30,99 quando l'adempimento venga assolto entro trenta giorni dal termine previsto.
Per maggiori e più dettagliate informazioni sull'argomento, Vi rinviamo alla lettura dell'articolo, a firma di Silvano Turrin, apparso sulla nostra rivista Il Calcio illustrato di Luglio/Agosto 2011, pagg. 32 e 33.

Notiziario Fiscale n.31 - C.U. n.68 del 24.5.2012 (s.s. 2011/12)

Sanatoria per il modello EAS "omesso"

L'omessa o tardiva comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art.148 del TUIR e dell'art.4 del DPR n.633/1972 (che prevede, cioè, la decommercializzazione delle quote e corrispettivi specifici incassati da soci, associati e tesserati), è sanabile grazie all'art.2 comma 1 del D.L. n.16 del 02/03/2012 convertito nella Legge n.44 del 26/04/2012, consentendo agli enti associativi che non lo avessero ancora fatto (o che lo avessero fatto in ritardo), di presentare il Mod. EAS ponendosi, quindi, nelle condizioni di poter legittimamente usufruire delle agevolazioni suddette. Vogliamo brevemente ricordare che l'art.30 del D.L. n.185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n.2 del 28/01/2009, ha stabilito che per beneficiare della non imponibilità Ires e Iva dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante apposito modello (Mod.EAS), al fine di consentire gli opportuni controlli. Tale modello deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente e fermo restando che devono comunque ricorrere i requisiti qualificanti previsti dall'art.148, comma 8 del TUIR e dell'art.4 del DPR n.633/72 (ad esempio, divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, ecc.).

L'omessa presentazione del modello EAS nei termini suddetti, dovrebbe quindi comportare la decadenza dei benefici fiscali, come peraltro richiamato nella circolare n.12/2009 dell'Agenzia delle Entrate la quale, ai commi 1 e 2, specifica che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati artt.148 del TUIR e n.4 del DPR n.633/72, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite.

Il succitato art.2, comma 1, del D.L. n.16 del 02/03/2012 convertito in Legge n.44 del 26/04/2012, come abbiamo sopra accennato, ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici e dei regimi fiscali opzionali, anche in caso di omissione dell'obbligo di comunicazione previsto, purché l'ente associativo assolva a tale adempimento, pur tardivamente, ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento a carico dell'ente stesso.

La citata disposizione riguarda, secondo quanto espressamente precisato dalla Relazione illustrativa al D.L. n.16/2012, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del Modello EAS.

Pertanto, gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali previsti e che non hanno però ottemperato all'invio del modello nei termini previsti, possono evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali presentando detto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato (semplificando, entro il 30 settembre 2012 le associazioni con bilancio chiuso al 31/12/2011 ed entro il 30/03/2013 le associazioni che chiuderanno il bilancio al 30/06/2012).

Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione del modello EAS "tardivo", occorre versare la sanzione amministrativa in misura pari ad euro 258 tramite modello F 24, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti disponibili, ed indicando come codice tributo "8114" denominato "Sanzione di cui all'art.11, comma 1, dlgs.n.471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n.16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS" e 2012 come anno di riferimento.

Notiziario Fiscale n.30 - C.U. n.66 del 17.5.2012 (s.s. 2011/12)

Spesometro spedito in ritardo: possibilità di ravvedimento operoso

Lo Spesometro relativo al periodo d'imposta 2011 inviato in ritardo rispetto alla scadenza fissata al 30 aprile 2012, può essere sanato pagando entro il 30 maggio p.v. la somma di € 32 (pari ad 1/8 della sanzione) e utilizzando il modello F 24 con l'indicazione del codice tributo 8911 e anno di riferimento 2011.
La ricevuta di pagamento va conservata con debita cura e presentata in caso di contestazione

dell'Amministrazione Finanziaria dal momento che tale ravvedimento, richiamato dall'ultimo comma del paragrafo 5 della Circolare n.24/E del maggio 2011, viene messo in dubbio da alcuni Uffici territoriali della Stessa Amministrazione, anche in considerazione del fatto che il codice tributo 8911 fa riferimento alla sanzione per le "generiche violazioni tributarie".

Il pagamento non aggancia quindi in modo automatico lo Spesometro.

Il suggerimento che viene fornito dagli esperti è quello di sanare il prima possibile in modo che la prossimità della data di pagamento della sanzione con quella dell'invio della comunicazione e della scadenza prefissata possa consentire all'Amministrazione di desumere facilmente a cosa si riferisce quel pagamento.

Notiziario Fiscale n.29 - C.U. n.63 del 26.4.2012 (s.s. 2011/12)

Miniproroga per lo Spesometro anno 2011

E' in arrivo uno minislittamento di una settimana della scadenza, già fissata al 30 aprile 2012, per gli invii delle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro) riferite alle operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro e relative all'anno d'imposta 2011.

Pertanto l'ultimo giorno utile per detto invio diventerebbe il 07/05/2012 (anche se al momento in cui scriviamo non ne è stata ancora data l'ufficialità).

Cogliamo l'occasione per precisare, definitivamente, come peraltro già anticipato con la nota dei chiarimenti forniti al quesito posto nel corso del seminario fiscale tenuto a Castelnuovo Vomano, che a tale obbligo sono tenute "tutte" le associazioni sportive dilettantistiche che hanno effettuato operazioni di natura commerciale di importo pari o superiore a 3.000 euro, ivi comprese, quindi, anche le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime agevolato previsto dalla Legge n.398/1991.

Per altre notizie su tale adempimento, Vi rimandiamo alla lettura della Circolare n.8-2012 dell'Ufficio Studi Tributarî della L.N.D., allegata al nostro Comunicato Ufficiale n.59 del12/04/2012.

Notiziario Fiscale n.28 - C.U. n.56 del 29.3.2012 (s.s. 2011/12)

Contributo del 5 per Mille - anno 2012

Si sono aperte il 21 marzo 2012 le candidature delle società e associazioni sportive che vogliono essere inserite nell'elenco dei soggetti destinatari del contributo del 5 per mille per l'anno 2012.

Nel precisare che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 7 maggio 2012, ricordiamo che le domande stesse vanno ripresentate anche dalle associazioni che si erano iscritte negli anni scorsi e che la modalità d'iscrizione è esclusivamente in via telematica seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Gli elenchi provvisori delle associazioni sportive dilettantistiche saranno predisposti tenendo conto delle domande d'iscrizione inviate e una prima versione provvisoria di tale elenco sarà consultabile on-line sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 14 maggio 2012.

Per rimediare ad eventuali errori d'iscrizione rilevati negli elenchi, i rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche devono rivolgersi, entro il 20 maggio 2012, alle direzioni regionali competenti dell'Agenzia delle Entrate.

Una volta verificate le richieste di correzione, entro il 25 maggio successivo, l'Amministrazione pubblicherà una nuova versione aggiornata degli elenchi.

Entro il 30 giugno 2012, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva che attesti il perdurare dei requisiti per l'ammissione al beneficio.

Notiziario Fiscale n.27 - C.U. n.54 del 22.3.2012 (s.s. 2011/12)

Modello EAS - Presentazione entro il 31 marzo 2012

Ricordiamo che l'art.30,co.1,2,3 e 3-bis del D.L. 29/11/2008, n.185, convertito con modificazioni dalla Legge 28/01/2009, n. 2, ha introdotto a carico degli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni di cui all'art.148, del T.U.I.R. e all'art.4 co. 4 e 6 del D.P.R. n.633/1972 l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

In pratica, al fine di usufruire delle suddette agevolazioni è necessario che gli enti associativi inviino all'Agenzia delle Entrate un apposito modello (Mod.EAS) nel quale dichiarino il possesso delle condizioni per l'applicazione delle norme fiscali agevolative.

Infatti, come asserito dalla stessa Agenzia delle Entrate con Circolare Ministeriale n.12/E del 09/04/2009, il Modello Eas costituisce uno strumento antielusivo.

Ricordiamo, altresì, che sono esonerate dall'obbligo dell'invio, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dell'iscrizione al Coni e non svolgenti attività commerciale e né decommercializzata.

Sono, invece, tenute all'invio di detto modello, le associazioni sportive dilettantistiche che oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni, effettuano anche cessioni di beni (ad esempio somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiale sportivo e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini Ires e Iva.

In caso di svolgimento delle suddette attività commerciali, l'obbligo di comunicazione in esame si applica anche alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale di cui alla Legge n.398/1991.

Ricordiamo, inoltre, che, con la Circolare n.45/E del 29/10/2009, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni, possono presentare il Modello Eas in forma "semplificata" e cioè limitandosi a compilare i dati richiesti ai numeri 4 - 5 - 6 - 20 - 25 e 26 del modello stesso.

Oltre a ciò vogliamo inoltre ricordare che per le associazioni già costituite alla data di emanazione del provvedimento, il termine per l'invio del Modello Eas venne fissato al 31 marzo 2011, mentre le associazioni di nuova costituzione devono provvedere all'invio, se a ciò tenute, entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Va infine precisato che, in caso di variazione dei dati forniti con il modello già inviato, vi è l'obbligo di trasmettere un nuovo modello entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi.

Pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2012 necessiterà procedere all'invio del nuovo modello contenente i dati variati nel corso dell'anno 2011.

Va precisato, però, al riguardo, che non costituisce modifica da comunicare (e quindi non è richiesto l'invio di un nuovo modello) la variazione dei dati riferiti ai seguenti elementi:

- * variazione del rappresentante legale dell'associazione;
- * variazione della sede sociale dell'associazione;
- * ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità (punto 20 del Mod.Eas);
- * ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione (punto 21);
- * ammontare delle raccolte pubbliche di fondi (punto 33);
- * ammontare delle entrate complessive (punto 23);
- * numero degli associati (punto 24);
- * ammontare delle erogazioni liberali (punto 30);
- * ammontare dei contributi pubblici (punto 31).

Ricordiamo, ancora, che l'omessa presentazione del modello Eas, come precisato nella sopra menzionata Circolare n.45/E/2009, determina la perdita della possibilità di usufruire dei benefici fiscali disposti dall'art.148 del T.U.I.R. e dall'art.4 del D.P.R. n.633/1972 (non sarà più possibile beneficiare della neutralità fiscale delle quote associative, dei contributi, dei corrispettivi specifici versati agli enti associativi).

In pratica, l'omessa presentazione del modello fa diventare l'associazione ente commerciale a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (con pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta (art.149 T.U.I.R.), oltre a subire le relative sanzioni amministrative previste, non essendo, al riguardo, consentito avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Possiamo concludere precisando che, a nostro parere, quasi tutte le associazioni che hanno già presentato il modello il 31 marzo 2011, saranno probabilmente sollevate dall'obbligo di trasmettere un nuovo modello non intravedendo il ricorrere di variazioni oggetto di tale obbligo, mentre alle associazioni che hanno omesso la presentazione lo scorso 31 marzo 2011, suggeriamo di procedere comunque alla presentazione del modello entro il 31 marzo 2012 riportando al rigo 20 l'importo dei proventi conseguiti nell'ultimo esercizio chiuso.

Notiziario Fiscale n.26 - C.U. n.37 del 19.1.2012 (s.s. 2011/12)

Scadenza adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per l'anno 2010

Il prossimo 31 gennaio scade il termine relativo alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva per l'anno 2010 di importo non inferiore a 25 mila euro (c.d. "**Spesometro**").

Tale adempimento è stato così prorogato, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2011, per effetto del provvedimento n.2011/18618 dell'Agenzia delle Entrate in base a motivazioni molto simili a quelle che giustificarono il rinvio del precedente termine del 31 ottobre 2011.

Si coglie l'occasione per ricordare che da tale obbligo sono esonerate le società che, svolgendo esclusivamente attività di natura istituzionale, sono sprovvisti di Partita Iva e sono identificati ai fini tributari dal solo Codice Fiscale.

Devono essere invece oggetto di comunicazione, sempreché l'importo di ciascuna operazione superi il limite sopra precisato di 25 mila euro, le operazioni, sia attive che passive, relative alle attività commerciali esercitate dal sodalizio quali, ad esempio, le operazioni di pubblicità e sponsorizzazione, le operazioni relative alla gestione di bar ed esercizi similari, di impianti sportivi, ecc.; tutto ciò anche nel caso in cui il sodalizio ha optato per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n.398/91.

Da tenere presente che il suddetto limite di 25 mila euro si riferisce al totale delle operazioni poste in essere con un unico soggetto anche se a fronte di tale operazione risultano fatture frazionate (esempio tipico il contratto di pubblicità o di sponsorizzazione stipulato per un importo complessivo di 30 mila euro ad a fronte del quale sono state emesse n. 2 fatture di 15.000 euro cadauno).

Ricordiamo, inoltre, che l'omessa trasmissione della comunicazione o con indicazione di dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro, riducibile ad 1/3 in caso di adesione all'accertamento (acquiescenza), cioè il pagamento dell'Avviso di Accertamento entro 60 giorni senza proporre ricorso.

Infine, vogliamo ricordare che per l'anno 2011 il termine di invio di tale comunicazione è stata fissata al 30 aprile 2012 e che il limite degli importi delle operazioni, prima stabilito in 25 mila euro, è stato ridotto a 3 mila euro.

Notiziario Fiscale n.25 - C.U. n.32 del 22.12.2011 (s.s. 2011/12)

Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva

(c.d. "Spesometro")

Art.21 D.L. n.78 del 31/05/2010

Scade il 31 dicembre 2011 (termine slittato al 02/01/2012) la comunicazione dei dati ai fini Iva, relativa all'anno 2010 ed avente ad oggetto le fatture emesse e ricevute, di importo unitario superiore a 25.000 euro, nel periodo che va dal 01/01/2010 al 31/12/2010, indipendentemente dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

In tale soglia vanno ricomprese anche le fatture che, pur se di importo unitario inferiore, risultano però emesse nei confronti dello stesso soggetto e che, complessivamente, superano l'importo totale di euro 25.000.

Precisiamo che per il 2011 tale soglia è stata diminuita ad euro 3.000 e che la data di trasmissione è fissata al 30 aprile 2012.

Precisiamo, altresì, che tale obbligo non grava sui sodalizi sportivi che, svolgendo esclusivamente attività di natura istituzionale, sono sprovvisti di Partita Iva e sono identificati ai fini tributari dal solo Codice Fiscale.

Precisiamo, infine, che l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro; sanzione riducibile ad un terzo in caso di adesione all'eventuale accertamento (acquiescenza), cioè il pagamento dell'Avviso di Accertamento entro 60 giorni senza proporre ricorso.

Certamente più pesante appare il rischio che l'omessa presentazione della comunicazione faccia scattare un accertamento nei confronti del soggetto artefice della violazione.

Notiziario Fiscale n.24 - C.U. n.28 del 7.12.2011 (s.s. 2011/12)

Controlli mirati sul non profit

Il primo dicembre 2011, si è svolto a Roma il Convegno dal titolo " Il Terzo Settore, la promozione e lo sviluppo del Non Profit" organizzato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per il Terzo Settore ed alla cui base si poneva il monitoraggio effettuato sugli enti non profit attraverso il modello EAS (cioè la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali prevista dal D.L. n.185/2005,art.30).

Al convegno hanno partecipato il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, il presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore Stefano Zamagni e Andrea Olivero portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore.

Tralasciamo di riferire sugli interventi di Zamagni e Olivero per concentrare la nostra attenzione sull'intervento del direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera il quale ha fornito interessanti spunti di riflessione per l'intero mondo del Terzo Settore, tra cui sono comprese anche le associazioni sportive dilettantistiche.

Il direttore dell'Agenzia ha riferito che i controlli sui "falsi circoli" e sulle "finte associazioni" effettuati attraverso 1.800 accertamenti d'ufficio e 800 verifiche a domicilio, ha consentito al fisco di recuperare più di 65 milioni di euro di tassazione, accertando una emersione di redditi non dichiarati per 233 milioni di euro e Iva non versata per 31 milioni di euro.

Lo stesso direttore ha precisato che i controlli sono stati effettuati tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare n.21/E del 18/05/2011 e che l'Agenzia delle Entrate intende monitorare con sempre maggiore intensità l'uso distorto delle forme organizzative del non profit; in parole più chiare, verificare se nelle associazioni viene effettivamente svolta una "vita associativa" attraverso il corretto funzionamento degli organismi sociali (Consiglio Direttivo e Assemblea dei soci).

Quanto sopra riferito deve richiamare l'attenzione delle associazioni ad una corretta tenuta dei libri sociali e cioè del libro soci, del libro dei verbali del Consiglio Direttivo e del libro dei verbali delle Assemblee, sul quale ultimo dovranno risultare trascritti i verbali delle riunioni assembleari tra cui quella relativa alla approvazione annuale del Rendiconto di gestione; assemblea che, lo ricordiamo, deve necessariamente essere convocata ogni anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

In difetto, potrebbe accadere che, in sede di una eventuale verifica fiscale, i funzionari accertatori non riconoscano la natura di associazione del soggetto sottoposto a controllo, con il conseguente azzeramento di tutte le agevolazioni fiscali di cui si è usufruito.

Notiziario Fiscale n.23 - C.U. n.23 del 17.11.2011 (s.s. 2011/12)

2° acconto Ires e Irap 2011 - scadenza 30 novembre 2011

Le società che hanno chiuso il proprio bilancio il 31/12/2010 e che, quindi, hanno trasmesso il Modello Unico Enc/ 2011 entro lo scorso 30/09/ 2011, dovranno provvedere al versamento del secondo acconto Ires e Irap, (sempre se dovuti), entro il prossimo 30 novembre 2011.

Cogliamo l'occasione per ricordare le modalità di calcolo e di versamento delle suddette imposte, precisando che per la determinazione dell'acconto Ires, occorre fare riferimento al Rigo RN 28 del Mod.Unico/11 tenendo presente che:

- a) se l'importo di detto rigo è inferiore ad €.20,66 non è dovuto alcun acconto;
- b) se l'importo è superiore ad €.20,66 ma non ad €.257,50 il versamento dell'acconto avviene in unica soluzione entro il 30/11/2011;
- c) se l'importo è superiore ad €.257,50 il versamento dell'acconto dovuto per il 2011 viene effettuato in due distinti momenti:
 - il primo acconto, nella misura del 40% dell'importo esposto nel citato Rigo RN 28, entro il 16/06/2011 (la somma dovuta può anche essere rateizzata);
 - il secondo acconto, nella misura del restante 60%, in unica soluzione entro il 30/11/2011.

Ricordiamo, altresì, che i codici tributo da indicare sul Mod. F24 sono i seguenti:

- codice 2001 - anno di riferimento 2011 - per il pagamento del primo acconto;
- codice 2002 - anno di riferimento 2011 - per il pagamento del secondo acconto.

Per quanto concerne, invece, la determinazione dell'acconto Irap, precisiamo che occorre fare riferimento al

Rigo IR22 del Mod. Irap/2011, tenendo presente che le scadenze di pagamento sono le stesse viste per l'Ires e che:

a) la prima rata, pari al 40% del suddetto Rigo non è dovuta se l'importo di detta percentuale non supera €103;

b) la seconda rata è pari al restante 60% da versare in unica soluzione entro il 30/11/2011.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

codice 3812 - anno di riferimento 2011 - per il pagamento del primo acconto;

codice 3813 - anno di riferimento 2011 - per il pagamento del secondo acconto.

Notiziario Fiscale n.22 - C.U. n.20 del 27.10.2011 (s.s. 2011/12)

Approvazione Rendiconto di gestione al 30/06/2011

Richiamiamo l'attenzione delle nostre società affiliate che hanno chiuso il bilancio il 30 giugno 2011, sull'obbligo di approvare il rendiconto di gestione per la stagione sportiva 2010-2011, entro il 30 ottobre 2011.

Precisiamo che la mancata predisposizione del rendiconto annuale prefigura, innanzitutto, una responsabilità degli organi dirigenti che non hanno rispettato quanto disposto dalle norme del Codice Civile (art.20) oltre che dallo Statuto sociale, e che la mancata approvazione di detto documento da parte dell'Assemblea comporta la perdita automatica di tutte le agevolazioni fiscali previste per le associazioni, ivi compresa la fuoriuscita dal regime agevolato di cui alla legge n.398/91.

Precisiamo, infine, che il rendiconto stesso, unitamente a tutta la documentazione contabile relativa, deve essere conservato per 7 anni ai fini fiscali e per 10 anni ai fini civilistici.

Notiziario Fiscale n.21 - C.U. n.74 del 30.6.2011 (s.s. 2010/11)

Variatione Cariche Sociali

In prossimità della ripresa della stagione sportiva e, presumibilmente, del rinnovo degli organi dirigenziali delle associazioni, vogliamo ricordare che in caso di variazione del Presidente necessita procedere alla comunicazione di tale nuova carica all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, compilando il Modello AA7/10 da presentare entro 30 giorni dalla data di nomina.

Si precisa che l'omessa trasmissione di detta comunicazione costituisce comportamento sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo n.471/97.

In particolare è prevista la sanzione amministrativa da €258 a €2.065 secondo quanto prescritto dal citato decreto.

Se si sono verificate più violazioni della norma in questione, e cioè omesse comunicazioni riferite a più esercizi, potrà essere applicato il cumulo giuridico secondo i criteri di cui all'art.12 del D.Lgs. n.472/97, che prevede la possibilità di aumento della sanzione prevista per una singola infrazione anziché l'applicazione del cumulo materiale (tante sanzioni quante sono le violazioni riscontrate).

Notiziario Fiscale n.20 - C.U. n.63 del 5.5.2011 (s.s. 2010/11)

Istanza fondi 5 per mille anno 2011

Scade il 7 maggio il termine per presentare domanda di accesso ai fondi del 5 per mille 2011; ancora qualche giorno, quindi, a disposizione delle associazioni sportive dilettantistiche per richiedere in via telematica l'ammissione al beneficio. Si ricorda che da circa un mese e mezzo è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il software mediante il quale i soggetti inclusi negli elenchi curati direttamente dalle Entrate possono presentare l'istanza per l'anno 2011.

Le iscrizioni devono avvenire attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, direttamente a cura del rappresentante dell'associazione o tramite un intermediario abilitato.

L'Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito web già a far data dal 14 maggio la prima versione di tutti gli elenchi provvisori. Tali elenchi conterranno i nominativi dei soggetti che si sono iscritti presso la stessa Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti avranno tempo fino al 20 maggio per richiedere alla Direzione regionale competente per territorio la correzione di eventuali errori di iscrizione presenti negli elenchi provvisori pubblicati.

L'Agenzia pubblicherà quindi entro il 25 maggio una versione aggiornata dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda, infine, che anche i soggetti che avevano presentato la domanda per il 5 per mille negli anni scorsi sono tenuti a inviare nuovamente l'istanza.

Notiziario Fiscale n.19 - C.U. n.61 del 21.4.2011 (s.s. 2010/11)

Rendiconto annuale di gestione

Si ricorda che le associazioni e società sportive dilettantistiche, indipendentemente dal regime contabile adottato, sono tenute a norma dell'art. 148, comma 8, lettere d) ed e) del D.P.R. n.917/1986 (T.U.I.R.), "all'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico di gestione".

Le associazioni e società sportive che hanno chiuso il bilancio il 31 dicembre 2010 devono approvare tale documento entro il **30 aprile 2011**.

Il verbale dell'assemblea dei soci di detta riunione dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee tenuto dall'associazione e sul quale si suggerisce di trascrivere "integralmente" le voci presenti in detto documento contabile.

In ogni caso, si consiglia di conservare il Rendiconto di gestione, unitamente alla documentazione riguardante tutte le Entrate e le Uscite, per 7 anni ai fini fiscali e per 10 anni ai fini civilisti.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui non si ottemperi a questo obbligo, l'associazione o società sportiva perde automaticamente tutte le agevolazioni fiscali previste a favore del settore sportivo dilettantistico e più precisamente, le agevolazioni previste dal D.Lgs. n.460/1997, dall'art.90 della Legge n.289/2002, **nonché la fuoriuscita dal regime agevolato di cui alla Legge n.398/1991**.

Notiziario Fiscale n.18 - C.U. n.57 del 24.3.2011 (s.s. 2010/11)

Iscrizione al Registro C.O.N.I.

Con la presente nota intendiamo richiamare l'attenzione delle nostre società affiliate sull'importante adempimento della iscrizione al Registro CONI anche alla luce della constatata assenza da tale Registro di un numero consistente di società.

Precisato che al riguardo esiste purtroppo una diffusa incertezza normativa, con particolare riferimento agli effetti conseguenti appunto alla mancata iscrizione, e ribadito che l'Amministrazione Finanziaria annette particolare importanza alla iscrizione stessa, al fine di non rischiare di incorrere nella perdita di eventuali agevolazioni fiscali, nonché in pericolosi rilievi durante una eventuale verifica da parte dell'Amministrazione stessa, riteniamo sempre e comunque opportuno procedere alla iscrizione al Registro CONI.

Invitiamo pertanto a voler procedere a tale adempimento **entro e non oltre il termine del 31 marzo 2011**.

Sarà nostra premura tornare su questo argomento per fornire maggiori e dettagliati riferimenti in modo da avere un quadro preciso sui vari aspetti connessi alla iscrizione al Registro CONI.

Riteniamo comunque doveroso informarVi che, su iniziativa di alcuni deputati tra cui il nostro corregionale Giovanni Lolli, la VI Commissione della Camera dei deputati ha approvato una Risoluzione che impegna il Governo ad assumere opportune iniziative in relazione alla problematica della mancata iscrizione al Registro CONI; iniziative tese a trovare una soluzione, anche retroattiva, per sanare la posizione tributaria dei tanti sodalizi che hanno perfezionato in ritardo, o ancora non l'hanno fatto, l'iscrizione al registro dalla quale, come abbiamo sopra precisato, dipende il riconoscimento sportivo con effetti anche ai fini tributari.

Sulla evoluzione di tale impegno Vi informeremo tempestivamente in relazione ai provvedimenti di legge che verranno adottati.

Notiziario Fiscale n.17 - del 11.3.2011 (s.s. 2010/11)

La responsabilità personale e solidale degli amministratori nelle associazioni non riconosciute

Riprendiamo la trattazione sull'argomento in oggetto ritenendolo di particolare interesse per chi viene chiamato ad amministrare o presiedere una associazione sportiva dilettantistica priva di riconoscimento giuridico.

Facciamo sempre riferimento alla recente Sentenza n.19486 del 10/09/2009 con al quale la Cassazione Civile, Sezione V, ha definito i confini della responsabilità tributaria dei rappresentanti legali in tali enti ed il cui testo integrale, ricordiamo, è presente sul nostro sito, nella pagina Notiziario all'interno dello Sportello Fiscale e sui cui abbiamo già riportato gli interventi dell'avv. Guido Martinelli e di Francesco Scrivano.

Con la presente nota intendiamo approfondire l'esame del suddetto argomento riportando il commento al riguardo del Dottore Commercialista Andrea Liparata, esperto del settore e collaboratore del quotidiano "Italia Oggi" e, a seguire, il commento di Sergio Ricci, consulente della rivista "Enti non-profit".

- Il Commento di Andrea Liparata -

N.B. Si omette la prima parte riguardante "il problema della personalità giuridica nel non profit" e "le associazioni multilivello" e trascriviamo la seconda parte di detto commento avendo come oggetto "le associazioni non riconosciute".

Nelle associazioni non dotate di personalità giuridica, generalmente, lo statuto o l'atto costitutivo individuano il rappresentante legale, attribuendogli ampi poteri in relazione ai rapporti instaurati dall'ente con i terzi, come pure con gli associati.

Frequentemente, si verifica anche la circostanza che talune attività vengano distribuite all'interno dell'associazione mediante attribuzione di compiti, non sempre chiaramente formalizzati, sia ai componenti il consiglio direttivo, sia a semplici associati.

Tuttavia, contrariamente a quanto si verifica in ambito societario, in cui, per la dimostrazione dei poteri e dei limiti di azione attribuiti a ciascun singolo soggetto, si fa riferimento alle indicazioni di specifici pubblici registri, nelle soggettività non lucrative prive di riconoscimento, tale evidenza è completamente mancante.

Ecco, quindi, che in ipotesi di accertamento tributario o comunque di obbligazioni associative, a sussidio del patrimonio dell'ente, sono automaticamente richiamate le risorse personali del rappresentante legale dello stesso. Al riguardo, è opportuno richiamare la disciplina del Codice Civile che con riferimento alle obbligazioni sociali contratte da entità non riconosciute, stabilisce la possibilità di rivalersi sul fondo comune e personalmente e solidalmente nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Da quanto evidenziato, la disciplina del Codice Civile stabilisce un automatismo condizionato nella solidarietà, dovendosi appunto avere riguardo a chi ha agito in nome e per conto dell'ente. In altri termini, la responsabilità non è necessariamente del rappresentante legale o di colui che figura nello statuto o nel verbale di nomina, bensì di chi agisce.

Si tratta di un importante criterio sostanziale che deve essere verificato ogni qual volta si intende coinvolgere nel soddisfacimento delle obbligazioni sociali, oltre al fondo comune, le risorse personali di un altro soggetto. Tuttavia, il descritto meccanismo stabilito dal Codice Civile per l'imputazione delle obbligazioni associative è scarsamente considerato dagli organi demandati alle attività di accertamento di carattere tributario. Infatti, in ipotesi di pretese tributarie derivanti da accertamenti nei confronti di enti non riconosciuti, gli uffici, fanno generalmente valere una solidarietà automatica nei confronti del rappresentante legale.

Questa modalità operativa, in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.38 c.c., è stata da ultimo ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione nell'ambito della Sentenza n.19486 del 10/09/2009. In tale sede, il giudice di legittimità, preordinandolo alle altre censure presentate dal ricorrente, si è soffermato ad esaminare la validità della presunzione di responsabilità in capo al rappresentante legale derivante dalla semplice titolarità della carica e a prescindere dalla prova che questi abbia effettivamente agito in concreto o meno per conto dell'associazione.

La volontà della Corte di Cassazione di volersi esprimere approfonditamente in relazione alla richiamata

questione, oltre a rappresentare un importante approfondimento interpretativo, si configura anche quale elemento di indirizzo della giurisprudenza, che intende delegittimare l'attività di accertamento automatica e basata su presunzioni. Infatti, nella richiamata interpretazione giurisprudenziale, come pure in diverse pronunce intervenute in materia di accertamenti sintetici da studio di settore, sembra volersi porre l'accento sulla necessità che la pretesa tributaria debba discendere da una indagine approfondita e personale, volta ad individuare oggettivamente l'effettivo debitore fiscale e contestualmente a quantificare con precisi riscontri sostanziali, l'esatta obbligazione nei confronti dell'erario.

Appare ormai evidente e consolidato nell'interpretazione del giudice di legittimità che gli automatismi e le inferenze statistiche, sempre più spesso usate dagli accertatori sia per quantificare la pretesa fiscale, sia per individuare il responsabile della stessa, siano in palese contrasto con i principi dell'ordinamento tributario. Riprendendo le conclusioni della Cassazione in ordine alla responsabilità del rappresentante legale di una associazione non riconosciuta, viene richiamata la disciplina dell'art.38 cod.civ. precedentemente illustrata. Pertanto, secondo la Corte la responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell'ente non può ricondursi neppure parzialmente ad un debito proprio dell'associato, avendo carattere accessorio, seppure non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione.

Tale assunzione determina che l'Ufficio che intenda invocare in giudizio la responsabilità personale ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione non potendosi considerare prova sufficiente l'aver rivestito la carica di rappresentante legale.

Ecco quindi che laddove in sede di accertamento l'Ufficio intenda validamente far valere la responsabilità solidale deve fornire l'effettivo riscontro dell'attività negoziale, elemento questo che determina in capo ai terzi la legittima convinzione di poter fare affidamento sul patrimonio personale oltreché sul fondo comune.

- Il Commento di Sergio Ricci -

Molto spesso le associazioni, anche per un aspetto sia di costi sia di approccio volontaristico, assumono la veste giuridica civilistica di associazione non riconosciuta. In particolare, in questa sede, nell'esaminare la recente sentenza della Corte di Cassazione n.19486 del 10/09/2009, si intende porre particolare attenzione e distinzione tra enti che hanno la personalità giuridica ed enti che non hanno personalità giuridica, in quanto differente può essere il regime sanzionatorio tributario previsto a loro carico ed a carico dei loro amministratori. Conseguentemente diverso nei due casi può essere quindi il potenziale impatto in caso di presenza di debiti e/o obbligazioni contratte dall'associazione ivi comprese le potenziali responsabilità economiche derivanti da un controllo di natura tributaria. Esaminiamo di seguito la fondamentale distinzione prima di entrare nel merito della sentenza,

Ruolo e responsabilità del Consiglio direttivo:

Sulla base di quanto sopra espresso in termini di aspetti sanzionatori di natura fiscale, riportiamo un breve riepilogo delle responsabilità connesse al ruolo di consigliere di un ente associativo senza scopo di lucro. Il tema della responsabilità degli amministratori nei confronti di terzi, che nella nostra fattispecie è il fisco, ha visto per molto tempo contrapporsi opinioni contrastanti.

Oggi sembra, comunque, prevalere l'orientamento che riconosce un principio avente portata generale e riferibile, a tutti gli enti associativi collettivi. Tale principio consiste nell'attribuzione della responsabilità per atto illecito compiuto dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, non solo agli amministratori, ma anche all'ente; pertanto, l'amministratore sarebbe qualificato come organo dell'ente, con la conseguente imputazione dei fatti compiuti dagli amministratori (quali organi dell'ente) nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli amministratori, tuttavia, possono anche essere soggetti (quali amministratori) a responsabilità personale per l'illecito commesso nell'esercizio delle loro funzioni, con particolare attenzione e riferimento per gli enti non profit non aventi personalità giuridica e quindi in particolare per le associazioni non riconosciute.

Sulla base della diversità tra associazione riconosciuta ed associazione non riconosciuta, riportiamo un breve riepilogo delle responsabilità connesse al ruolo di consigliere di un ente associativo in entrambi i casi.

L'unica disposizione diretta e formale contenuta nel cod.civ. in materia di responsabilità degli amministratori delle persone giuridiche diverse dalle società è l'art.18 cod.civ. che stabilisce quanto segue: " Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme sul mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che abbia causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso". E' una norma che riguarda quindi le associazioni riconosciute e che viene solitamente estesa per analogia anche alle associazioni non riconosciute. Solo nel caso in cui quindi l'amministratore abbia arrecato un danno diretto e dimostrabile può essere chiamato a risponderne, in tutti gli altri casi l'associazione riconosciuta risponde con il proprio patrimonio. Il riconoscimento e la registrazione sono dunque indispensabili per evitare la responsabilità personale ed illimitata degli amministratori dell'associazione e degli altri soggetti che agiscono in nome e per conto della medesima.

Invece, per quanto riguarda le associazioni non riconosciute è necessario ricordare che l'art.38 cod.civ. che così recita " Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Quindi per le associazioni non riconosciute, per le obbligazioni assunte dall'associazione stessa, esaurito il fondo comune dell'associazione, possono essere chiamati a rispondere direttamente i soggetti che la rappresentano e che hanno agito in nome e per conto

dell'associazione stessa per i semplici debiti anche senza aver arrecato alcun danno all'associazione. Di conseguenza il presidente ed i consiglieri che solitamente sono i soggetti che assumono tale ruolo devono fare molta attenzione alle obbligazioni che l'associazione non riconosciuta assume o potrebbe assumere, salvo che non riescano a dimostrare che i soggetti diversi svolgano attività di rappresentanza dell'associazione ed abbiano il potere di contrarre obbligazioni e debiti per conto dell'associazione (quindi che abbiano ricevuto un esplicito mandato a compiere delle operazioni in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta medesima, attraverso ad esempio la delega a compiere determinati acquisti o altro). Quindi, come si può vedere, l'ambito delle responsabilità degli amministratori tra associazione riconosciuta ed associazione non riconosciuta è molto diverso e tale aspetto deve essere valutato con attenzione dalla persona fisica che materialmente riveste o rivestirà tale carica, anche ai fini delle relative sanzioni tributarie.

- La Sentenza della Cassazione -

In questo panorama generale sopra esposto è venuta ad inserirsi di recente una importante sentenza in materia tributaria della Corte di Cassazione (Cass.civ.Sez.V,n.19486 del 10/09/2009), Tale sentenza ha posto qualche limite e qualche dubbio alla diretta ed automatica responsabilità dei legali rappresentanti delle associazioni riconosciute in merito alle sanzioni tributarie addebitate agli enti.

Il dettato della sentenza è molto chiaro: non vi può essere assimilazione automatica delle responsabilità solo e per il semplice fatto di rivestire la carica di legale rappresentante, ma l'Amministrazione finanziaria (nella fattispecie) ha il dovere di provare in concreto le responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione medesima e di chi è stato effettivamente l'autore dell'atto illecito oppure dell'irregolarità di natura tributaria.

Infatti, il rilievo mosso dai giudici della Cassazione nei confronti dei giudici tributari della Comm.trib.reg.Veneto (si ricorda, per inciso, che l'associazione ed il legale rappresentante avevano perso sia in primo che in secondo grado nel contenzioso tributario) era l'attento esame, che (a loro avviso) non era stato effettuato in merito all'art.38 cod.civ. Tale esame avrebbe dovuto portare ad analizzare che, non è "tanto la carica rivestita al momento dei fatti, ma l'attività negoziale concretamente svolta da tali soggetti e la circostanza che i terzi abbiano fatto affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio".

Quindi non un'automatica assimilazione di responsabilità tra associazione non riconosciuta e legale rappresentante, quanto piuttosto un attento esame su chi concretamente opera in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta medesima ed un successivo addebito di responsabilità solidali (che pure continuano ad esistere).

Del resto tale principio era stato già più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel corso degli anni. La responsabilità personale e solidale dell'associazione non riconosciuta, di cui all'art.38 cod.civ., non fa riferimento a tutti coloro che, essendo a capo dell'ente, ne assumono man mano la rappresentanza, ma riguarda le persone che abbiano agito in relazione a specifici atti o negozi giuridici, ossia vale in relazione ad attività poste in concreto dalle singole persone in relazione ad attività specifiche poste in essere in nome e per conto dell'associazione.

Questo il punto che ha determinato la sentenza e che pone quindi specifica attenzione, sul versante delle responsabilità, a chi concretamente opera in nome e per conto dell'associazione.

Nel dettaglio "pragmatico" delle obbligazioni tributarie della sentenza, i giudici della Cassazione hanno infine rinviato gli atti ai giudici di merito della Comm.trib.reg.Veneto, affinché provveda ad un nuovo esame della sentenza sul merito delle stesse sanzioni tributarie effettivamente erogate.

Notiziario Fiscale n.16 - C.U. n.54 del 10.3.2011 (s.s. 2010/11)

Cinque per mille - 2011

La **Circolare n.9/E** diffusa il 3-3-2011 ha fissato il calendario degli adempimenti per gli enti che vogliono iscriversi negli elenchi dei possibili destinatari del cinque per mille per l'anno 2011, precisando che anche i soggetti già presenti nelle "liste" dei beneficiari per gli anni precedenti, devono ripetere l'iscrizione. Come nel 2010, il 7 maggio (*anche se quest'anno cade di sabato*) è il termine ultimo per l'iscrizione negli elenchi. La domanda va trasmessa in via telematica usando il software che potrà essere scaricato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione stessa sarà possibile dal 15 marzo 2011 alla suddetta data del 7 maggio 2011.

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno poi tempo fino al 20 maggio 2011 per far correggere eventuali errori di iscrizione rilevati negli elenchi.

La pubblicazione definitiva degli elenchi è prevista per il 25 maggio 2011.

Entro il 30 giugno 2011 i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno visto approvata la domanda di iscrizione, dovranno spedire tramite raccomandata a/r alla Direzione Regionale delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti per essere ammessi al beneficio. La

dichiarazione stessa deve essere redatta sul modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate (*sempre disponibile sul sito internet*) e accompagnata dalla copia di un documento di identità.
Nello stesso termine del 30 giugno 2011, le associazioni sportive dilettantistiche dovranno trasmettere l'autocertificazione all'Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la loro sede legale.

Ricordiamo, infine, che anche per il 2011 i beneficiari del 5 per mille dovranno redigere, entro un anno dall'incasso del contributo, un rendiconto che indichi la destinazione delle somme percepite.
Le associazioni che ricevono più di 20 mila euro devono trasmettere il rendiconto all'amministrazione competente per l'erogazione del contributo.

Notiziario Fiscale n.15 - c.U. n.52 del 24.2.2011 (s.s. 2010/11)

La certificazione dei compensi

Si comunica che entro il 28 febbraio 2011 le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a rilasciare ai soggetti percipienti, le seguenti certificazioni:

a) certificazioni delle ritenute operate e versate nella qualità di sostituto d'imposta, relativamente ai compensi e alle somme corrisposti durante l'anno 2010 per prestazioni di lavoro autonomo (notai, avvocati, commercialisti e altri professionisti, collaboratori e prestatori occasionali);

b) certificazioni dei compensi corrisposti, sempre nell'anno 2010, per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (tecnici e giocatori) e per collaborazioni coordinate e continuative aventi per oggetto prestazioni di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, di cui all'art.67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. anche se rientranti nella fascia di esenzione di 7.500 euro.

Detti documenti sono propedeutici per la compilazione del Mod.770/11 semplificato cui sono tenute le società ed associazioni sportive dilettantistiche; ricordiamo che detto Mod:770/11 deve essere trasmesso per via telematica entro il 31 luglio 2011 (salvo proroghe) e che l'obbligo di presentazione compete **anche se non è stata operata alcuna ritenuta**, essendo stati i compensi corrisposti a ciascun soggetto di importo inferiore a 7.500 euro.

Notiziario Fiscale n.14 - c.U. n.49 del 10.2.2011 (s.s. 2010/11)

Contratti di pubblicità/sponsorizzazione - Competenza temporale della spesa

Richiamando i suggerimenti forniti nella nostra precedente comunicazione avente come oggetto "Contratti di pubblicità/sponsorizzazione anno 2011" in merito alla opportunità di procedere alla stipula dei relativi contratti con l'apposizione del timbro postale per data certa, con la presente nota intendiamo fornire ulteriori informazioni in merito alla "competenza temporale" di tali spese da parte del soggetto che riceve detto servizio. Ricordato che l'art.108 comma 2 del T.U.I.R. recita testualmente "le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi", il problema si pone in presenza di contratto che prevede la prestazione pubblicitaria o di sponsorizzazione per un periodo che abbraccia due esercizi e, quindi, due periodi d'imposta (ad es. stagione sportiva 2010-2011). Al riguardo, la norma di comportamento dell'Associazione Dottori Commercialisti stabilisce che le spese di pubblicità o sponsorizzazione " a cavallo " di due esercizi (nel caso 2010-2011),devono essere ripartiti tra i medesimi con il criterio del "pro-rata temporis".

Per cui, lo sponsor o la ditta inserzionista può dedursi l'importo indicato nella fattura emessa dall'associazione, in misura proporzionale in ciascuno dei due periodi d'imposta indicati sul documento.

Qualora l'intendimento/necessità dello sponsor o della ditta inserzionista fosse quello di detrarre l'intera somma concordata in un unico periodo d'imposta, è necessario precisare, prima sul contratto e poi sulla fattura, come periodo di riferimento della prestazione , l'anno (es.anno2010) in luogo della dicitura "stagione sportiva 2010-2011".

Pur essendo, questo, un aspetto che riguarda esclusivamente la ditta sponsor o inserzionista, sarebbe opportuno che l'associazione manifestasse tutta la propria disponibilità e collaborazione stabilendo, di comune accordo con il cliente, l'esatta dicitura da riportare sui documenti.

Ciò, oltre a corrispondere e soddisfare le esigenze del cliente, favorirebbe un più corretto e proficuo rapporto tra associazione e cliente stesso.

Notiziario Fiscale n.13 - del 30.1.2011 (s.s. 2010/11)

Mod.EAS - Termini e modalità di presentazione

Va innanzitutto ricordato che le associazioni di nuova costituzione devono, entro 60 giorni dalla data di costituzione, compilare e trasmettere il Mod.EAS, cioè il questionario ideato per fornire all'Agenzia delle Entrate dati e notizie ai fini fiscali, così come previsto dall'art.30 del D.L. 29/11/2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla Legge 28/01/2009, n.2.

Va altresì ricordato che tale incombenza non grava con scadenza annuale per cui le associazioni che hanno già a suo tempo ottemperato all'invio di detto modello dovranno nuovamente inviare il modello stesso, entro il 31 marzo dell'anno successivo, **SOLO** e **QUALORA** alcuni dei dati precedentemente dichiarati siano variati, precisando però al riguardo che **NON** devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:

- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte del modello, punto n.20);
- il costo sostenuto per messaggi pubblicitari (punto n.21);
- l'ammontare delle entrate (punto n.23)
- il numero dei soci e/o associati dell'associazione (punto n.24);
- l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto n.30);
- l'ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto n.31);
- numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (punto n.33).

Inoltre, con la Risoluzione n.125/E del 6 dicembre 2010 l'Agenzia delle Entrate esonera gli enti associativi dall'invio di un nuovo modello EAS nell'ipotesi in cui siano variati i dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate attraverso il Mod. AA5/6 per le associazioni **prive** di Partita Iva o il Mod. AA7/10 per le associazioni **in possesso** di Partita Iva.

Informiamo inoltre che il D.L. n.225/2010 (cosiddetto "milleproroghe") ha riaperto i termini per compilare e inviare il Mod.EAS fissando al **31 marzo 2011** il termine che era scaduto il 31/12/2009.

Tale riapertura di termine riguarda, quindi, tutti gli enti associativi, sia di quelli già costituiti al 02/11/2009, sia di quelli costituitisi dopo tale data e che non avevano effettuato la comunicazione entro il 31/12/2009 oppure entro 60 giorni dalla loro costituzione. Anzi, la riapertura per l'invio rimetterà in gioco tutte le associazioni costituite fino al 30/01/2011 (ovvero sino a 60 giorni prima del 31/03/2011).

Va inoltre riferito che il suddetto decreto milleproroghe prevede anche la possibilità di differire ulteriormente al 31 dicembre 2011 il termine già fissato al 31 marzo 2011. Ma per questo ulteriore differimento di termini dovrebbe essere emanato un apposito D.P.C.M.

Vogliamo infine ricordare che la mancata comunicazione di variazione dei dati entro il 31 marzo 2011 comporta per l'associazione la **perdita delle agevolazioni fiscali** e tale inadempienza non è sanabile a mezzo di ravvedimento operoso in quanto trattasi di una comunicazione e non di una dichiarazione.

Notiziario Fiscale n.12 - C.U. n.40 del 13.1.2011 (s.s. 2010/11)

Oggetto: Contratti di pubblicità/sponsorizzazione anno 2011

Richiamiamo l'attenzione delle nostre società affiliate sul contenuto del **Quesito n.1** presente all'interno dello "Sportello Fiscale" del nostro sito, alla Sezione "FAQ-Domande e risposte", avente per oggetto i contratti di pubblicità e sponsorizzazione.

Nel rimandarVi ad una attenta lettura del suddetto quesito n.1, Vi suggeriamo di procedere, da subito, alla redazione dei contratti con le ditte inserzioniste o sponsor alle quali ritenete di dover emettere fattura nel corso dell'anno 2011, riportando sul contratto stesso la seguente dicitura: "si richiede l'apposizione del timbro postale per data certa sul presente documento costituito da n. ... pagine".

A questo punto, dopo aver datato e sottoscritto il contratto, applicare un francobollo da euro 0,60 accanto alla suddetta dicitura e richiedere all'Ufficio Postale l'apposizione del timbro. Tale procedura consentirà di risparmiare il costo di registrazione di ciascun contratto.

Suggeriamo, infine, di completare l'intera operazione sopra descritta entro il più breve tempo possibile e, comunque, di non andare oltre il mese di gennaio 2011.

Notiziario Fiscale n.11 - C.U. n.31 del 9.12.2010 (s.s. 2010/11)

Oggetto: ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

La responsabilità personale e solidale degli amministratori

Riteniamo interessante riportare gli interventi di Guido Martinelli e Francesco Scrivano pubblicati sulla rivista "Enti non profit" di giugno 2010 sull'importante argomento riguardante "la responsabilità personale e solidale degli amministratori nelle associazioni non riconosciute".

Gli interventi stessi sono susseguenti ad un quesito inviato dal Presidente del Collegio dei Revisori del nostro Comitato all' Avv. Martinelli per il tramite della suddetta rivista "Enti non profit" Ipsoa. (il testo del quesito è consultabile sul sito del Comitato alla rubrica "Sportello fiscale" – quesito n. 18).

- Associazioni riconosciute e non riconosciute -

In tema di associazioni, la principale tematica giuridica dibattuta dalla dottrina è la ricostruzione dei caratteri distintivi fra gli enti così detti riconosciuti quali persone giuridiche (artt.11-35 C.C.) e quelli così detti non riconosciuti (artt.36-38 C.C.).

Chiarito che la condizione giuridica delle associazioni non riconosciute è per molti aspetti parificata a quella delle riconosciute, ed infatti è constatazione ormai generale che alle prime compete, come alle seconde, la qualità di soggetti di diritto distinti dalle persone dei membri, si deve immediatamente considerare come per tali tipologie di associazioni (e cioè le "non riconosciute" che, in pratica, rappresentano la stragrande maggioranza degli enti sportivi dilettantistici) delle obbligazioni sociali assunte dai legali rappresentanti risponda, personalmente e solidalmente, oltre che l'associazione con il suo fondo patrimoniale, anche la persona che ha agito in nome e per conto del sodalizio (art.38 C.C.).

- Obbligazione tributaria -

L'obbligazione tributaria –ex lege – è perfettamente sussumibile (riconducibile) nello spettro normativo di cui all'art. 38 cc cfr. Cass. Civ. Sez. Trib., sentenza 12/03/2007, n. 5746, secondo la cui massima: "In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cc, in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente; ciò non esclude, peraltro, che per i debiti di imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali, alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino 12/07/2002).

La regola trova quotidiana applicazione in tutti i casi in cui un credito tributario, cristallizzato a fronte del passaggio in giudicato di una sentenza resa in un processo instaurato dall'associazione contro l'avviso di accertamento prima notificato in proprio (in persona del legale rappresentante pro-tempore), venga posto in esecuzione dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del sodalizio ma il fondo patrimoniale di quest'ultimo risulti incapiente.

In un simile caso di specie, ci si domanda se sia sufficiente, per aggredire il patrimonio personale del singolo soggetto che ha agito, notificare nuovamente la sola cartella di pagamento in proprio al legale rappresentante dell'ente, onde porre in esecuzione il titolo ottenuto all'esito del processo direttamente contro il patrimonio del singolo amministratore; ovvero se sia necessario rivolgere la medesima pretesa tributaria in proprio al legale rappresentante, notificandogli un nuovo avviso d'accertamento e pertanto facendo ripartire da capo il processo. La domanda, va detto con estrema chiarezza, sconta risposta decisamente affermativa qualora l'associazione (ma si tratta di una percentuale di casi assai poco frequenti) oltre al Presidente-legale rappresentante della stessa, si sia dotata di ulteriori amministratori delegati a svolgere determinati affari.

In questo caso l'elevato tasso di spersonalizzazione fra il soggetto agente in concreto ed il sodalizio rappresentato impone, di fatto, di verificare se, e nel caso quanto, la persona che concretamente ha condotto l'affare da cui è sorta l'obbligazione sia in realtà responsabile per il debito da essa scaturito.

Pertanto, se l'avviso d'accertamento è stato notificato alla sola associazione, ed il processo conseguentemente instaurato sia stato impostato sul contraddittorio Fisco-Associazione (in persona del legale rappresentante pro-tempore ex art. 36 c.c. e 75, comma 3 Codice procedura civile il quale, magari, non ha nemmeno firmato le dichiarazioni tributarie), non vi è alcun dubbio che il patrimonio personale del legale rappresentante in questione non sia in alcun modo aggredibile dall'Amministrazione Finanziaria.

- Rappresentante legale persona fisica -

Al medesimo quesito, tuttavia, la risposta è più incerta (ma se ne anticipa il tenore comunque affermativo) qualora il legale rappresentante dell'associazione sia una sola persona; normalmente si tratta del Presidente del sodalizio, il quale si occupa, assumendola integralmente sulle proprie spalle, della gestione dell'associazione, e quindi provvede a firmare le deleghe al commercialista, a siglare le rispettive dichiarazioni tributarie ed i bilanci, ad aprire il conto in banca, a disporre i rispettivi pagamenti tramite modello F 24 e così via.

In un simile frangente, l'immedesimazione fra soggetto che sta in giudizio per l'associazione e soggetto che ha in concreto agito nei confronti del Fisco, causando quell'attività per cui la stessa Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di accertare l'ente e da cui è scaturito il debito tributario, è tale da condurre ad un ragionamento che "corre sul filo del rasoio".

Si potrebbe, infatti, ritenere, incappando in errore quanto segue: il signor Tizio, legale rappresentante e Presidente dell'associazione sportiva "X", ha firmato le dichiarazioni tributarie, nonché i contratti considerati in seguito dall'Amministrazione Finanziaria quali fonti di evasione/elusione della fattispecie obbligatoria d'imposta. L'associazione sta in giudizio per il tramite dello stesso sig. Tizio.

Pertanto, essendo questi fisicamente presente al processo, ed avendo egli agito anche in prima persona, è lo stesso ad essere responsabile dei debiti che la sua condotta ha prodotto, se è vero che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione (il sig. Tizio), i terzi (il Fisco) possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma "delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito (il sig. Tizio) in nome e per conto dell'associazione".

- Responsabilità solidale -

Nessun dubbio può sussistere, essendo l'obbligazione della quale si sta parlando solidale, attorno al fatto che il creditore della stessa può scegliere a suo piacimento il soggetto verso cui rivolgere le rispettive pretese, e ciò senza doversi giustificare di fronte agli occhi dell'altro debitore, meno solvente o meno garantito. Il favor creditoris (privilegio del creditore), in tal caso, è bilanciato dalla possibilità di attivare le conseguenti ed interne rivalse fra i debitori solidali (art. 1299 del c.c.).

La solidarietà dell'obbligazione in questione "va a braccetto" con la personalità della stessa e, quindi, nel caso che ora si studia, essa può sussistere nei confronti del legale rappresentante fisicamente in giudizio ex art. 36 c.c. qualora sia dimostrato che egli stesso abbia impegnato l'associazione eludendo egli stesso la normativa fiscale.

Che tale obbligazione, poi, abbia natura fideiussoria, ovvero di debito proprio, poco interessa il frangente pratico che il quesito sopra posto involge.

Escluso che il creditore abbia il dovere di escutere in via principale il fondo comune dell'ente (ciò che comunque avviene nella prassi, ove gli avvisi d'accertamento sono usualmente notificati solo all'associazione, e mai proprio agli amministratori) l'essere obbligati per debito proprio, oppure per debito altrui, nulla toglie al carattere personale della responsabilità del soggetto in seguito escutato, che deve comunque sussistere.

Anche in caso di fideiussione conformemente alla legge, la responsabilità dell'associazione deriva da fatti ed atti posti in essere direttamente, e quindi personalmente, da una persona fisica, agente in concreto.

Il nocciolo della questione è proprio questo.

L'elemento che deve attirare l'attenzione degli amministratori di associazioni non riconosciute è il soccorso che sono chiamati ad operare, dalla legge, nei confronti di un fondo comune insufficiente, laddove è ben vero che il soddisfacimento dei creditori passa obbligatoriamente per il patrimonio dell'ente: ma è cocente verità legislativa che questo possa costituire un'anticamera per la responsabilità personale degli amministratori, o comunque di quanti hanno agito per l'associazione. Ma questa personale responsabilità deve sussistere in concreto e non certo in termini formali perché si possa escutere il patrimonio dei singoli amministratori e non il fondo comune. Pertanto, facendo riferimento al quesito sopra posto, se è vero che il livello di immedesimazione fra Presidente del sodalizio e sodalizio stesso pare cos' penetrante da far passare in secondo piano la necessità di instaurare un contraddittorio, oltre che con l'associazione, anche con il singolo Presidente (che ha agito e che può essere tenuto a rispondere delle obbligazioni dell'ente stesso), una simile conclusione pare a chi scrive profondamente errata e ciò non solo sul frangente del diritto processuale, ma anche, e soprattutto, di quello sostanziale.

La responsabilità del legale rappresentante -

Assurge oggi a rango di principio generale del diritto che le associazioni non riconosciute adoperino i propri rappresentanti per stare in giudizio e per acquistare diritti o assumere obbligazioni, il tutto in nome e per conto dell'associazione e non dei singoli associati: per questo non è improprio dire che l'ente mette la sua stessa esistenza nelle mani dei legali rappresentanti, che lo personificano, che ne portano la veste.

Legali rappresentanti, questi ultimi, che personificano come detto l'associazione, che figurativamente divengono la sua mente, ne rappresentano il braccio operativo, ma che rimangono pur sempre distinti dalla stessa e, pertanto, passibili di rispondere dei debiti che l'associazione ha assunto per loro tramite soltanto a fronte di un accertamento concreto della rispettiva personalità della rispettiva responsabilità.

Ed è proprio da tale assunto che discende, a guisa di causa-effetto, il principio secondo cui la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non sia collegata alla

mera titolarità della rappresentanza ma all'attività effettivamente svolta e risolvendosi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'associazione ed i terzi.

Pertanto, chi invoca in giudizio tale responsabilità deve dare piena prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione stessa non essendo sufficiente la sola e mera prova in ordine alla carica rivestita, ciò non costituendo alcuna logica dimostrazione, e quindi dimostrazione degna di essere considerata conforme a diritto, della personalità della responsabilità del legale rappresentante

Che tale responsabilità debba sussistere in termini personali, affinché il patrimonio privato del legale rappresentante possa essere messo in esecuzione, non è un dato su cui possa oggi sussistere alcun dubbio, pena l'evidente travisamento del disposto costituzionale a mente del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta in base alla legge.

Ed è proprio la legge che consente, in tale specifico frangente, di aggredire un patrimonio di un soggetto distinto da quello dell'associazione; ma ciò non può che avvenire all'esito di un regolare processo, in cui il soggetto in questione sia messo nella giuridica condizione di contrattaccare alle pretese altrui e, quindi, di difendersi nel contraddittorio fra le parti governato da un giudice terzo e imparziale.

Pare corretto allora l'assunto a mente del quale la mera titolarità della rappresentanza non è fonte di alcuna responsabilità e che la sentenza resa solo nei confronti dell'associazione non possa incidere sul patrimonio del rappresentante a meno che non si provi un suo personale coinvolgimento nei fatti fonte di obbligazione.

- Accertamento della responsabilità del legale rappresentante -

La sostanza della fattispecie in questione, allora, trova brillante attuazione nell'attuale ordinamento del processo italiano, tanto civile quanto tributario, il quale non contempla, in alcuna forma, che un soggetto possa essere condannato se non ha preso formalmente e sostanzialmente parte al processo stesso, all'esito del quale è stata emanata la relativa sentenza di condanna. In altre parole, se è vero che la responsabilità del legale rappresentante dell'associazione è personale e non meramente sussidiaria, è in primo luogo un principio di simmetria, di logica, oltre che di civiltà giuridica, ad imporre che questa responsabilità vada accertata da un giudice terzo ed imparziale, all'interno di una dinamica processuale in cui il soggetto legittimato passivo sia chiamato personalmente e non quale semplice rappresentante di un altro soggetto (l'associazione).

Solo la notificazione dell'avviso di accertamento in proprio al Presidente, oltre che all'associazione in persona dello stesso, consentirà a quest'ultimo di potersi correttamente difendere dalle pretese dell'Amministrazione Finanziaria, onde poter dimostrare che **gli atti compiuti dall'associazione per il tramite del suo operato e della sua intercessione, anche se elusivi, non sono comunque dipesi da una personale volontà di porsi in contrasto con la normativa tributaria di riferimento.**

Non è quindi corretto ritenere, solo perché il Presidente sta in giudizio per l'associazione, che egli sia direttamente responsabile per gli atti compiuti, e ciò per il solo fatto che egli abbia, di fatto, costituito il braccio operativo dell'ente, incaricando intermediari, delegando un commercialista e fisicamente pagando un modello F24.

- Concreto svolgimento dell'attività negoziale -

E se il Presidente dell'Associazione avesse fatto risultare il proprio dissenso all'operazione, poi tacciata di abusività (elusività !) dall'Amministrazione finanziaria, per il tramite di regolare, e verbalizzata, discussione assembleare, terminata con una altrettanto regolare e democratica votazione al fine di procedere in senso opposto rispetto a quanto sostenuto dal Presidente stesso? Certo, in quel caso, il non ottemperare al volere dell'assemblea metterebbe a rischio il successivo operato del legale rappresentante, che potrebbe essere reso destinatario persino di un'azione sociale di responsabilità.

Ma, altresì, certamente l'avervi ottemperato, seppur avendo esposto regolarmente in assemblea la rispettiva contrarietà all'operazione, rischierebbe di pregiudicare in termini ingiusti e non conformi alla Costituzione (art.24) il patrimonio dello stesso Presidente, qualora fosse vero che, una volta condannata l'associazione dal giudice tributario senza che sia stata constatata personalmente la responsabilità del soggetto che ha agito, quest'ultimo possa, sulla base di una illogica ed errata estensione degli effetti sfavorevoli del giudicato, veder sottoposto a pignoramento il proprio personale patrimonio proprio a fronte di una serie di operazioni che egli stesso non avrebbe mai personalmente compiuto, e che anzi aveva sconsigliato.

Non vale neanche la pena di rammentare come un simile modo di procedere si porrebbe in vibrante contrasto con i principi tesi a garantire un processo giusto, equo, retto da un giudice terzo ed imparziale, in contraddittorio fra (tutte) le parti regolarmente chiamate o comunque intervenute.

E che tale conclusione sia corretta pare suggellato persino dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (**Cass. Civile, Sez.Trib. sentenza 10/09/2009 n.19486 e Cass. Civ. Sez.I, sentenza 18/01/2008 n.977**) che, studiando un caso analogo, è pervenuta alle medesime nostre conclusioni.

Costituisce quindi un principio del diritto attuale quello secondo cui la mera titolarità della rappresentanza non è fonte automatica e sussidiaria di responsabilità: la sentenza resa solo nei confronti dell'associazione non incide sul patrimonio del rappresentante a meno che non si provi, tramite notificazione in proprio dell'avviso d'accertamento e quindi all'esito di regolare processo, la personalità della responsabilità del soggetto in questione, non consentendo dunque la norma trasfusa nell'art.38 del codice civile l'applicazione di alcun principio di responsabilità sussidiaria o comunque accessoria.

A margine dei su riportati scritti dell'Avv. Martinelli e Scrivano ed a riguardo della sentenza n. 19486 della Corte di Cassazione vogliamo sintetizzare il contenuto della stessa riepilogandone i seguenti aspetti:

1) **Oggetto della sentenza:**

Si applica anche ai debiti tributari il principio secondo cui la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell'associazione, ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito. Pertanto, la responsabilità del legale rappresentante dell'associazione deve essere accertata con regolare processo e non è legittimo porre in esecuzione una sentenza, a seguito di avviso di accertamento, resa nei confronti dell'associazione non riconosciuta e non direttamente del singolo amministratore, verso il patrimonio personale di quest'ultimo.

2) **Natura della responsabilità:**

La sentenza resa solo nei confronti dell'associazione non riconosciuta non incide sul patrimonio del rappresentante a meno che non si provi, all'esito di regolare processo, la personalità della responsabilità del soggetto in questione. La mera titolarità della rappresentanza, infatti, non è fonte automatica e sussidiaria di responsabilità.

3) **Soluzioni operative – avviso di accertamento:**

Solo la notificazione dell'avviso d'accertamento in proprio all'amministratore, oltre che all'associazione in persona dello stesso, consente a quest'ultimo di potersi correttamente difendere dalle pretese dell'Amministrazione finanziaria, onde poter dimostrare che gli atti compiuti dall'associazione attraverso il suo operato, anche se elusivi, non sono comunque dipesi da una personale volontà d' porsi in contrasto con la normativa tributaria di riferimento.

Notiziario Fiscale n.10 - del 1.9.2010 (s.s. 2010/11)

Oggetto: Associazioni sportive dilettantistiche senza riconoscimento giuridico: responsabilità personale e solidale degli amministratori - Corte di Cassazione : Sentenza n.19486 del 10 settembre 2009

Riteniamo interessante, oltre che utile, riportare il testo letterale della Sentenza della Corte di Cassazione che ha trattato il problema della responsabilità degli amministratori nelle a.s.d.

FATTO

a seguito di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza presso l'Associazione sportiva (omissis), l'Ufficio Iva di Padova accertava induttivamente per l'anno 1992 un debito d'imposta di lire 66.346.000, oltre interessi e sanzioni, essendo stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e riscontrata l'emissione di una fattura riconducibile ad operazioni inesistenti nei confronti della società ::::::::::: per un importo di lire 300.000.000.

Avverso detto atto presentava ricorso innanzi alla C.T.P. di Padova il Sig. S.E., ex rappresentante legale dell'Associazione, per la propria responsabilità personale, chiedendo, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, l'annullamento dell'atto per carenza di motivazione e rinvio ad atti non conosciuti dalla contribuente associazione, per non essere stati riconosciuti i benefici fiscali del regime speciale in violazione della Legge n.398 del 1991, art.1, per infondatezza, violazione di legge e mancanza di prova in ordine alla sussistenza di operazioni inesistenti. Resisteva l'Ufficio, sostenendo la legittimità del suo operato.

La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso, confermando, però, la legittimità dell'avviso di accertamento parziale e ritenendo non applicabile il regime fiscale della L. n.398/1991, in quanto non era stata esercitata l'opzione prevista dall'art.1 ed era stato superato il limite reddituale indicato, ritenuti di natura commerciale. Sosteneva, inoltre, non determinante il giudizio, contenuto del p.v.c., sull'asserita inesistenza delle operazioni di cui alle fatture, stante il disposto del D.P.R.N.633 del 1972, art.21, comma 7, e la mancanza di prova contraria del contribuente. Affermava, infine, la responsabilità dello stesso ex art.38 c.c.

Impugnava il contribuente, reiterando le censure di primo grado e contestando, in particolare, la ritenuta congruità della motivazione dell'atto impugnato e la mancata applicazione della L.N.398/1991, in violazione della Legge n.342 del 2000, art.4, la supposta natura commerciale delle sponsorizzazioni, la confermata inesistenza delle operazioni di cui alle fatture contestate e la propria responsabilità ex art.38 c.c.

La C.T.R. del Veneto confermava la sentenza di primo grado.

Avverso detta decisione S.E. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

DIRITTO

Con il primo motivo il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R.n.633/1972, artt.56 e 63 e art.2729 c.c., in ordine alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ed al procedimento induttivo utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria nonché contraddittoria motivazione per avere la C.T.R. ritenuto sufficientemente motivato l'avviso impugnato, basato su atti richiamati nel p.v.c. della Guardia di finanza ma non allegati né mai prodotti in giudizio, quindi, non conosciuti né conoscibili dal contribuente, quali un processo verbale redatto in capo al soggetto utilizzatore delle fatture.

Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione della Legge n.398 del 1991, D.P.R. n.442 del 1997, art.1 e Legge n.342 del 2000 art.4, per avere la C.T.R., erroneamente ritenuto che fosse necessaria una espressa opzione per adire alle agevolazioni di cui alla L. n.398/1991,art.1, mentre per il disposto del D.P.R. n.442/1997,art.1, qualificato come norma interpretativa dalla L.n.342 del 2000, art.4 e, quindi, applicabile anche ai comportamenti anteriori alla sua entrata in vigore, tale opzione poteva essere dedotta anche per acta conclusiva (ovverossia, comportamento conclusente).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 99 c.p.c., Legge n.398/1991,art.1, D.P.R. n.917 del 1986, artt.53, 108 e 111, D.P.R. n:633/1972, art.63 e D.Lgs. n.546 del 1992, art.7, nonché contraddittoria motivazione per avere la C.T.R., ai fini del computo del plafond, per usufruire delle agevolazioni ex L.n.398, compreso nei ricavi anche gli introiti da sponsorizzazione, mentre tale attività avrebbe dovuto essere distinta dalla prestazione di pubblicità commerciale in considerazione anche di quanto contenuto nella circolare n.1 del 11.2.1992 che afferma di non potere essere considerati ricavi i proventi D.P.R. 22/12/1986, n.917, ex art.53 (T.U.I.R.) di natura non commerciale in relazione all'attività svolta da associazioni sportive così come i proventi di cui al D.P.R. 22/12/1986 n.917, art.108, ultima parte (T.U.I.R.). Contesta, inoltre, la parte ricorrente il fatto che la C.T.R., pur ritenendo non raggiunta la prova sull'effettiva esistenza delle operazioni relative alla fattura de qua, sulla base delle testimonianze degli atleti e di atti tutti non prodotti in giudizio, abbia comunque calcolato ugualmente l'introito come esistente facendo riferimento al disposto del D.P.R. n.633/1972, art.21, senza dare conto di avere esaminato le eccezioni dell'appellante.

Con l'ultimo motivo, infine, si lamenta la ritenuta sussistenza della responsabilità ex art.38 c.c., del rappresentante legale dell'epoca per la semplice titolarità della carica ed a prescindere dalla prova che lo stesso avesse agito in concreto o meno per conto dell'associazione. Eccepisce ancora la mancata risposta della C.T.R. alla richiesta avanzata dal ricorrente della norma di cui al D.P.R. n.602 del 1972, art.98, quale norma applicabile alla fattispecie, più favorevole del successivo regime previsto dal D.Lgs. n.472 del 1997.

Occorre esaminare preliminarmente il quarto motivo, in quanto preordinato alle altre censure sia da un punto di vista logico che giuridico.

E' principio più volte affermato da questa Corte di legittimità e, nella specie, il Collegio non ritiene che sussistano ragioni per discostarsene, quello secondo cui: "La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art.38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione (cass. civ. sentt. nn. 5089 del 1998, n.8919 del 2004), non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr., ex multis, Cass. civ. sentt. nn. 2471 del 2000, 26290 del 2007 e, recentemente, n.25748 del 2008).

Nella specie la C.T.R., così come la C.T.P., invece, con ragionamento diametralmente opposto a quello del principio di diritto sopra espresso, ha affermato la responsabilità di S.E., rappresentante legale dell'associazione all'epoca dell'accertamento de qua, deducendo che a questi, in virtù della carica rivestita nell'associazione " non può che far capo l'attività negoziale della stessa e non vale affermare un inesistente obbligo di prova sull'esercizio in concreto di detta attività, dovendosi piuttosto, nella negativa, dimostrare con concreti elementi il fatto che il contribuente non abbia svolto, per l'associazione in argomento, l'attività negoziale posta a base dell'accertamento.

In tal modo, i giudici della C.T.R. hanno mostrato di non conoscere, e conseguentemente non hanno applicato, l'insegnamento di questa Corte, per il quale, come sopra detto, ciò che rileva, ai fini della responsabilità di cui all'art.38 c.c., non è tanto la carica rivestita al momento dei fatti, ma l'attività negoziale concretamente svolta da tali soggetti e la circostanza che i terzi abbiano fatto affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio (cfr. Cass. civ. sentt. nn. 26290 del 2007, 718 del 2006, 455 del 2005, 5089 del 1998; v. anche n.1227 del 1997).

Tutto ciò premesso dichiarati assorbiti i restanti motivi ed ogni altra eventuale censura, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regola iuris diversa, deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della C.T.R. del Veneto, che provvederà ad un nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto sopraespresso. La stessa C.T.R. si occuperà anche del governo delle spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Veneto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009.
Codice Civile (1942) ART.38

Notiziario Fiscale n.9 - C.U. n.1 del 1.7.2010 (s.s. 2010/11)

Oggetto: Spese di pubblicità e sponsorizzazione

Richiamiamo l'attenzione delle nostre società affiliate sul contenuto della Risoluzione n.57/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 23/06/2010 riguardante la deducibilità dal reddito d'impresa delle somme erogate per "prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione" a favore di associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all'importo annuo di € 200.000 fissato dall'art.90, comma 8, della Legge n.289/2002.

Detta Risoluzione chiarisce che " tutte" le somme erogate dalle imprese inserzioniste o sponsor costituiscono, in ogni caso, spese di pubblicità integralmente deducibili dal reddito d'impresa precisando, appunto, che la somma eccedente il suddetto limite di € 200.000 sarà comunque deducibile da parte del soggetto erogante nel rispetto delle norme previste dall'art.108, comma 2, del T.U.I.R. e purché sussistano le seguenti condizioni:

- i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione della immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario (a.s.d.) della medesima erogazione.

Le suddette condizioni riassumono i principi che l'art.109 del T.U.I.R. sancisce ed in base ai quali viene sostanzialmente ribadito che la deduzione è possibile solo se vengono soddisfatti i requisiti della " competenza," della "certezza dell'esistenza del costo", dell'oggettiva "determinabilità" dell'ammontare della spesa e della sua " inerenza" ad attività o a beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

A nostro parere il contenuto della suddetta Risoluzione rappresenta una novità positiva per il mondo sportivo dilettantistico verso il quale potrebbe così verificarsi un auspicabile maggior afflusso di fondi utili per far fronte alle esigenze finanziarie sempre più rilevanti.

Notiziario Fiscale n.8 - C.U. n.54 del 25.3.2010 (s.s. 2009/10)

Oggetto: Dichiarazione redditi - Presentazione Modello Unico bilancio chiuso al 30/06/2009

Nel ricordare che l'art.42 comma 7-ter della Legge n.14 del 27/02/2009 ha differito i termini di presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi modificando i precedenti termini stabiliti dal D.P.R. n.322 del 22/07/1998, Vi precisiamo che le società/associazioni che hanno chiuso il proprio esercizio sociale al 30/06/2009, devono trasmettere il Modello Unico della dichiarazione dei redditi "entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta" (il termine precedente era stabilito in sette mesi) e, cioè, entro il 31 marzo 2010.

Vi precisiamo, altresì, che i termini di versamento delle eventuali imposte a debito non sono stati variati e, quindi, per i suddetti soggetti, tali termini rimangono fissati al 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta e cioè al 16/12/2009.

Notiziario Fiscale n.7 - C.U. n.46 del 25.2.2010 (s.s. 2009/10)

Oggetto: Certificazione sostituti d'imposta anno 2009 – (Art.4 del D.P.R. 22/07/1998, n.322)

Si comunica che entro il 28/02/2010 le associazioni sportive dilettantistiche devono consegnare ai soggetti interessati la certificazione relativa ai compensi corrisposti dal 01/01/2009 al 31/12/2009 con l'indicazione delle eventuali ritenute d'acconto operate.

Precisiamo che le società affiliate dovranno consegnare tale certificazione ai seguenti soggetti:

- giocatori e tecnici per i compensi loro corrisposti (di qualunque ammontare essi siano);
- lavoratori autonomi/professionisti (commercialisti, consulenti, legali, ecc) per eventuali fatture o parcelle pagate.

Precisiamo, altresì, che detti documenti sono propedeutici per la compilazione del Modello 770/10; argomento, questo, su cui torneremo con apposito notiziario per comunicare sia il termine di presentazione e sia le modalità di compilazione.

Sin da ora teniamo comunque a precisare che l'obbligo della presentazione di detto modello compete a tutte quelle società che hanno corrisposto, nel corso del 2009, compensi/rimborsi a giocatori e allenatori pur se di importo inferiore ad € 7.500 per ciascun soggetto.

Notiziario Fiscale n.6 - C.U. n.43 del 11.2.2010 (s.s. 2009/10)

Oggetto: Comunicazione Annuale dei dati IVA

Si ricorda che il 28/2/2010 (prorogato al 1/3/2010) scade il termine per l'invio telematico della "Comunicazione annuale dei dati IVA per l'anno 2009".

Si precisa che da tale adempimento:

- Sono esonerate le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge n.398/1991;
- Sono obbligate le associazioni sportive dilettantistiche che operano in regime ordinario.

Notiziario Fiscale n.5 - C.U. n.40 del 28.1.2010 (s.s. 2009/10)

Oggetto: IVA 4° TRIMESTRE 2009

Ricordiamo alle nostre società affiliate che il 16/02/2010 scade il termine per il pagamento dell'IVA dovuta relativa al 4° trimestre 2009.

Precisiamo che le società in regime 398/91 devono indicare sul Mod. F24 il codice tributo 6034 e come anno di riferimento 2009, senza applicare la maggiorazione dell'1%.

Le società che operano in regime ordinario (e cioè al di fuori della Legge 398/91) dovranno versare l'IVA relativa al 4° trimestre 2009 entro il 16/03/2010 indicando il codice tributo 6099, sottraendo dall'IVA dovuta l'importo eventualmente versato in acconto entro il 28/12/2009 ed applicando la maggiorazione dell'1%.

Notiziario Fiscale n.4 - C.U. n.39 del 21.1.2010 (s.s. 2009/10)

Oggetto : dichiarazione redditi e IRAP – Società con esercizio sociale chiuso al 30.06.2009

Ricordiamo che le Associazioni e Società Sportive con esercizio sociale chiuso al 30.06.2009 devono trasmettere , in via telematica , il modello UNICO / ENC e il modello IRAP, entro il 30.01.2010 .

Cogliamo l'occasione per ricordare anche le scadenze e i codici tributo da riportare sul Mod. F24 per il pagamento delle eventuali imposte a debito :

16. 12. 2009 (termine già scaduto)
- saldo IRES 2008 – codice tributo 2003
- 1° acconto IRES 2009 – codice tributo 2001
- saldo IRAP 2008 – codice tributo 3800
- 1° acconto IRAP 2009 – codice tributo 3812

30.05.2010
- 2° acconto IRES 2009 – codice tributo 2002
- 2° acconto IRAP 2009 – codice tributo 3813

Ricordiamo , infine , che eventuali ritardi di pagamento si possono regolarizzare avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Notiziario Fiscale n.3 - C.U. n.31 del 17.12.2009 (s.s. 2009/10)

Oggetto: Modello EAS – Proroga al 31/12/2009

L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato del 16/12/2009, ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per l'invio del Modello EAS; pertanto le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno 15 giorni in più per assolvere a tale adempimento.

Nel ricordare che il mancato invio di detto Modello da parte dei soggetti obbligati (associazioni che svolgono attività commerciali) comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali, vi rimandiamo alla "guida operativa" allegata al Comunicato Ufficiale n.26 del 19/11/2009, per procedere alla sua corretta compilazione.

Notiziario Fiscale n.2 - C.U. n.26 del 19.11.2009 (s.s. 2009/10)

Oggetto: Modello EAS –Guida operativa

Torniamo a trattare l'adempimento a carico delle Associazioni Sportive Dilettantistiche previsto dall'art. 30 D.L. 29/11/2008, n.185 convertito dalla Legge 28/01/2009, n.2, cercando di fornire un utile supporto alla compilazione del Modello EAS.

Precisiamo, innanzitutto, che sono esonerate dall'obbligo della presentazione del Mod. EAS, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, che non svolgono attività commerciale.

Per semplificare, diciamo che non devono compilare il Modello EAS le associazioni sportive dilettantistiche che incassano solo quote sociali e non registrano, quindi, incassi per biglietti d'ingresso alle partite casalinghe, non effettuano pubblicità o sponsorizzazioni, non riscuotono quote per Scuola Calcio, ecc.

C'è da presumere che, molto probabilmente ci sarà una consistente platea di associazioni che vengono esonerate da tale obbligo; attenti, però, a verificare con particolare attenzione se è effettivamente assente qualsiasi forma di attività commerciale.

Sofferamoci ora sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche che, svolgendo attività commerciale, sono invece tenute all'obbligo della compilazione e trasmissione del Modello EAS.

Al riguardo va salutata con soddisfazione la Circolare n. 45/E del 29/10/2009 che fa seguito alla Circolare n. 12/E del 09/04/2009 e con la quale l'Agenzia delle Entrate, oltre a fornire chiarimenti sulle modalità di compilazione, precisa che le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro CONI, possono presentare un Modello EAS semplificato.

Più precisamente viene specificato che le suddette associazioni sportive possono limitarsi a compilare il modello stesso nelle seguenti parti:

a) il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'associazione (desumibili dall'Atto Costitutivo / Statuto), i numeri di Codice Fiscale e Partita IVA (desumibili dai modelli AA5 e/o AA7 a suo tempo presentati all'Agenzia delle Entrate) oltre ai dati del rappresentante legale in carica al momento della compilazione del modello; nella casella relativa al Tipo Ente va indicato "7".

b) il secondo riquadro, riferito alle dichiarazioni del rappresentante legale, va compilato limitandosi a fornire i dati e le notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 20), 25) e 26).

Vediamo come compilare i suddetti rigi:

Rigo 4) barrare casella NO

Rigo 5) barrare casella NO

Rigo 6) barrare casella SI

Rigo 20) barrare a col. 2 "occasionalmente" e a col. 4 indicare l'importo dei proventi pubblicitari e/o sponsorizzazioni che per le associazioni con bilancio chiuso al 31/12/2008 sarà dato dalla somma delle fatture emesse per dette prestazioni nel periodo 01/01/2008 - 31/12/2008, mentre per le associazioni con bilancio chiuso al 30/06/09 sarà dato dalla somma delle stesse fatture emesse nel periodo 01/07/2008- 30/06/2009.

Rigo 25) indicare 5

Per quanto riguarda il rigo 26), in cui viene chiesto all'associazione di indicare se svolge qualcuna delle specifiche attività nei 26 settori elencati dall'Agenzia delle Entrate, consultabili nelle Istruzioni per la compilazione, alcune perplessità si nutrono sulle modalità di risposta da fornire a questa domanda.

Forniamo, al riguardo, alcune riflessioni.

La Circolare n. 45/E precisa che nel rispondere alla domanda posta al rigo 26), vanno indicate tutte le attività svolte dall'associazione, indipendentemente dal fatto che queste siano svolte a livello istituzionale, a livello commerciale, oppure a livello "de-commercializzato", con l'ulteriore specifica che, qualora non venga svolta alcuna delle suddette attività in elenco, l'associazione può non barrare alcuna casella e, quindi, non rispondere alla domanda.

Entrando più nel dettaglio delle attività svolte dalle nostre associazioni sportive dilettantistiche, si può presumere che le attività più probabili rientranti nei suddetti 26 settori, sono rappresentate dalla n. 11 (organizzazione di eventi sportivi) e dalla n. 14 (gestione di centro sportivo) laddove la gestione, ad esempio del campo sportivo, provenga da una convenzione sottoscritta con il Comune ed in base alla quale discende a carico dell'associazione, l'assunzione del rischio e responsabilità nella gestione dell'impianto con accollo degli oneri per utenze, pulizie, manutenzione, ecc.

In considerazione di quanto sopra esposto, suggeriamo a tutte le associazioni di rispondere alla domanda posta al rigo 26) barrando la casella 11 e alle associazioni che hanno in essere la convenzione con il Comune per la gestione del campo di barrare, in aggiunta alla casella 11, anche la casella 14.

A conclusione del presente Notiziario Fiscale, raccomandiamo a tutte le società affiliate che svolgono attività commerciale, di compilare il Modello EAS semplificato, seguendo le indicazioni sopra riportate, modello che, ricordiamo, deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario, entro e non oltre il 15 Dicembre 2009; precisiamo, altresì, che il mancato invio del Modello comporta la perdita delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del T.U.I.R. (redditi) e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA).

Torneremo sull'argomento per fornire ulteriori informazioni in merito agli adempimenti conseguenti a variazioni e modifiche di dati intervenuti successivamente all'invio del Modello, oltre che per esporre alcune considerazioni di carattere generale sui riflessi che la compilazione di questo Modello EAS semplificato potrà avere nei rapporti Associazioni / Fisco.

Notiziario Fiscale n.1 - C.U. n.21 del 22.10.2009 (s.s. 2009/10)

Oggetto: Invio Modello EAS

Più tempo per l'invio del Modello EAS. Il termine per l'invio telematico del modello EAS ai sensi del DL. N. 185/2008, precedentemente fissato per il 30 ottobre, è stato prorogato al 15 dicembre 2009.

Nel precisare che tale adempimento consente di continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali sia in riferimento alle imposte dirette che quanto riguarda l'Iva, Vi comunichiamo sin da ora che torneremo sull'argomento prima della suddetta nuova scadenza (e sicuramente in tempo utile), per fornire tutte le delucidazioni utili per la corretta compilazione del modello stesso e fornendo anche chiarimenti sui soggetti obbligati e su quelli esclusi da tale obbligo.



F.A.Q. – Domande e Risposte

Tre anni di quesiti e risposte, 112 pubblicazioni in ordine cronologico a partire dalle più recenti

QUESITO N.112 >>> *Sono il presidente di un associazione sportiva dilettantistica che gestisce un campo di calcio e vi chiedo delucidazioni in relazione agli striscioni interni al campo stesso. Il comune ha espresso intenzione di tassare la scrivente società per pubblicità interna al campo pur essendo esente in virtù di questa norma "Esenzione di imposta sulle insegne, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse", che sotto riporto:*

ESENZIONI D'IMPOSTA

La pubblicità negli impianti sportivi è esente dall'imposta di affissione. Le A.S.D. godono di una specifica esenzione che riguarda l'imposta per la cartellonistica pubblicitaria all'interno di impianti sportivi. Alla luce della previsione normativa che ha istituito l'agevolazione, infatti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche non devono adempiere al versamento della normale imposta sulla pubblicità per l'affissione di cartelloni o altri supporti pubblicitari, se collocati all'interno di palestre, piscine o campi sportivi con capienza certificata non superiore ai 3.000 spettatori.

A questo punto vi chiedo chi a ragione in merito a questo quesito: noi o il comune? E in base a quali normative?

RISPOSTA N.112 >>> L'esenzione dall'imposta di bollo sulla pubblicità all'interno degli impianti sportivi effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche è stata presa in esame da vari disposizioni normative che hanno trovato la loro definitiva disciplina nella Legge Finanziaria del 2006 la quale all'art. 1, comma 129, stabilisce testualmente che: "La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507".

Oltre alla suddetta disposizione, è intervenuto sull'argomento anche il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, con la Nota n.1576/DPF del 3 aprile 2007, ha cercato di chiarire definitivamente le esenzioni dal pagamento del tributo locale in oggetto, ribadendo l'esenzione dal pagamento del tributo stesso in virtù del succitato art.1, comma 129 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006).

Alla luce di quanto sopra esposto, non trova giustificazioni la richiesta di pagamento dell'imposta di pubblicità da parte del Comune il quale, per motivare tale richiesta, dovrebbe citare in base a quale norma la richiesta stessa viene avanzata.

QUESITO N.111 >>> Vorrei sapere se un'ASD può affidare il front office (pubblicità, iscrizioni) ad una società privata, alla quale fa regolare fattura per il servizio reso.

RISPOSTA N.111 >>> Dal testo del quesito non emerge chiaramente il tipo di rapporto tra a.s.d. e società privata per quello che viene chiamato "front office". Precisato che la parola front office indica l'insieme delle strutture di una organizzazione che gestiscono l'interazione con il cliente, dalla lettura del quesito in cui si fa riferimento alla emissione di fattura da parte dell'a.s.d. alla società privata, sembrerebbe che sia la a.s.d. ad offrire il servizio di curare la pubblicità per conto di terzi. Se così fosse, la stessa associazione dovrà procedere alla emissione di regolare fattura da assoggettare ad Iva con aliquota ordinaria del 21%.

Se invece, come presumiamo, è la a.s.d. a richiedere tale servizio ad una società privata, sarà quest'ultima ad emettere regolare fattura all'associazione sempre con aliquota Iva del 21%.

QUESITO N.110 >>> La nostra ASD è di nuova costituzione (luglio 2012), opera in regime 398. Per la ns attività sportiva utilizziamo gli spazi dell'oratorio ad uso gratuito.

Le mie domande sono:

- Siamo OBBLIGATI a registrare o a fare un contratto con data certa per l'uso gratuito dei locali? Ad oggi c'è un semplice contratto scritto e firmato dalle parti.

- Le asd possono fare erogazioni liberali ad altri enti?

Il consiglio direttivo, vista la disponibilità offertaci dall'oratorio, vuole proporre all'assemblea dei soci di fare una donazione/erogazione alla parrocchia, è possibile?

RISPOSTA N.110 >>> Il contratto di comodato avente per oggetto beni immobili può avere la forma verbale o la forma scritta. Nel primo caso non vi è obbligo di registrazione, tranne che nell'ipotesi di enunciazione del contratto stesso in altri atti; nel mentre il contratto in forma scritta può avvenire per atto pubblico, con scrittura privata autenticata o con scrittura privata non autenticata. In tutti e tre i suddetti casi il contratto è soggetto a registrazione in termine fisso con pagamento dell'imposta di €.168, ed a imposta di bollo con l'applicazione di una marca da bollo da €.14,62 ogni cento righe. Nel caso di scrittura privata non autenticata, come nel Vostro caso, la data certa viene attribuita con la registrazione del contratto.

Per quanto riguarda le donazioni/erogazioni liberali che l'associazione intenderebbe effettuare a favore di altri enti, non si riscontrano preclusioni al riguardo.

QUESITO N.109 >>> Come possiamo affrontare nella maniera corretta il trattamento fiscale dei premi di preparazione, formazione e carriera?

RISPOSTA N.109 >>> All'interno delle N.O.I.F., nella sezione riservata ai rapporti tra società e calciatori (titolo VII), sono contenuti i seguenti articoli che prevedono la corresponsione di particolari premi a favore delle società e associazioni sportiva dilettantistiche al verificarsi di cessioni di propri calciatori:

1. Art. 96. Premio di preparazione.

È dovuto dalle società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani" con vincolo annuale o biennale, sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base all'ISTAT.

2. Art. 99. Premio di addestramento e formazione tecnica della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica.

Viene percepito dalla società dilettantistica nel caso in cui un suo giocatore sottoscriva per la prima volta un contratto da professionista.

L'entità del premio viene determinata in base alla tabella "B" e il relativo pagamento avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata a corrispondere il premio stesso.

Oltre che dal suddetto art. 99, il premio di addestramento e formazione tecnica è disciplinato dall'art. 6 della Legge n. 91 del 23/03/1981.

3. Art. 99 bis. Premio alla carriera.

Viene pagato alle società della LND e/o di puro settore giovanile quando il giocatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel campionato di serie A o quando lo stesso viene convocato, con lo status di professionista, nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.

Delle suddette tre tipologie di premio, solo il premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall'art. 99 delle N.O.I.F. è stato oggetto di disposizioni in materia di trattamento tributario e che qui si riportano in ordine cronologico di emanazione:

1) L'art. 15, comma 4 della Legge n. 91 del 23/03/1981, pubblicata sulla G.U. del 27-03-1981, il quale, tra l'altro, così dispone: "... le somme versate a titolo di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'art. 6 (della presente Legge - N.d.R.) sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972";

2) L'art. 3 della Legge n. 398 del 16/12/1991, che così recita: "il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 6 della Legge n. 91 del 23/03/1981 e successive modificazioni, percepite dai soggetti di cui all'art. 1 (associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali - F.S.N., agli enti di promozione sportiva - E.S.P. riconosciuti dalle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che hanno optato per l'applicazione della Legge n. 398/1991 - N.d.R.) non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi;

3) La circolare 11 febbraio 1992, n. 1 del Ministero delle Finanze avente per oggetto "T.U. Dirette - Accertamento - Associazioni Sportive Dilettantistiche - Adempimenti Contabili, IVA e Determinazione del Reddito", la quale, dopo aver ribadito, al comma 7, che l'indennità di preparazione e promozione non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni che optano per l'applicazione della Legge 398/1991 ai sensi dell'art. 3 della Legge medesima, riserva un apposito capitolo all'indennità di preparazione e promozione, così recitando: "l'art. 6 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 stabilisce che, in caso di stipulazione di contratti per la cessione del diritto all'utilizzazione delle prestazioni sportive degli atleti professionisti, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento, da parte della nuova società firmataria, alla società titolare del precedente contratto, di un'indennità di preparazione e promozione sportiva dell'atleta professionista. La corresponsione di tale indennità è prevista nei riguardi della società o associazione che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta.

L'indennità di preparazione e promozione è esente da IVA ai sensi dell'art. 15, comma quarto, della citata Legge n. 91 del 1981, mentre, nel regime normale è assoggettata a tassazione ai fini dell'imposizione sui redditi.

Con l'art. 3 della Legge n. 398/1991, detta indennità, percepita dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui al precedente art. 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi. Il regime impositivo normale continua ad applicarsi nei confronti di tutti gli altri soggetti".

Riassumendo il contenuto delle disposizioni sopra richiamate, si può così riepilogare il trattamento fiscale delle varie tipologie di premi presi in considerazione:

1) Il premio di addestramento e formazione tecnica prevista dall'art. 6 della Legge n. 91/1981 e dall'art. 99 delle N.O.I.F.

a. è sempre esente da IVA per tutti i soggetti e il compenso percepito deve essere fatturato in regime di esenzione IVA citando sul documento stesso "operazione esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972";

b. per i soggetti che optano per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, il premio stesso non va computato nella determinazione del plafond dei 250.000 euro e, conseguentemente, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e/o IRAP;

c. per tutte le altre società e associazioni sportive dilettantistiche che non si avvalgono del suddetto

regime 398/1991, il premio concorre alla determinazione del reddito tassabile ai fini IRES e/o IRAP.

2) Per quanto riguarda le altre due tipologie di premio, si riscontra solo la nota n. 954 – 462/2005 del 14/11/2005 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha espresso l’avviso che al “premio alla carriera” di cui all’art. 99 bis delle N.O.I.F. non sia applicabile la disposizione agevolativa di cui all’art. 15, quarto comma della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e che quindi, il premio stesso vada assoggettata sia ad IVA che ad imposizione diretta IRES e/o IRAP.

È da ritenere che il medesimo trattamento tributario vada applicato al “premio di preparazione” previsto dall’art. 96 delle N.O.I.F. dovuto dalle società che richiedono per la prima volta il tesseramento di “giovani di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, precisando che i soggetti in regime 398/91 versano il 50% dell’IVA riscossa, mentre la somma percepita, determinando una “plusvalenza”, concorre per l’intero, e non nella percentuale forfettaria del 3%, alla determinazione del reddito della società o associazione sportiva cedente nell’esercizio in cui è stata realizzata, senza possibilità di rateizzazione (consentita solo alle plusvalenze realizzate da società professionistiche) e che su di essa, pertanto, andrà corrisposto l’IRES nella misura del 27,50% e l’IRAP nella misura del 3,90% o di altra aliquota fissata dalla regione di appartenenza.

QUESITO N.108 >>> Devo pagare l'iva per il terzo trimestre il 16 novembre, e volevo sapere se - con il regime 398/91 - per le fatture emesse pago il 50% e se per le fatture ricevute posso dedurre interamente l'IVA.

RISPOSTA N.108 >>> I soggetti che hanno optato per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n.398/1991, determinano l'Iva dovuta applicando la detrazione forfettaria sull'Iva fatturata nelle seguenti misure percentuali: 10% sulle fatture da sponsorizzazione (quindi si versa il 90% dell'Iva esposta sulle fatture emesse), 33,33% sulle fatture emesse per diritti radiotelevisivi (quindi si versa il 66,67% dell'iva esposta sulle fatture emesse) e 50% su tutti gli altri proventi (pubblicità, incasso gare, ecc. versando, quindi, esattamente la metà dell'Iva esposta in fattura o incassata).

Le suddette detrazioni forfettarie assorbono l'eventuale Iva sugli acquisti, per cui non è assolutamente possibile dedurre in alcuna misura l'Iva pagata sulle fatture d'acquisto che, ricordiamo, vanno conservate previa numerazione progressiva delle stesse.

QUESITO N.107 >>> Le a.s.d. di nuova costituzione (ns. caso 12/7/2012) che offrono prestazione pubblicitaria e sponsorizzazioni dal 3/9/12 (data prima fattura) sono tenute ad iscriversi al REA con relativo pagamento del diritto camerale? Se sì, entro quando dobbiamo regolarizzare la nostra posizione?

RISPOSTA N.107 >>> L'iscrizione al Rea da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stata già oggetto di approfondimento sia da parte nostra (Notiziario Fiscale- C.U. n.1 del 05/07/2012) che da parte della FIGC/LND (Circolare n.12 del 29/07/2011, Circolare n.48 del 01/06/2012), nonché dalla rivista Il Calcio Illustrato di luglio/agosto 2011, pagg.32 e 33 a firma di S. Turrin.

Nell'invitarVi alla rilettura dei suddetti documenti, Vi precisiamo che la Vostra associazione rientra tra quelle obbligate alla iscrizione al Rea, precisando che tale obbligo discende da quanto sancito definitivamente dalla Circolare n.3407/C del 09/01/1997 con la quale il Ministero dell'Industria ha chiarito che "sono soggette all'iscrizione al Rea tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto all'oggetto principale di natura ideale, ricreativa, sportiva, ecc.. Tra i soggetti tenuti all'obbligo sono ricompresi le associazioni riconosciute e non".

Pertanto, in base a quanto sopra specificato, è tenuta ad iscriversi al Rea un'associazione sportiva che effettua, quali uniche operazioni commerciali, una serie di prestazioni di servizi a fronte di un contratto di pubblicità e/o di sponsorizzazione annuale. I ricavi percepiti per tali prestazioni vengono impiegati per lo svolgimento dell'attività istituzionale, cioè la pratica del gioco del calcio oltre che per la cura del vivaio di giovani calciatori.

L'attività commerciale è, in questo caso, sussidiaria nel senso che costituisce il mezzo economico per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Sui termini e modalità di iscrizione Vi rimandiamo alla lettura dei documenti innanzi citati.

QUESITO N.106 >>> *Mi servirebbe sapere come mi devo comportare con la contabilizzazione della nota spese delle spese che anticiperò nel corso del IV trimestre 2012. Il rendiconto dell'associazione viene tenuto con criterio di cassa, se nella nota spese ci sono pagamenti anticipati da me nei mesi di ottobre - novembre - dicembre, ma l'associazione mi rimborsa a gennaio, in quale anno devo imputare gli oneri/uscite? E' meglio chiudere il tutto entro il 31.12.2012?*

RISPOSTA N.106 >>> Presumendo che l'associazione operi in regime 398/91, ricordiamo che i criteri da seguire per la contabilizzazione dei documenti contabili sono i seguenti:

- 1) ai fini IVA vige il criterio della competenza, per cui vanno contabilizzate tutte le fatture emesse nel periodo d'imposta, ancorché non incassate nell'esercizio;
- 2) ai fini del Reddito vige il criterio di cassa, per cui si tiene conto solo dei documenti incassati o pagati nell'esercizio.

Conseguentemente, il Rendiconto va redatto, come giustamente precisato nel quesito, secondo il criterio di cassa; da ciò ne deriva che tra le Entrate al 31/12/2012 troveremo le somme riscosse a titolo di anticipazioni spese, mentre il pagamento delle note contenenti tali somme verrà esposto tra le Uscite del Rendiconto dell'esercizio successivo.

Condividendo la Vostra riflessione, suggeriamo di chiudere il tutto entro il 31/12/2012 al fine di una migliore trasparenza evitando, così, eventuali equivoci o contestazioni all'interno della Vostra associazione.

QUESITO N.105 >>> *Vorrei porgere il seguente quesito: un giocatore di calcio tesserato nella "Alfa Asd" può ricoprire il ruolo di presidente nella "Beta Asd", altra associazione calcistica? Grazie per la disponibilità.*

RISPOSTA N.105 >>> L'unica norma che disciplina l'argomento del quesito è quella contenuta nella Legge n.289/2002 la quale, all'art.90, comma 18-bis, prevede espressamente il divieto per gli amministratori di "ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva".

Ricordando che nella precedente disposizione era previsto il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali di qualsiasi altro genere e precisando, altresì, che con la nuova normativa è stato soppresso l'obbligo della gratuità degli incarichi degli amministratori, non si riscontrano impedimenti di legge a che un calciatore tesserato con una società possa ricoprire la carica di Presidente di altra società salvo, chiaramente, espliciti divieti contenuti negli Statuti delle società o nelle normative federali.

QUESITO N.104 >>> *Volevo chiedere alcune cose visto che sono al mio primo anno da Presidente di società:*

- 1)il codice fiscale della mia società come lo ottengo?**
- 2)devo inviare la partita iva a qualche ente?**
- 3)come si fa a fare l'iscrizione al CONI?**
- 4)é possibile usufruire o perlomeno fare richiesta per eventuali fondi esempio 5 x 1000?**

RISPOSTA N.104 >>> Sui vari punti del Vostro quesito forniamo le seguenti risposte:

- 1) il codice fiscale deve essere richiesto entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'associazione, compilando il modello AA5/6; nel caso in cui si intenda richiedere contestualmente anche l'attribuzione del numero di Partita Iva, si dovrà, invece, compilare il Mod. AA7/10 entro 30 giorni dall'inizio dell'attività;
- 2) la Partita Iva andrà comunicata ai soggetti con i quali l'associazione intratterrà rapporti di natura commerciale; il codice fiscale andrà comunicato alla Federazione cui l'associazione intenderà associarsi ed agli altri Enti che ne facessero esplicita richiesta;
- 3) l'iscrizione al Registro CONI deve avvenire in via telematica seguendo le istruzioni fornite dall'apposito sito Coni.it;

4) le associazioni possono accedere al beneficio del riparto dei fondi del 5 per mille erogato dai contribuenti sulla base della Legge n.183/2011; le modalità e i termini per l'accesso a detti fondi sono reperibili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate oltre che presenti all'interno del nostro Sportello Fiscale.

QUESITO N.103 >>> *Salve vorrei sapere se ad oggi sulle quote iscrizione ai corsi di nuoto sia obbligatoria l'apposizione della marca da bollo di 1,81? Sulle ricevute superiori ai 72,00?*

RISPOSTA N.103 >>> La risposta è affermativa precisando, però, che l'importo della franchigia dal bollo è di € 77,47 e non di € 72,00 come erroneamente indicato nel quesito.

QUESITO N.102 >>> *Sto per diventare il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica ma prima di farlo ho dato un'occhiata alla sua parte fiscale. In questa associazione sono stati negli anni corrisposti rimborsi a sportivi e allenatori anche se mai superiori ai 7.500 euro; il problema è che il vecchio commercialista pur non dovendo versare nessuna imposta non ha inoltrato mai il modello 770 con i nominativi dei beneficiari. La mia domanda è cosa rischia l'Associazione?*

RISPOSTA N.102 >>> Come correttamente evidenziato nel quesito, l'obbligo di presentazione del modello 770 sussiste anche in presenza di compensi o rimborsi corrisposti di importo inferiore a 7.500 euro. In caso di mancata presentazione di detto modello, l'associazione è sanzionabile nel seguente modo:

- a) in presenza di ritenute da versare, sanzione dal 120 al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro + 51 euro per ogni percipiente che andava indicato nel modello;
- b) in assenza di ritenute da versare o se le ritenute sono state regolarmente versate ma non dichiarate, sanzione da 258 a 2.065 euro + 51 euro per ogni percipiente che andava indicato.

QUESITO N.101 >>> *Una a.s.d. si trova a dover risolvere la seguente controversia con il proprio allenatore. In data 10/08/2011 viene stipulato un accordo tra l'associazione e l'allenatore che prevedeva le seguenti due tipologie di erogazioni: 1) un premio di tesseramento annuale di €. 3.600 da corrisondersi in nove rate mensili a partire dal 01/10/2011; 2) un rimborso spese per indennità chilometrica in relazione alle trasferte effettuate fuori sede. In data 10/08/2011 viene emanata dalla L.N.D., una Circolare che, nel disciplinare i rapporti tra le a.s.d. e gli allenatori dilettanti, recitava testualmente: "fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012". Sulla base di detta Circolare, l'associazione ha proceduto, in data successiva al 10/08/2011, alla stipula di un nuovo accordo con l'allenatore che prevedeva solo il rimborso delle spese di trasferta, eliminando il compenso per premio di tesseramento, proprio in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare stessa. Essendo stato risolto anticipatamente il rapporto tra l'associazione e l'allenatore, quest'ultimo richiede il pagamento del premio di tesseramento maturato fino alla data di prestazione della sua opera,*

in virtù del primo contratto sottoscritto. Si chiede di sapere se l'associazione è tenuta a corrispondere detto premio. Da tenere presente che entrambi gli accordi sono stati, a suo tempo, regolarmente depositati in Lega.

RISPOSTA N.101 >>> L'associazione non è tenuta a corrispondere alcun premio di tesseramento, nonostante la diversa volontà dell'allenatore, fondata sul richiamo alle disposizioni previste nel primo contratto.

Anche in tale documento (il cui contenuto è stato modificato dal successivo accordo), la decorrenza del premio è fissata al 1° ottobre, successivamente all'inizio della stagione agonistica e all'emanazione della Circolare. Il provvedimento federale, vincolante per le associazioni, esprime chiaramente il divieto della corresponsione della somma pretesa dall'allenatore, a fare data dall'inizio della stagione 2011/2012.

QUESITO N.100 >>> ***Sono consulente di una ASD che ha avuto un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Viene contestato il pagamento in contanti di bollette Enel di importo superiore ad Euro 516,46 con conseguente decadenza per gli anni 2007, 2008 e 2009 del regime forfetario ex L. 398/91 (e verbale di oltre Euro 180.000). Per gli anni successivi l'asd può conservare detto regime forfetario? Oppure è decaduta per sempre e dovrà per gli anni 2010, 2011 e 2012 regolarizzare la propria posizione? Si precisa che negli anni successivi non si riscontrano altre cause di decadenza del regime forfetario (tutti i pagamenti sono stati eseguiti con strumenti tracciabili).***

RISPOSTA N.100 >>> Purtroppo l'inosservanza rilevata dall'Agenzia delle Entrate, e cioè il mancato rispetto della tracciabilità per pagamenti ed incassi di somme superiori all'importo unitario di €. 516,46 rappresenta uno dei motivi di decadenza dal regime agevolato della L.398/1991. Quindi la richiesta di decadenza per gli anni 2007,2008 e 2009 trova giusto fondamento.

Va però precisato che tale decadenza è da riferire solo agli anni oggetto di accertamento e che per gli anni successivi resta valido il regime adottato della 398 se non sussistono le stesse irregolarità riscontrate in sede di accertamento, e cioè se, come viene specificato nel quesito, si è rispettato il criterio della tracciabilità.

Più precisamente, se l'importo delle operazioni di natura commerciale effettuate nell'anno 2009 è risultato inferiore ad €. 250.000, l'associazione aveva tutto il diritto di operare in regime 398 sia nell'esercizio 2010 che negli anni 2011 e 2012 se non si è verificato il superamento del suddetto limite.

QUESITO N.99 >>> ***Abbiamo costituito da poco la società che disputerà il prossimo campionato di terza categoria. Ho un po' di domande da porre per avere un po' più chiaro il quadro e eliminare delle ansie dovute all'inesperienza di tutti quanti noi. In primo luogo, una volta consegnato Statuto e Atto Costitutivo alla LND per l'affiliazione, questi stessi documenti dobbiamo registrarli anche altrove, ad esempio all'Agenzia delle Entrate? Se sì, come e entro quando? E quali sono i costi?***

Per ottenere il Codice fiscale, con l'attuale modello AA5/6 non sono previste, nella fattispecie per una associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, spese. Ho letto però nelle vostre FAQ che, relativamente ad una "sanzione per ritardata registrazione" è necessario pagare, presso l'Agenzia delle Entrate un modello F23 nonché un'imposta di registro (168 euro questi, presumo da pagare

per la registrazione a prescindere dal ritardo, e qui mi ricollego alla domanda precedente), e altre marche da bollo.

Per quanto concerne il regime fiscale agevolato, se non abbiamo sponsorizzazione e pubblicità e se non abbiamo alcun tipo di attività commerciale tale per cui dover aprire una partita IVA, possiamo usufruirne.

Per quanto attiene invece alle quote che i soci (giocatori e non) verseranno alla società, sempre nelle vostre FAQ mi sembra di aver trovato la risposta che cercavo, ovvero essendo queste entrate quote associative annuali versate in qualità di socio per avere diritto a partecipare alla vita associativa e che non rappresentano, quindi, il corrispettivo di una cessione o prestazione di servizi da parte dell'associazione, non sono soggette ad Iva.

Dobbiamo però emettere delle ricevute? Al socio sostenitore e al socio giocatore? Eventualmente si tratterebbe dello stesso tipo di ricevuta?

RISPOSTA N.99 >>> Abbiamo suddiviso il vostro quesito in quattro punti per i quali forniamo le seguenti risposte:

1) Il primo atto da compiere è quello della richiesta di attribuzione del Codice Fiscale dell'associazione compilando il Modello AA5/5 da presentare alla locale Agenzia delle Entrate, al fine di poter procedere alla registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da effettuarsi, sempre presso l'Agenzia delle Entrate, entro venti giorni dall'avvenuta costituzione (art.13 D.P.R. n.131/1986); detta registrazione consente di poter usufruire, ai fini del reddito, delle agevolazioni fiscali previste dall'art.148, comma 8, del T.U.I.R. e, ai fini Iva, dall'art.4, comma 4, del D.P.R.n.633/1972. Resta inteso che, nel caso in cui la Vostra associazione non dovesse effettuare operazioni di natura commerciale, le suddette agevolazioni non troverebbero modo di esplicarsi. Per le modalità e i costi di registrazione vi rimandiamo alla lettura del Quesito n. 66.

2) Per ottenere il Codice Fiscale non è prevista alcuna spesa, salvo il pagamento di sanzioni che verranno comminate dall'Ufficio in caso tale richiesta avvenga oltre i 30 giorni dalla costituzione (da non confondere con le sanzioni per ritardata Registrazione).

3) In caso di mancata effettuazione di operazioni di natura commerciale, e conseguentemente con mancata apertura della Partita Iva, non vi è alcuna necessità di ricorrere ad agevolazioni fiscali, venendo a mancare il presupposto di imponibilità fiscale delle eventuali operazioni effettuate (incassi quote sociali, contributi per erogazioni liberali, ecc.).

4) Confermiamo che le quote sociali non sono soggette né ad Iva e né a reddito ed a fronte delle relative riscossioni, da parte di qualsiasi tipo di socio, è sufficiente rilasciare una semplice ricevuta generica esente da bollo; per quanto attiene, invece, eventuali contributi a titolo di erogazione liberale, nel confermare la loro esenzione sia da Iva che dal reddito, ricordiamo che, essendo le somme stesse deducibili dal reddito di chi eroga, è necessario che l'erogazione avvenga con il sistema della tracciabilità (assegno bancario o postale, bonifico, ecc.).

Concludiamo precisando che necessita procedere alla iscrizione dell'associazione presso il Registro CONI e che, anche in caso di assenza di operazioni di natura commerciale, l'associazione è tenuta comunque alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

QUESITO N.98 >>> Abbiamo costituito l'associazione nel 1998, non abbiamo mai richiesto l'agevolazione 398, possiamo chiederla ora?

RISPOSTA N.98 >>> Nel quesito non viene specificato se l'opzione non è stata fin qui esercitata perché non ne ricorrevano le esigenze (assenza di proventi di natura commerciale) oppure per mera dimenticanza.

Presumendo che l'associazione svolga già o intenda svolgere attività di natura commerciale (es. pubblicità e/o sponsorizzazioni), e si sia quindi munito di numero di Partita Iva, precisiamo che l'opzione per l'applicazione del regime agevolato previsto dalla Legge n.398/1991, pur se da Voi mai effettuata prima, può essere esercitata in qualsiasi momento tenendo però presente quanto segue:

- lo Statuto dell'associazione deve essere adeguato alle disposizioni contenute nell'art.90, comma 18, della Legge n.289/2002;
- l'associazione deve essere affiliata ad una Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.;
- nel corso del periodo di imposta precedente, l'associazione non deve aver conseguito proventi di natura commerciale per un importo superiore ai 250.000 euro.

Ricorrendo le suddette condizioni, l'associazione può, da subito, applicare il detto regime agevolato attraverso il proprio comportamento concludente non dimenticando, però, di procedere a formalizzare tale opzione sia alla Siae che all'Agenzia delle Entrate.

Per le modalità di tali procedure, nonché per la pratica applicazione fiscale di tale regime 398/1991, Vi rimandiamo alla lettura delle risposte ai numerosi quesiti sull'argomento e presenti sul nostro Cassetto Fiscale.

QUESITO N.97 >>> *Nell'ultimo comunicato del nostro Comitato Regionale Lombardo si parla di pagamento diritto annuale per l'Iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo. Si cita la Circolare n° 48. Ora vorrei sapere se una società come la nostra ASD, che presenta il Modello Enc/2012, soggiace a questo obbligo e se in effetti è sufficiente pagare la quota di Euro 30,00 e quale modello bisogna presentare alla camera di Commercio di zona per iscriversi al REA.*

RISPOSTA N.97 >>> Con riferimento al diritto annuale alla Camera di Commercio per l'anno 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ebbe a precisare che il diritto annuale è dovuto anche dai soggetti iscritti esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo), tra cui figurano anche le associazioni sportive dilettantistiche, in precedenza esclusi dal versamento, che svolgono, seppur in maniera sussidiaria, attività di natura commerciale.

Tale obbligo è stato altresì previsto dal D.Lgs.n.23 del 15/02/2010.

Ciò ricordato, e rispondendo al quesito postoci, possiamo dire che l'associazione deve provvedere al versamento del diritto camerale 2012 presso la Camera di Commercio di appartenenza, precisando che tale versamento va effettuato in unica soluzione con il modello F 24, riportando nella "sezione Imu (ex Ici) e altri tributi locali" , i seguenti dati:

- * "codice ente", sigla automobilistica della Provincia in cui ha sede la Camera di Commercio;
- * "codice tributo", 3850;
- * "anno di riferimento", 2012;
- * "importo" 30

ed avendo cura di barrare la casella posta in alto a destra del Modello F 24 nel caso in cui l'esercizio non coincida con l'anno solare (es. esercizio chiuso al 30/06).

Ricordiamo, altresì, che il termine normale di scadenza è fissato al 16 giugno di ogni anno ma che, con la nota prot. n.0148508, diffusa ieri, 28/06/2012, anche il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato la proroga dei termini di versamento di tale diritto per l'anno 2012, al 9 luglio 2012.

Va inoltre aggiunto che, in caso di mancato rispetto dei termini di scadenza, è possibile sanare la irregolarità avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso e utilizzando i codici 3851 per il pagamento degli interessi e il codice 3852 per il pagamento della sanzione.

Va inoltre aggiunto che, oltre al pagamento della tassa, le associazioni devono procedere alla iscrizione al REA mediante il Modello R, allegando l'intercale P su cui indicare i dati del rappresentante legale dell'associazione; detto modello va presentato con modulo cartaceo direttamente allo sportello della CCIAA (costo di iscrizione €.23) o con modalità informatica Fedra e/o con modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante (costo di iscrizione €.18).

Detta iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di inizio attività

Vogliamo ricordare anche che l'art.1 della Legge 630/1981, così come modificato dall'art.3, comma 6, del D.L. 357/1987, prevede che l'omessa iscrizione al REA sia sanzionata nella misura di €. 154,94 ridotta ad €. 30,99 quando l'adempimento venga assolto entro trenta giorni dal termine previsto.

QUESITO N.96 >>> Un'ASD iscritta al registro CONI che svolge soltanto attività di scuola calcio ricevendo una quota di iscrizione dai calciatori, se riceve il 5xmille è obbligata a fare il modello EAS?

RISPOSTA N.96 >>> Le condizioni per essere esonerati dall'invio del Modello EAS sono:

1) l'iscrizione al Registro CONI, in conseguenza degli avvenuti adempimenti previsti all'art.90 della legge 27/12/2002 n.289 (legge finanziaria 2003);

2) mancato esercizio di attività di natura commerciale.

Nel caso specifico, ci sembra di poter constatare il ricorrere delle suddette condizioni e, quindi, di poter confermare l'esenzione dall'invio del modello Eas, nulla precludendo la fruizione del contributo del 5 per mille, a fronte della quale, come sappiamo, occorre redigere apposito rendiconto giustificativo delle somme riscosse a tale titolo.

QUESITO N.95 >>> Volevo informazioni sulla possibilità di trasformare una asd in polisportiva, e se a livello fiscale conviene. In più se potete aiutarmi a sapere se il costo dell'iscrizione al campionato di calcio rimane tale o se ci sono vantaggi al riguardo.

RISPOSTA N.95 >>> Il quesito posto lascia adito a diverse interpretazioni:

a) se l'intendimento della Vostra associazione è quello di poter svolgere, oltre all'attività di calcio a 11, anche altre attività sportive appartenenti a discipline diverse, è sufficiente procedere alla variazione dello Statuto inserendo, nell'oggetto sociale, le attività che si intende svolgere, oltre che, naturalmente, variare la propria denominazione sociale inserendo la parola "Polisportiva". Conseguentemente a ciò sarà necessario dare pubblicazione di tali variazioni sia alla Federazione che all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla registrazione del nuovo Statuto;

b) se l'intendimento è invece quello di unirsi con altre società o associazioni sportive esistenti e che esercitano attività di altre discipline sportive, dobbiamo parlare di "fusione" tra associazioni per la cui realizzazione necessita rispettare l'iter procedurale dettato dalle singole Federazioni di appartenenza ma che, comunque, dovrà necessariamente prevedere la delibera assembleare di ogni singola società partecipante che approvi il progetto di fusione e che si concluderà con un verbale di assemblea congiunta nel corso della quale si procederà: 1) a deliberare la fusione; 2) alla redazione dell'Atto costitutivo e approvazione del nuovo Statuto; 3) alla nomina dei nuovi organismi dirigenti. Qualora la nuova Polisportiva sia anch'essa priva di riconoscimento giuridico, non è richiesta la presenza del Notaio per gli atti deliberativi.

Risulta evidente che la associazione neo costituita assorbirà i debiti e i crediti delle società fuse, ferma restando la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto delle stesse per i debiti e le obbligazioni contratte durante il periodo della loro carica.

Dal punto di vista fiscale non si rilevano particolari convenienze, così come ci sembra di poter affermare che il costo dell'iscrizione al campionato rimane invariato (ma per quest'ultimo aspetto si consiglia di rivolgersi alla propria Federazione di appartenenza).

QUESITO N.94 >>> La nostra associazione è stata costituita in forma privata nel 1984, codice fiscale e partita iva chiesti nel 1985, nel 2006 chiediamo ad un consulente la cancellazione del collegamento iva e la modifica della denominazione. Solo oggi ci accorgiamo che solo la denominazione veniva modificata, lasciando in piedi la partita iva. Possiamo fare oggi la cancellazione lasciando il codice fiscale originario (coincide con la P.I.)? L'Atto Costitutivo e lo Statuto non sono mai stati registrati all'A.E., è possibile farlo oggi? Con quale

data? Dal 2006 l'associazione, inoltre, non ha più fatto nessuna dichiarazione dei redditi ne tantomeno qualsiasi altro adempimento di tipo fiscale. Cosa rischia l'associazione? Preferiamo non chiudere del tutto per poi riaprire, perderemo anzianità ed un titolo al merito sportivo.

RISPOSTA N.94 >>> Rispondendo alla prima parte del quesito formulato, possiamo ribadire quanto già contenuto nella risposta al Quesito n.93 presente sul nostro sito, e cioè la possibilità di procedere alla cessazione della Partita Iva mediante la presentazione del Mod.AA7/10 barrando la casella P nel quadro A del frontespizio, al fine di poter conservare il numero di codice fiscale.

Va comunque precisato che con la cessazione della Partita Iva l'associazione non potrà più svolgere attività di natura commerciale.

Per quanto concerne la registrazione dello Statuto, è possibile farlo oggi versando, unitamente all'imposta fissa di registro, anche la sanzione per morosità, con l'applicazione di marche aggiuntive di €3.62, oltre a quelle richieste di €14,62 per ogni cento righe.

Relativamente al mancato rispetto degli adempimenti ed obblighi fiscali, quelli ancora ravvedibili possono essere regolarizzati avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, mentre per quelli non più ravvedibili non c'è che da attendere l'eventuale possibile accertamento da parte degli organi verificatori (Siae, Agenzia delle Entrate, ecc.) e che evidenzierà sia le imposte non pagate che le relative sanzioni, precisando che la vostra associazione, presumibilmente priva di riconoscimento giuridico, rischia la perdita del proprio fondo comune (qualora esistente) richiamando però la vostra attenzione sull'art.38 del codice civile che sancisce la responsabilità personale e solidale degli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

QUESITO N.93 >>> Sono un consigliere di un ASD e volevo sapere se è possibile chiudere la P.IVA e mantenere il Codice Fiscale. Di certo non si potranno fare operazioni commerciali, ma questo atto ha conseguenze ai fini della matricola federale? Quali adempimenti occorrono?

RISPOSTA N.93 >>> Qualora l'associazione non intenda più svolgere attività di natura commerciale, può liberamente procedere alla cessazione della Partita Iva presentando, entro 30 giorni dalla data di cessazione, il Modello AA7/10 debitamente compilato a firma del rappresentante legale dell'associazione stessa, avendo cura di barrare la casella P in corrispondenza del rigo 4 del Quadro A, al fine di poter conservare il codice fiscale, che invece andrà estinto al momento dello scioglimento dell'associazione. Tale operazione non avrà alcun effetto ai fini della conservazione del numero di matricola federale.

QUESITO N.92 >>> Società nata nel 2006, chiesta P.IVA e C.F. nel 2009. Non è mai stata utilizzata la P.IVA e l'abbiamo chiusa con la sanzione di Euro 129,00 il 27/03/2012. In data 08/05/2012 abbiamo fatto l'assemblea straordinaria per lo scioglimento della società a far data 07/06/2012, per fine stagione sportiva. Si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate anche la chiusura del C.F.? Al momento dell'apertura della partita IVA c'era un altro presidente. Ora ci sono io, eletta con regolare assemblea ma mai comunicato all'A.D.E.. Devo andare all'A.D.E. con tutti i verbali di assemblea? Ci saranno sanzioni da pagare? Come società abbiamo un utile di Euro 60,00.

RISPOSTA N.92 >>> Dalla lettura del quesito si potrebbe presumere che all'associazione sia stato a suo tempo attribuito un numero di partita Iva diverso da quello del codice fiscale. Pertanto, avendo cessato il numero di Partita Iva ed avendo l'associazione deliberato il proprio scioglimento, necessita procedere alla cancellazione del numero di codice fiscale dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dall'avvenuto scioglimento, mediante la presentazione del modello AA5/6 barrando la casella 3 del quadro A con l'indicazione del numero di codice fiscale da estinguere e la data

di estinzione. Detta comunicazione deve essere effettuata a cura del nuovo rappresentante legale che, però, risulta sconosciuto alla stessa Agenzia non essendosi proceduto alla relativa variazione al momento della nomina del nuovo Presidente. Necessita, quindi, prioritariamente, comunicare il nominativo del nuovo rappresentante legale con modello AA7/7 e, una volta assolto a tale adempimento, si può procedere alla cancellazione del codice fiscale con le modalità sopra precisate. Detto tardivo adempimento comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad €.516 che si riduce ad €.51 se ravveduto entro 365 gg. oppure ad €.103,20 oltre tale termine, ma sempre se prima della constatazione da parte dell'Ufficio; il pagamento andrà effettuato con modello F 24 indicando il codice tributo "8904" e, come anno di riferimento, quello della violazione. E' chiaro che detta sanzione andrebbe evitata qualora la richiesta di estinzione del numero di codice fiscale venisse presentata dal precedente rappresentante legale dell'associazione, verificandone la propria relativa disponibilità e l'eventuale fattibilità (la qualifica di rappresentante legale attribuita al nuovo Presidente non deve risultare nell'archivio dell'Ufficio Finanziario). Precisiamo infine che l'avanzo di €. 60,00 deve essere devoluto ad altra associazione ai sensi e nel rispetto dello Statuto dell'associazione; vi rimandiamo alla lettura dell'articolo che disciplina tale obbligo.

QUESITO N.91 >>> C'è un limite di incasso ad una erogazione liberale? Superato questo limite devo applicare le tasse? Esempio: una ditta mi fa una erogazione liberale per 100.000,00 Euro, io in qualità di associazione sportiva dilettantistica con opzione 398 incasso questi 100.000,00 Euro e li indico nel mio rendiconto di fine anno come un'entrata istituzionale e perciò senza pagarci né tasse né iva. Il comportamento è giusto? O superato un certo limite devo assoggettare ad iva e tasse anche l'erogazione liberale?

RISPOSTA N.91 >>> L'erogazione liberale consiste nella elargizione volontaria di una somma in denaro a favore di un altro soggetto senza riceverne nulla in cambio. Nel caso specifico emerge lo spirito eminentemente di sostegno dell'associazione da parte del donante che, appunto, non richiede nessuna controprestazione in cambio e perciò ci troviamo di fronte ad una vera e propria donazione a fronte della quale l'associazione stessa non è tenuta ad emettere alcuna fattura. La donazione, infatti, non è considerata entrata di natura commerciale e come tale risulta esente da Iva e da altre imposte. L'entrata deve essere documentata da una ricevuta sulla quale viene precisata la natura di "erogazione liberale" dell'importo ricevuto e con apposizione della marca da bollo da €.1,81. Si richiama l'attenzione sul rispetto della tracciabilità nella modalità di pagamento di dette somme da parte del soggetto erogante. Nel rispetto di queste ultime precisazioni, si può confermare il giusto comportamento tenuto dall'associazione.

QUESITO N.90 >>> Una palestra ASD in regime 398/91 che svolge solo attività istituzionale paga ives e irap?

RISPOSTA N.90 >>> In assenza di svolgimento di attività di natura commerciale non vi è alcun obbligo di pagamento di imposte mancando la base imponibile fiscale.

QUESITI N.87-88-89 >>> Sono presidente di una ASD e per conto del comune ci attiviamo nella gestione delle strutture comunali (campi di calcio e aree limitrofe). Per tali attività ci avvaliamo talvolta di collaboratori esterni che compensiamo. In che modo dobbiamo farlo? I soggetti rientrano nei compensi fino a Euro 7.500,00 non tassabili?

I compensi erogati al collaboratore saltuario per la gestione degli stessi (pulizie, taglio erba...) rientrano nei compensi non tassabili? Tali attività la svolgono soci e non soci.

Per tale servizio il comune ci riconosce sotto forma di contributo un compenso. Necessita di fattura? Per la gestione talvolta ci avvaliamo di collaboratori vicini alla società. I rimborsi che elargiamo rientrano nei compensi non tassabili? Tali attività la svolgono soci e non soci.

RISPOSTE N.87-88-89 >>> I contributi erogati dal Comune per il servizio di gestione dell'impianto sportivo, rappresentano proventi di natura commerciale e, come tali, vanno regolarmente fatturati. Per quanto concerne il trattamento dei rimborsi corrisposti ai collaboratori, soci o non, va precisato che i rimborsi stessi rientrano tra quelli regolati dall'art.69, comma 2 del Tuir (e cioè detassati fino a 7.500 euro) qualora le prestazioni fornite possano essere qualificate come prestazioni svolte nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e, più specificatamente, prestazione funzionale alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica consentendone, cioè, il regolare svolgimento. Qualora non ricorresse tale presupposto, i rimborsi corrisposti andranno soggetti a regolare tassazione.

QUESITO N.86 >>> *Svolgo gratuitamente il servizio di Segretario che mi impegna circa due pomeriggi interi e tanti viaggi nello stesso Comune di residenza (banca-posta-Comune ecc.ecc.). Desidererei avere almeno le spese effettivamente sostenute (stiamo parlando di circa 400 euro annuali). Si può fare qualcosa? Il giorno fisso di Segreteria, una volta la settimana, chiaramente non deve essere conteggiato. La nostra non è un'associazione dove ci sono atleti pagati, organizziamo gare di pesca e corsi di pesca senza alcuna finalità di lucro.*

RISPOSTA N.86 >>> Il quesito posto concerne l'aspetto dei rimborsi nelle associazioni sportive dilettantistiche, già affrontato in occasione di altri quesiti che riguardavano tale argomento. Entrando nel merito di quanto ci viene sottoposto, va precisato che nulla vieta all'associazione di procedere a rimborsi di spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di mansioni attinenti proprio l'attività sportiva dilettantistica esercitata dall'associazione stessa, ricordando che l'art. 69 del Tuir, al comma 2, stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi erogati da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, non concorrono a formare il reddito del percipiente per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, ad €7.500.

Tale articolo precisa, altresì, che non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, alloggio e viaggio sostenute in occasione di prestazioni effettuate "fuori" dal territorio comunale.

Orbene, trattandosi nel caso in specie, di spese effettivamente sostenute per prestazioni effettuate "nello stesso Comune di residenza", le stesse vengono attratte dalla prima parte dell'art.69 sopracitato e, quindi, rientrano tra i rimborsi corrisposti non soggetti ad alcuna tassazione fino al limite di 7.500 euro ed a fronte dei quali, è sufficiente rilasciare una nota riepilogativa delle spese rimborsate, con l'applicazione della marca da bollo di €1,81 qualora l'importo sia superiore ad €77,47.

Lo stesso trattamento fiscale andrebbe applicato ad eventuali somme corrisposte per lo svolgimento di funzioni di segreteria.

Va infine precisato che, proprio per effetto della suddetta qualifica fiscale, i rimborsi erogati devono essere dichiarati dall'associazione nel Modello 770, mentre nulla rileva, ai fini fiscali, per il soggetto percipiente.

QUESITO N.85 >>> In qualità di segretario di una Polisportiva affiliata alla FIGC, e in previsione della redazione del rendiconto annuale della società, gradirei sapere come vanno inquadrate le somme inerenti l'IVA non versata trimestralmente (ovvero la rimanente parte del 50% dell'IVA sulla pubblicità). Tali somme (IVA non versata) per la redazione della dichiarazione dei redditi IRES, contribuiscono alla formazione della base imponibile?

RISPOSTA N.85 >>> L'Iva detratta forfettariamente e trattenuta nelle casse dell'associazione non deve essere oggetto di specifica registrazione nel rendiconto annuale nel quale, è evidente, andrà automaticamente ad affluire per effetto della registrazione, tra le Entrate, dell'incasso lordo della fattura emessa e, fra le Uscite, del pagamento forfettario, nella misura del 50%, dell'Iva esposta sullo stesso documento.

L'importo dell'Iva non versata non contribuirà affatto alla formazione della base imponibile che viene determinata forfettariamente (3%) facendo riferimento all'ammontare dei proventi commerciali conseguiti, "al netto dell'Iva esposta sulle fatture".

QUESITO N.84 >>> Salve, dal 2012 ho iniziato a seguire un'associazione. Ad oggi è affiliata ENDAS come EPN, si occupa del noleggio di bike da downhill. Data la volontà di avviare l'attività didattica avrei alcuni dubbi: per inserire l'attività "scolastica" devo modificare lo Statuto? Affiliarmi come asd alla F.C.I.? Ai fini fiscali devo creare due associazioni distinte?

RISPOSTA N.84 >>> L'art.90, comma 18, lett.a) punto 3) della Legge n.289/2002 (Finanziaria 2003) ebbe a precisare che, in sede di adeguamento dei propri statuti, le associazioni sportive dilettantistiche avrebbero dovuto inserire anche "l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive". Ciò ricordato, va precisato che ai fini fiscali non si riscontra assolutamente l'obbligo di creare due associazioni essendo sufficiente procedere, mediante assemblea straordinaria dei soci (senza ricorrere al Notaio), alla modifica dello Statuto vigente che dovrà poi essere inoltrato alla Federazione cui intendete affiliarVi e al Coni stesso per la richiesta di iscrizione al Registro, presumendo che, proprio per la mancanza della suddetta clausola, il Coni stesso non abbia consentito, qualora l'aveste già in precedenza richiesto, la relativa registrazione.

QUESITO N.83 >>> Sono il presidente di un A.S.D. senza partita IVA e la domanda è la seguente: qualora un professionista (Ing.Geologo) a seguito di un progetto o un onorario emetta fattura con la ritenuta d'acconto, la nostra A.S.D. può effettuare la ritenuta d'acconto con il modello f24 e successivamente compilare il mod.770?

RISPOSTA N.83 >>> L'elemento discriminante per l'obbligo dell'effettuazione della ritenuta d'acconto non è il possesso o meno della Partita Iva, ma la tipologia del soggetto erogante.

Le associazioni sportive dilettantistiche, in qualunque regime operino e indipendentemente dal possesso o meno della Partita Iva, rientrano tra i soggetti che assumono la qualifica di sostituto d'imposta e, come tali, sono obbligate ad operare la ritenuta d'acconto sulle fatture dei professionisti ed a versarla entro il 16 del mese successivo al pagamento della parcella, utilizzando il modello F 24 sul quale andrà indicato il codice tributo 1040.

Conseguentemente, dovranno compilare e trasmettere il Modello 770 indicando l'importo della ritenuta operata, unitamente a tutti gli altri dati richiesti dal modello stesso.

QUESITO N.82 >>> *La mia è una a.s.d, all'interno della mia struttura c'è un maestro di karate che però ha una propria associazione; i suoi allievi si associano con lui quindi utilizzano solo i miei locali in questo caso specifico come devo procedere la ricevuta per il compenso di uso locali? Deve essere fiscale oppure no?*

RISPOSTA N.82 >>> Nel quesito non viene specificato il titolo di possesso da parte della a.s.d. dei locali e né se gli stessi vengono utilizzati dal maestro di karate a titolo personale oppure, come è facile presumere, a nome dell'associazione di cui lo stesso maestro potrebbe essere rappresentante o componente.

In qualunque caso, il canone corrisposto per l'uso dei locali è da qualificare come provento di natura commerciale non potendosi invocare l'applicazione dell'art.4, co.4, del D.P.R. n.633/1972 che, invece, decommercializza le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Pertanto, la vostra associazione dovrà assoggettare i canoni percepiti a regolare tassazione (iva e redditi) procedendo al rilascio della ricevuta se l'utilizzatore dei locali è il maestro, oppure di regolare fattura se si tratta dell'associazione.

QUESITO N.81 >>> *Supponiamo che la società A abbia debiti verso l'erario e che la stessa società decida di chiedere fallimento e quindi chiudere la partita iva esistente ma continua l'attività sportiva cambiando denominazione sociale e aprendo una nuova partita iva con la nuova denominazione sociale. La mia domanda è la seguente : il fisco, dato che la matricola federale rimane la stessa, può risalire alla vecchia società e quindi chiedere di saldare il debito oppure una volta chiusa la vecchia partita iva nulla più è dovuto?*

RISPOSTA N.81 >>> Nel testo del quesito si riscontrano alcune incongruenze. La partita Iva, una volta aperta, accompagna la società fino alla sua estinzione, qualunque sia il motivo (scioglimento anticipato, fallimento, ecc.); per cui non è assolutamente possibile richiedere l'attribuzione di un nuovo numero di partita Iva da parte di una società che, come si evince dal quesito, continuerebbe a svolgere la propria attività.

In pratica, la società dovrebbe "cessare" con la conseguente cancellazione dell'attuale partita iva e, nel caso si voglia continuare a svolgere attività sportiva, si dovrà procedere alla costituzione di una "nuova" società che dovrà procedere alla iscrizione presso la propria Federazione di appartenenza la quale provvederà ad attribuirle un nuovo numero di matricola; la società neo-costituita farà richiesta di attribuzione del codice fiscale e, qualora lo ritenga necessario, in quanto intende svolgere attività di natura commerciale, richiederà anche l'attribuzione del numero di partita iva che, ovviamente, sarà diverso da quello in possesso della vecchia società cessata.

Da tenere però presente che questa procedura non risolve il problema dei debiti verso l'erario accusati dalla vecchia società in quanto, l'Amministrazione Finanziaria potrà richiedere il pagamento degli stessi alla vecchia società e, in caso di associazione senza riconoscimento giuridico, azionerà il principio della responsabilità solidale degli amministratori in carica al momento in cui i debiti stessi si sono maturati, chiamandoli a rispondere del relativo pagamento.

QUESITO N.80 >>> *L'associazione sportiva in 398 intende affittare un immobile da s.a.s. per svolgere anche attività commerciale quale somministrazione alimenti e bevande e corsi di allenamento e varie attività commerciali, si chiede se il canone d'affitto con la s.a.s. può essere fatto in esenzione iva?*

RISPOSTA N.80 >>> La Legge n.398/91 prevede l'esonero da alcuni adempimenti Iva, quali le dichiarazioni Iva periodiche ed annuali, ma non dall'applicazione dell'Iva stessa sia sulle operazioni di natura commerciale effettuate che sugli acquisti operati. Pertanto, nel caso di locazione di immobili da una s.a.s., la società locatrice dovrà emettere regolare fattura assoggettando il canone percepito all'aliquota ordinaria Iva del 21%.

QUESITO N.79 >>> ***Sono dirigente di una società di pallavolo ed ho trovato numerosi ed interessanti spunti nelle vs faq. Vorrei porre questo quesito: non abbiamo partita IVA e quindi non possiamo iniziare rapporti di pubblicità/sponsorizzazione con aziende commerciali, ma vorremmo introitare elargizioni liberali da tali soggetti. E' possibile? In caso ciò sia possibile l'azienda può effettuare qualche detrazione? Quale ricevuta abbiamo l'obbligo di rilasciare?***

RISPOSTA N.79 >>> Le prestazioni relative a pubblicità o sponsorizzazioni rappresentano operazioni di natura commerciale che presuppongono, quindi, il rilascio di regolare fattura per le somme introitate; da ciò ne discenderebbe l'obbligo di dotarsi del numero di Partita Iva dichiarando l'inizio di attività all'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del Modello AA7/10. Bisognerebbe comunque verificare se ci troviamo di fronte a prestazioni effettuate "abituamente" o se, invece, trattasi di prestazione "occasionale", nel qual caso la prestazione stessa sarebbe esclusa dall'imponibilità Iva ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del D.P.R. n.633/1972, venendo a mancare proprio il carattere della abitualità.

Nel caso in cui l'associazione rinunciasse a dotarsi del numero di Partita Iva, rimarrebbe la possibilità di introitare elargizioni liberali, sia dalle persone fisiche che dalle società, tenendo presente quanto segue:

a) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche -

Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una "detrazione" dall'Irpef del 19%. Tale detrazione va calcolata su un importo complessivo non superiore ad €1.500 per ogni periodo d'imposta (il risparmio fiscale è quindi di €285). Qualunque sia la somma erogata, per fruire di detta agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario, posta, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni non trasferibili intestati all'associazione. L'agevolazione spetta anche quando l'erogazione è effettuata in favore di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

b) erogazioni liberali effettuate da società e da enti commerciali -

L'erogazione effettuata da soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti) a favore delle associazioni sportive dilettantistiche è interamente "deducibile" dal reddito fino all'importo massimo di € 200.000 l'anno. La somma corrisposta è infatti considerata, per chi la eroga, una "spesa di pubblicità" ai sensi dell'art.90 della Legge n.289/2002 e, come tale, deducibile nello stesso periodo d'imposta in cui è avvenuta l'erogazione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Inoltre, la stessa detrazione prevista per le persone fisiche (19% su un importo massimo di 1.500 euro per periodo d'imposta) può essere fruita anche dalle società e dagli enti commerciali e sempre rispettando le stesse modalità di pagamento.

A fronte delle suddette erogazioni è sufficiente il rilascio di una ricevuta contenente tutti i dati necessari per l'individuazione del soggetto percipiente, del soggetto erogatore e della causale dell'erogazione stessa e sulla quale va apposta la marca da bollo da €1,81 qualora l'importo sia superiore ad €77,47.

QUESITO N.78 >>> ***Sono presidente di una squadra che milita in terza categoria. Oltre a svolgere il ruolo di Presidente sono anche tecnico di questa squadra. Chiedo se posso ricevere dall'a.s.d. un compenso per il ruolo di tecnico essendo anche presidente.***

RISPOSTA N.78 >>> La qualifica di Presidente dell'associazione non impedisce la possibilità di poter ricevere compensi per lo svolgimento di altre attività (nel caso specifico Allenatore) svolte in favore dell'associazione stessa a meno che, caso molto improbabile, lo Statuto sociale non preveda specifica incompatibilità al riguardo.

Ciò precisato, occorre fare poi attenzione alla entità di tale compenso al fine di non incorrere nella

presunzione di distribuzione indiretta di utili; presunzione che, ricordiamo, scatta allorché detti compensi superano il limite previsto dal D.P.R. n.645/1994 che fa espresso riferimento agli importi percepiti per la funzione di presidente del collegio sindacale delle S.p.A. (previsto in 41.316,55 euro). Nel caso prospettato, il presidente, oltre all'attività di carattere dirigenziale (per la quale sembra non riscuotere alcun compenso), svolge anche la funzione di tecnico della squadra; per tale ultima attività è possibile riconoscere un compenso per attività sportiva dilettantistica riconducibile a quelli elencati dall'art.67, lett.m) del Tuir e disciplinati dall'art.69, comma 2, dello stesso Tuir che, al riguardo, prevede l'esenzione da qualsiasi tassazione dei compensi percepiti fino a 7.500 euro per ciascun periodo di imposta.

Va infine suggerita l'opportunità che la determinazione del compenso spettante al presidente dell'associazione, pur se nella veste di tecnico, sia presa dal Consiglio Direttivo con l'astensione del presidente stesso, per ovvi motivi di conflitto di interessi.

QUESITO N.77 >>> Vorrei sapere se un'associazione sportiva dilettantistica con codice fiscale (quindi senza fini commerciali) deve essere obbligatoriamente iscritti al registro del CONI per usufruire del regime fiscale agevolato?

RISPOSTA N.77 >>> Il comma 20 dell'art.90 della Legge n.289/2002 prevede la istituzione del Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI. L'art. 7 del Decreto Legge n.136/2004 dispone, poi, che il CONI è l'unico ente preposto ad attestare la effettiva natura di associazione sportiva dilettantistica e che le agevolazioni fiscali previste dal sopra citato art.90 della Legge n.289/2002, si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte presso detto Registro ed il cui elenco viene annualmente inviato all'Agenzia delle Entrate.

Sulla obbligatorietà di detta iscrizione si riscontrano pareri discordanti dal momento che, per ultimo, la Commissione Provinciale Tributaria di Macerata, con Sentenza n.173/2/2011 del 30/05/2011, ha deciso che l'elemento discriminatorio per poter godere o meno delle agevolazioni fiscali non è più l'iscrizione al Registro Coni ma è sufficiente il riconoscimento da parte della Federazione a cui è affiliata l'associazione.

A parere dello stesso CONI, però, la mancata iscrizione al Registro potrebbe comportare:

- l'inapplicabilità delle agevolazioni previste in materia di imposta di registro prevista dall'art.90, comma 5, della Legge n.289/2002;
- la non qualificazione dei compensi e indennità erogati a sportivi dilettanti (art.67 del T.U.I.R.);
- l'inapplicabilità delle disposizioni agevolative previste dal regime forfetario di cui alla Legge n.398/1991;
- l'inapplicabilità della disposizione derogatoria prevista dall'art.10 del D.Lgs. n.446/1997 per la determinazione della base imponibile IRAP;
- l'inapplicabilità del regime del "favor rei" previsto dall'art.149 del T.U.I.R. per gli enti sportivi dilettanti.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, si suggerisce di procedere all'iscrizione della Vostra associazione presso tale Registro, considerata anche la gratuità di tale adempimento.

QUESITO N.76 >>> Una a.s.d. in regime 398/91 svolge l'attività di scuola calcio; per la relativa frequenza viene richiesto il pagamento di una quota di €. 150 e, a ciascun ragazzo, viene consegnato un kit di materiale sportivo (magliette, borse, ecc.) che l'associazione ha regolarmente acquistato dal fornitore. Si chiede: come deve essere fiscalmente considerata la quota di frequenza incassata (provento per attività istituzionale o provento di natura commerciale) e la quota relativa al kit di materiale consegnato (il cui valore è di €.100) viene anch'essa considerata entrata di natura istituzionale?

RISPOSTA N.76 >>> Ciascun ragazzo, se iscritto come socio dell'associazione, deve innanzitutto versare la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dell'associazione. Qualora ciò non fosse avvenuto, ovvero il ragazzo risultasse solo tesserato presso la F.I.G.C., la quota di frequenza versata per la partecipazione alla scuola calcio costituisce un "corrispettivo specifico" che viene fiscalmente detassato ai fini Iva e ai fini delle Imposte sui redditi ai sensi dell'art.148, comma 3,

del T.U.I.R.

Nel mentre, la cessione di materiale consistente nel " Kit sportivo ", a meno che non avvenga a prezzo di costo, costituisce per l'associazione un'entrata di tipo commerciale, e come tale assoggettata ad Iva e alle Imposte sui redditi.

Nel caso specifico, e considerando il ragazzo non associato, ma solo tesserato, la quota di frequenza di €150 incassata dall'associazione potrebbe essere così considerata:

a) in quanto a €. 50 quale corrispettivo specifico per la partecipazione alla scuola calcio, da identificare come provento di natura "non commerciale", ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 148 del TUIR ed a fronte del quale l'associazione rilascerà una semplice ricevuta con la dicitura " si rilascia ricevuta per la frequenza alla scuola calcio relativa al periodo....." ;

b) mentre, per quanto riguarda i rimanenti €.100, versati per la cessione di materiale sportivo, sussistono diversità di interpretazioni in merito al relativo trattamento fiscale, nel senso che tali corrispettivi, sempre ai sensi del su citato art.143, comma 1, del Tuir, non dovrebbero essere considerati come proventi da attività commerciale, qualora i corrispettivi stessi non eccedano i costi sostenuti per l'acquisto del materiale consegnato; mentre, se la consegna di detto materiale viene interpretata come cessione di " beni nuovi prodotti per la vendita", scatta la presunzione di commercialità e la vendita stessa viene ritenuta operazione comunque di natura commerciale e, pertanto, assoggettata sia a Iva che a tassazione con l'obbligo di rilascio di relativa fattura.

QUESITO N.75 >>> Sono il presidente di un A.S.D. con C.F. e P.IVA volevo sapere se sulle quote associative e sui corsi di ballo l'Iva va pagata oppure no.

RISPOSTA N.75 >>> Le quote associative annuali versate in qualità di socio per avere diritto a partecipare alla vita associativa e che non rappresentano, quindi, il corrispettivo di una cessione o prestazione di servizi da parte dell'associazione, non sono soggette ad Iva. Per quanto concerne, invece, le quote versate per frequentare corsi di ballo, non sono soggette né a tassazione e né assoggettate a Iva solo nel caso in cui i corsi stessi rientrino tra le finalità istituzionali, e quindi, specificamente previsti dallo statuto, e siano effettuati esclusivamente nei confronti dei soci. Qualora non ricorrano tutte le suddette condizioni, le quote stesse sono da considerare proventi di natura commerciale e come tali soggette sia a Iva che a tassazione.

QUESITO N.74 >>> Da poco seguo la contabilità di un'associazione sportiva dilettantistica. Per usufruire del regime agevolato la normativa richiede di inviare preventiva comunicazione alla SIAE. Se ciò non è avvenuto posso ugualmente usufruire del regime agevolato? Il comportamento concludente può essere preso in considerazione ? E' sufficiente compilare il quadro VO in fase di Unico 2012?

RISPOSTA N.74 >>> La mancata preventiva comunicazione alla Siae non preclude affatto la possibilità di usufruire del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, ma potrebbe essere oggetto di una eventuale sanzione amministrativa; è valido il comportamento concludente e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate allegando il quadro VO al primo modello Unico/Enc da trasmettere.

QUESITO N.73 >>> Sono il rappresentante legale di una asd di nuova costituzione senza partita Iva. Nella compilazione del modello EAS è stato barrato il punto 37 per aderire al regime forfettario ed è stata data anche la relativa comunicazione alla SIAE. Non avendo partita Iva e non avendo introiti di natura commerciale ciò che è stato fatto

non rappresenta un'incongruenza? E' opportuno presentare nuovamente entro il 31 Marzo il Modello EAS lasciando in bianco il punto 37 e facendo anche una rettifica alla Siae? Nel caso, invece, lasciassi le cose come stanno, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi?

RISPOSTA N.73 >>> Tra i soggetti esonerati dall'invio del Modello EAS sono comprese le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI in possesso del solo codice fiscale e che percepiscono esclusivamente le quote sociali di adesione; nel mentre, quelle che percepiscono corrispettivi specifici devono procedere alla compilazione semplificata del modello compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'associazione e del rappresentante legale e del secondo riquadro rispondendo solo ai seguenti quesiti: 4-5-6-20-25-26.

Le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al Registro CONI devono procedere alla compilazione integrale del Modello.

Alla luce di quanto sopra precisato la Vostra associazione, non essendo in possesso della Partita Iva, non aveva alcun motivo di optare per il regime forfettario di cui alla legge n.398/91 e, conseguentemente, non percependo corrispettivi specifici sarebbe stata esonerata dall'obbligo di trasmissione del Modello EAS (semprech  risulti regolarmente iscritta al CONI).

Risulta evidente che il vostro comportamento contiene aspetti di incongruenza e suggeriamo, comunque, di lasciare le cose cos  come stanno; teniamo, infine, a precisare che non ravvisiamo alcun obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

QUESITO N.72 >>> *Le associazioni sportive possono rateizzare l'iva del 4° trimestre?*

RISPOSTA N.72 >>> Va innanzitutto precisato che la data di pagamento dell'Iva relativa al quarto trimestre,   differente a seconda del regime Iva in cui opera l'associazione; pi  chiaramente va detto che se l'associazione si avvale del regime 398/91, la data di scadenza dell'Iva relativa al quarto trimestre resta fissata al 16 febbraio dell'anno successivo, con l'indicazione del codice tributo 6034; nel caso in cui, invece, l'associazione non si avvale di detto regime agevolato, l'imposta relativa al quarto trimestre va pagata in sede di versamento dell'Iva annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo, indicando sull'F 24 il codice tributo 6099.

Ci  precisato, va comunque chiarito che l'Iva relativa al quarto trimestre deve essere pagata in "unica soluzione" non essendone prevista la rateizzazione, tranne nel caso in cui l'associazione che trovasi nel regime Iva ordinario, avendone la facolt , decida di pagare l'imposta relativa al quarto trimestre in sede di dichiarazione annuale dei redditi unitamente alle altre imposte; in tale circostanza   consentita la rateizzazione di tutte le imposte dovute (tra cui rientrerebbe anche l'Iva del quarto trimestre assimilata all'Iva annuale).

Resta inteso che, qualora l'associazione in regime 398/91 non disponga della somma necessaria per il pagamento dell'intero debito Iva relativo al quarto trimestre, la stessa possa procedere "autonomamente" al pagamento rateale di detto debito avvalendosi, per la regolarizzazione, dell'istituto del ravvedimento operoso; al riguardo vogliamo ricordare che a far data dal primo gennaio 2012 tale istituto   stato oggetto di variazione

ad opera del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2011 nella misura dell'aliquota degli interessi legali che dal precedente 1,50 passa all'attuale 2,50 annuale, nel mentre, restano immutate le sanzioni nelle seguenti misure: 3,00% se il pagamento   effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve), 3,75% se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale   commessa la violazione (ravvedimento lungo) e, l'ultima novit  appena introdotta, 0,2% per un giorno di ritardo e fino al 2,80% se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni (ravvedimento sprint).

QUESITO N.71 >>> *Sappiamo che per fruire delle disposizioni recate dalla legge n.398/1991, le associazioni sportive dilettantistiche, devono aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi commerciali inferiori a 250.000 euro. Si chiede: 1) detto limite riguarda gli importi delle fatture emesse (volume d'affari) nell'anno statutario indipendentemente dall'effettivo incasso?; 2) detto limite riguarda solo le fatture effettivamente incassate nell'anno statutario?*

RISPOSTA N.71 >>> Il quesito affronta un argomento di notevole importanza per le associazioni che operano in regime 398/1991 e che si trovano, a volte, a dover stabilire se nel corso dell'esercizio, hanno o meno superato il fatidico limite dei 250.000 euro.

Innanzitutto vogliamo ricordare che la possibilità di applicazione del regime agevolato previsto dalla suddetta legge n.398/1991 sussiste qualora, nel periodo d'imposta precedente, i proventi di natura commerciale non abbiano superato il limite di €.250.000 (art.90 legge n.289/2002) e che, per le associazioni che superano tale limite nel corso dell'esercizio, il regime agevolato cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto tale splafonamento.

Ricordiamo, altresì, che ai fini delle imposte dirette ed ai fini Iva sussiste un diverso criterio impositivo; infatti, ai fini delle Imposte dirette si applica il criterio di cassa secondo il quale, per calcolare l'imponibile Ires e Irap si tiene conto solo delle fatture incassate; mentre, ai fini Iva, vige il criterio di competenza secondo il quale l'imposta dovuta si calcola su tutte le fatture emesse pur se non ancora incassate.

Quanto sopra è stato anche chiarito dalla stessa Amministrazione Finanziaria con la Circolare Min. Fin. n. 1 dell'11/02/1992 oltre che, successivamente, ribadito dal D.M. del 18/05/1995 che recita testualmente:

"Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla Legge n.398, occorre precisare che per l'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, resta fermo il principio voluto dalla normativa Iva secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi".

Appare quindi evidente che il computo degli introiti fatturati ancorché non riscossi deve essere effettuato solo ai fini Iva, mentre ai fini delle Imposte sui redditi deve essere attuato il criterio di cassa. Il problema però si pone allorché, come ci chiede il cortese lettore, bisogna stabilire quale di questi due criteri si deve rispettare in sede di individuazione del superamento del plafond dei 250.000 euro. Va detto che non si riscontra, al riguardo, l'emanazione di una disposizione ufficiale specifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria al di fuori di una nota del 20 luglio 2004 emessa dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate con la quale, in risposta ad un quesito posto dall'Ordine dei Ragionieri della Provincia di Ravenna, precisava che nella individuazione del limite dei proventi conseguiti "vanno comunque computati i compensi (eventualmente) fatturati ancorché non riscossi".

Di pari tenore è anche la Circolare n.712 del 19/12/1992, istruzione 4619, emanata dalla SIAE che così recita:

"Ai fini dell'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali si deve tener conto:

- in mancanza di fattura, dei proventi incassati (criterio di cassa);
- in presenza di fattura, dei proventi fatturati ancorché non riscossi (criterio di competenza) - D.M. 18 maggio 1995, p.1, 3° cpv".

Alla luce di quanto sopra riferito, si suggerisce di tenere un atteggiamento prudentiale, evitando di emettere fatture che comportino il superamento del plafond qualora il pagamento delle stesse dovesse avvenire nell'esercizio successivo, tenendo anche presente che, trattandosi di prestazioni di servizi (quali, appunto, la pubblicità e la sponsorizzazione), non esiste alcun obbligo di emettere la fattura antecedentemente il momento del pagamento della prestazione stessa.

Se l'emissione della fattura "anticipata" viene, come di solito accade, richiesta dallo sponsor o dall'inserzionista per loro esigenze amministrative, occorre prestare attenzione se con detta emissione si corre il rischio di superare il plafond e, nel qual caso, opporre rifiuto a tale richiesta.

In conclusione, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto con gli organi accertatori (Siae e/o Agenzia delle Entrate) ed in considerazione delle pesanti conseguenze che ne potrebbero scaturire, si suggerisce di determinare il limite di superamento del plafond computando l'importo di tutte le fatture emesse nell'esercizio, anche se non sono state ancora riscosse.

QUESITO N.70 >>> ***Desideravo sapere se all'atto della registrazione di uno statuto variato il funzionario non avesse accettato le marche da bollo registrando l'atto senza le stesse, potrò io - verificato l'errore - applicarle alla copia in mio possesso, facendo il totale di quanto dovuto, dimostrando così in sede di contestazione di avere assolto alla tassa con data certa dovuta alla stampa delle marche da bollo?***

RISPOSTA N.70 >>> Il Funzionario dell'Ufficio del Registro, al momento in cui viene richiesta la registrazione di un atto soggetto a bollo (nel nostro caso lo Statuto variato) procede, di regola, a verificare se sui documenti esibiti risultano regolarmente apposte le relative marche da bollo e, in loro assenza, sospende la registrazione stessa.

Pertanto, l'ipotesi da Voi avanzata, e cioè l'avvenuta registrazione dello Statuto senza l'apposizione delle marche da bollo, non sarebbe concretamente realizzabile.

Nel caso ciò si fosse tuttavia verificato per negligenza o errore del Funzionario, la regolarizzazione del documento si renderebbe superflua in quanto ciò che conta, in caso d'uso, è che sul documento stesso risulti l'apposizione del timbro di avvenuta registrazione da parte dell'Ufficio. Di conseguenza, una successiva regolarizzazione mediante l'applicazione delle marche, in un momento successivo alla registrazione e con le corrette modalità da Voi indicate, sarebbe solamente un atto discrezionale della Vostra associazione.

D'altronde, anche in caso di un eventuale controllo, il soggetto verificatore non potrà assolutamente invocare la nullità della registrazione del documento ma, tutt'al più, potrà riscontrare l'evasione dell'imposta di bollo con l'applicazione delle relative sanzioni che, nel caso specifico, sarebbero di entità minima.

QUESITO N.69 >>> *Da quest'anno sono il legale rappresentante della società dilettantistica Nuoto scuola di nuoto. Ai genitori dei ragazzi che frequentano i corsi annuali devo rilasciare la ricevuta fiscale per le detrazioni previste? Il mio commercialista mi ha suggerito di rilasciare una sorta di certificazione che attesti il pagamento della quota per il corso annuale o semestrale in cui io dichiaro l'avvenuto pagamento e su cui il genitore deve apporre una marca da bollo di 1,81€, ma già qualcuno ha protestato che il CAF dice che non vale nulla questa certificazione. Ma che devo fare? fino all'anno scorso la vecchia società rilasciava unicamente ricevute fiscali.*

RISPOSTA N.69 >>> La detrazione delle spese per la pratica sportiva per i giovani con età compresa tra i 5 e i 18 anni è stata introdotta con la Finanziaria 2007 con lo scopo di incentivare i ragazzi alla pratica dello sport.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 25 febbraio 2009 ha chiarito che è stata prevista una facilitazione che consente ai genitori una detrazione pari al 19% delle spese sostenute nel corso dell'anno per la pratica di attività sportiva dilettantistica, fino ad un tetto massimo di €.210 ed è prevista per ciascun figlio a carico.

La stessa Risoluzione chiarisce inoltre che le strutture presso cui si iscrivono i ragazzi devono avere determinate caratteristiche precisate nel Decreto Interministeriale 28 marzo 2007 che così dispone:

a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.90, commi 17 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2002, n.289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;

b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Lo stesso Decreto Interministeriale, all'art.2, stabilisce che ai fini della detrazione, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati al sopraccitato art.1, recante le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede legale;

b) causale del pagamento;

c) tipo di attività sportiva praticata;

d) importo corrisposto;

e) dati anagrafici del soggetto (ragazzo/a) praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il

pagamento (genitore).

Pertanto, rispondendo al Vostro quesito, possiamo confermare il corretto comportamento seguito fino ad oggi nel rilasciare la ricevuta fiscale con bollo da €.1,81 se l'importo è superiore ad €.77,47 purché comprensiva di tutti i dati sopra richiamati.

QUESITO N.68 >>> *La mia Asd organizza varie gare invitando altre società a cui viene riconosciuto un rimborso chilometrico. Fiscalmente come dobbiamo comportarci? E' sufficiente una ricevuta firmata dalla società invitata o dobbiamo fare altro? Vi sono ritenute da effettuare?*

RISPOSTA N.68 >>> Le indennità di trasferta, tra cui viene ricompreso il rimborso chilometrico, sono disciplinate dall'art.67 lett.m) e dall'art.69 del T.U.I.R.; questo ultimo articolo, al secondo comma, precisa che non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese relative al viaggio sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Precisato anche che i suddetti rimborsi non rientrano nel limite dei 7.500 euro, va detto che il percipiente del rimborso chilometrico dovrà presentare all'associazione erogatrice una nota indicante, oltre ai dati anagrafici, il tipo di automezzo usato, i chilometri percorsi, la tariffa Aci applicata e, naturalmente, l'importo del documento.

Alla base di detto rimborso deve però sussistere tra l'associazione e il percipiente una motivazione che giustifichi il rimborso stesso. Di certo tale motivazione non può essere quella indicata nel quesito, in quanto dovrebbe essere la società ospitata a corrispondere detti rimborsi ai propri atleti e/o tecnici se questi effettuano le trasferte per partecipare alle varie gare con i propri automezzi, sempre però al di fuori del territorio comunale.

Qualora, invece, dette trasferte vengono sostenute con un mezzo di trasporto di proprietà della società, l'eventuale somma corrisposta per la partecipazione alle varie gare, dovrebbe configurarsi non come da Voi definito "rimborso chilometrico" ma come un normale contributo a fronte del quale può essere rilasciata, da parte della società percipiente, una semplice ricevuta con l'apposizione della marca da bollo di €. 1,81 qualora l'importo sia superiore ad €.77,47; da tenere presente che se la somma corrisposta è superiore ad €.516,46 deve essere rispettato il principio della "tracciabilità", e cioè il pagamento non può essere effettuato in contanti.

QUESITO N.67 >>> *Da qualche mese abbiamo aperto l'ASCD MisterCottone.com. Statuto ed Atto Costitutivo sono stati depositati e il Codice Fiscale già fornito. Svolgendo attività prettamente informativa e di formazione sportiva, vorremmo sapere se abbiamo l'obbligo di partita iva e conto corrente. Tra le altre cose alcuni amici partner ci elargiscono qualche contributo. Il consulente sostiene che non abbiamo bisogno di nulla e che basta la ricevuta fiscale con marca. Voi cosa ne pensate?*

RISPOSTA N.67 >>> Se l'associazione svolge solamente attività istituzionale (da confrontare con quella prevista nell'oggetto sociale) senza porre in essere attività di natura commerciale, quali ad esempio, prestazioni di pubblicità o sponsorizzazione e né proventi da gare, non vi è obbligo di richiedere il numero di Partita Iva.

Per quanto riguarda l'apertura di un conto corrente, si deve fare riferimento a quanto disposto in materia di "tracciabilità" degli incassi e dei pagamenti in relazione all'importo di ogni singola operazione.

Più precisamente, non è consentito di incassare o pagare "in contanti" se l'importo di ciascuna operazione è superiore ad €.516,46; in tal caso le modalità ammesse sono le seguenti: conto corrente bancario o postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito.

Per quanto riguarda i contributi ricevuti da terzi è sufficiente il rilascio di una ricevuta fiscale con marca da bollo di €.1,81 se l'importo unitario è superiore ad €.77,47 e sempre che, a fronte delle somme riscosse non si concretizzi, da parte dell'associazione, alcuna cessione o prestazione di servizi.

QUESITO N.66 >>> *La nostra Asd è stata costituita lo scorso 20/06/2011 e sta attualmente disputando il campionato di calcio di terza categoria. Essendo ancora un po' inesperti vorremmo porvi alcuni quesiti. A seguito della costituzione abbiamo fatto regolare*

richiesta di attribuzione di codice fiscale e partita iva, ma non abbiamo provveduto alla registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. E' possibile farlo ora? Inoltre, essendo iscritti alla FIGC, rientriamo automaticamente tra le associazioni riconosciute dal CONI oppure dobbiamo comunque procedere alla registrazione?

RISPOSTA N.66 >>> La registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto è possibile farla anche in ritardo regolarizzando tale irregolarità con il pagamento, tramite Mod. F 23, oltre che dell'imposta di registro in misura fissa pari ad €.168,00, di una somma aggiuntiva relativa alla sanzione per ritardata registrazione (codice tributo 671T) e con l'apposizione sui documenti, di marche da bollo aggiuntive di €.3,65 ciascuna, oltre a quelle normali di €.14,62 (una ogni cento righe).
Da tenere presente che l'Ufficio richiede la firma in originale dei soci fondatori su entrambi i documenti (Atto costitutivo e Statuto) di cui si chiede la registrazione.
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, precisiamo che la semplice affiliazione alla FIGC non comporta automaticamente l'iscrizione dell'associazione al Registro CONI ma necessita procedere, e suggeriamo anche con una certa sollecitudine, ad effettuare tale registrazione utilizzando l'apposito sito del Coni.

QUESITO N.65 >>> Il nostro Comune ci concede in affitto alcune ore dell'impianto sportivo a costo agevolato. Per il pagamento di tali ore il Comune ci deve emettere una fattura comprensiva di Iva, o essendo noi a regime agevolato 398/91 siamo esenti da emissione Iva e il Comune deve solo emettere una quietanza o ricevuta?

RISPOSTA N.65 >>> Il fatto che l'associazione si avvalga del regime agevolato di cui alla Legge n.398/1991, non costituisce di per se elemento che giustifichi l'esenzione da Iva sulle fatture ricevute da terzi e che abbiano per oggetto cessioni o prestazioni di servizi quale, appunto, è l'affitto degli impianti sportivi.
Pertanto, il Comune è tenuto ad emettere fattura assoggettando regolarmente ad Iva l'importo del canone d'affitto in base alle tariffe vigenti, con l'applicazione dell'aliquota ordinaria Iva (attualmente del 21%).

QUESITO N.64 >>> Abbiamo pagato una fattura di Euro 2.000,00 con un acconto in contanti di Euro 400,00 (sotto soglia) e un A/C non trasferibile di Euro 1.600,00 a saldo. Siamo a posto con la tracciabilità?

RISPOSTA N.64 >>> Purtroppo il comportamento da Voi adottato non è conforme a quanto richiesto dalle normative vigenti in materia, le quali dispongono che se il pagamento di una somma superiore a €.516,46 (nel vostro caso €.2.000) avviene in modo frazionato, con rate inferiori a tale soglia, devono, comunque, essere adottate le modalità previste in materia di tracciabilità e cioè:

- conto corrente bancario o postale
- bonifico bancario
- assegno non trasferibile
- bancomat
- carta di credito

Ricordiamo che il mancato rispetto delle suddette modalità comporta per l'associazione la decadenza dai benefici del regime forfettario ex Legge n.398/91, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di €.258,00 ad un massimo di €.2.065,00.

QUESITO N.63 >>> Sono presidente di una ASD e volevo sapere se un verbale di assemblea straordinaria relativa alla modifica dello statuto sociale necessita di registrazione alla Agenzia delle entrate. Più nel dettaglio vorrei sapere se è necessario registrare il solo verbale di assemblea o l'intero statuto e, se così fosse, se è necessario pagare nuovamente l'imposta di registro di 168 ? oltre alle marche da bollo.

RISPOSTA N.63 >>> Ricordato che viene consigliata la registrazione dello Statuto per evitare qualunque controversia con gli Organi verificatori in merito al diritto di godere delle agevolazioni fiscali contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e nell'art.90 della Legge 27/12/2002 n.289, va precisato che in sede di modifica dello Statuto sociale necessita ripetere lo stesso iter seguito per la registrazione dell'atto costitutivo e dello Statuto originario, e cioè:

- pagare l'imposta di registro a tassa fissa con Mod.F23;
- depositare il verbale dell'assemblea straordinaria;
- depositare l'intero nuovo Statuto.

Su questi ultimi due documenti, da presentare in duplice esemplare, va apposta una marca da bollo da €14,62 ogni cento righe.

QUESITO N.62 >>> Vorrei sapere se ai fini del superamento del limite di € 250.000 per la L. 398/91, è da computare anche l'Iva trattenuta. Es. nel caso di sponsorizzazioni per € 240.000 + Iva, il limite è rispettato?

RISPOSTA N.62 >>> Come già precisato nella risposta al quesito n.51, ribadiamo che ai fini della determinazione del limite del plafond di 250.000 euro le associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/91, devono calcolare gli importi delle fatture emesse al netto dell'Iva esposta in fattura.

QUESITO N.61 >>> Dovendo cercare sponsorizzazioni per la società di cui faccio parte, avrei bisogno di capire quali agevolazioni fiscali hanno e come possono usufruirne, le eventuali società che intenderanno sponsorizzarci.

RISPOSTA N.61 >>> Prima che intervenisse la Sentenza della Corte di Cassazione n.8679 del 15 aprile 2011 e della quale riferiamo in seguito, le somme erogate in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche fino al limite di 200.000 euro, erano da considerare, in ogni caso, spese di pubblicità per il soggetto erogante e, come tali, interamente deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Tale principio di deducibilità trova riscontro nei seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n.917 del 22/12/1986 (T.U.I.R.) art. 108, comma 2;
- Legge n.289 del 27/12/2002, art. 90, comma 8;
- Circolare Ministeriale n.21/E del 22/04/2003;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n.57/E del 23/06/2010.

A modificare parzialmente tale principio, è appunto intervenuta, in data 15 aprile 2011, la Corte di Cassazione la quale, nel decidere su una controversia tra l'Agenzia delle Entrate e una Azienda sponsor di una società sportiva, ha sentenziato un diverso modo di trattamento fiscale tra le spese di pubblicità e le spese di sponsorizzazione considerando queste ultime come "spese di rappresentanza" e, come tali, deducibili nei limiti stabiliti dal D.M. 19/11/2008 e cioè in misura proporzionale rispetto ai ricavi

conseguiti (es. 1,3% delle spese in presenza di ricavi fino a 10 milioni di euro).

La suddetta decisione è scaturita dopo che la stessa Corte di Cassazione si è addentrata in una sottile distinzione tra i due tipi di spese attribuendo loro una diversa qualificazione (non sappiamo fino a che punto condivisibile) sulla base di elementi discretivi che si possono così riassumere:

- a) "... si considerano spese di pubblicità quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta dall'inserzionista, e che consentono un incremento commerciale, più o meno immediato...".
- b) "... sono invece da considerare come spese di rappresentanza quelle volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dello sponsor, a potenziare le future possibilità di sviluppo e che vengono effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno economico...".

In pratica, i Giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto che le spese di sponsorizzazione sportiva siano, al più, in grado di generare un ritorno di immagine ma non certamente di influire sulle vendite immediate e per tali motivi le ha definite come spese di rappresentanza.

In buona sostanza e per rispondere al quesito postoci, possiamo affermare che mentre le spese di pubblicità sono, senza alcuna ombra di dubbio, integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute (sempre secondo il criterio di inerenza e di competenza temporale) o nei quattro successivi, le spese di sponsorizzazione devono essere considerate come spese di rappresentanza deducibili nei limiti e con le modalità specificate nel su menzionato D.M. 19/11/2008.

QUESITO N.60 >>> *Mi occupo di contabilità in una A.S.D., leggevo lo spazio dedicato alle domande e la mia curiosità nasce dal quesito inerente i rimborsi.*

Nella risposta si parla di tassazioni applicate a rimborsi percepiti per importi superiori a Euro 7.500,00 fino a 20.000,00 ed oltre. Mi chiedo, ci riferiamo ad A.S.D. che disputano campionati di serie D? Oppure questa norma vale anche per le categorie inferiori? La mia considerazione nasce dal fatto che in queste categorie i calciatori non possono percepire compensi.

RISPOSTA N.60 >>> L'art.69, comma2, del TUIR stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi erogati da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni per prestazioni di natura non professionale, non concorrono a formare il reddito del percipiente per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro. Tale disposizione si applica anche nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, sempre di natura non professionale, resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Detto articolo precisa, altresì, che non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Il trattamento fiscale dei suddetti rimborsi, premi, compensi e indennità, viene dettato dall'art.25 della Legge n.133/1999, così come modificato dalla Legge n.342/2000, stabilendo che:

- sulle somme corrisposte fino a 7.500 euro non si dovrà operare alcuna ritenuta;
- sulle somme eccedenti i 7.500 euro e fino a 20.658,28 euro, si dovrà operare una ritenuta a titolo d'imposta (cioè

a titolo definitivo) nella misura del 23% maggiorata dell'addizionale dello 0,9%:

- sulle somme eccedenti 20.658,28 euro, si dovrà operare una ritenuta a titolo d'acconto sempre nella misura sopra precisata.

Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che l'applicazione di tale trattamento agevolativo non è subordinato al tipo di campionato disputato dall'associazione, ma è condizionato esclusivamente al ricorrere dello status di "associazione che persegue finalità sportive dilettantistiche" riconosciuta dal CONI. Anzi, proprio a quest'ultimo riguardo, va ricordato che la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n.144 del 18 agosto 2011, è intervenuta a salvaguardare il detto regime agevolativo, decidendo che tale regime è applicabile anche in assenza del certificato di iscrizione al Registro Coni.

QUESITO N.59 >>> *Salve sono diventato presidente nel luglio del 2008 perché il vecchio presidente era scappato con una marea di debiti nei confronti dei fornitori. Circa 40.000,00 euro e anche un decreto ingiuntivo fatto dal vecchio allenatore. Tutto questo sono riuscito a pagarlo io e non solo, ho dovuto ricreare tutto perché non ho trovato nulla (libri sociali, bilanci...ecc...). Nella prima assemblea e anche quando sono stato nominato presidente abbiamo scritto tutte queste cose in un verbale poi depositate presso l'agenzia delle entrate. Ieri ho ricevuto una cartella di pagamento da parte dell'ufficio delle entrate molto alta da pagare, di 95 mila euro per iva non pagata periodo 2007. La domanda che vi faccio è questa: perché devo pagare io quando i danni sono stati fatti da altri?*

RISPOSTA N.59 >>> Pensiamo di poterLa tranquillizzare, precisando che in una associazione sportiva dilettantistica priva di riconoscimento giuridico, la responsabilità per il mancato pagamento dei debiti commerciali e/o tributari, ricade esclusivamente su chi ha concretamente operato in nome e per conto dell'associazione; nel caso specifico sul Presidente in carica al momento in cui si sono originati i debiti societari.

Di conseguenza, in merito all'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate o dell'emissione della cartella di pagamento da parte dell'Ufficio esattoriale, Lei potrà benissimo invocare la propria assoluta assenza di responsabilità rappresentando la propria estraneità ai fatti poiché nel periodo cui si riferiscono i debiti maturati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dei quali viene richiesto il pagamento, non ricopriva la carica di Presidente (o, eventualmente, nessuna altra carica) all'interno della associazione.

Qualora l'Ufficio non intendesse recepire tale richiesta e rimanesse ferma nell'intenzione di agire nei Suoi confronti, l'unica strada alternativa rimane quella di avviare un procedimento di contenzioso con l'Ufficio mediante ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria avvalendosi, opportunamente, dell'assistenza di un legale.

QUESITO N.58 >>> *Siamo una ASD e abbiamo da quest'anno in gestione due campi sportivi di proprietà uno del comune e uno della provincia; tali campi vengono da noi affittati ad altre asd per allenamenti e partite di campionato; il corrispettivo che ci danno mensilmente è soggetto a fatturazione con IVA o senza IVA, e se senza con quale articolo di legge?*

RISPOSTA N.58 >>> Le somme riscosse per la concessione in uso ad altre associazioni dell'impianto sportivo tenuto in gestione, costituiscono proventi di natura commerciale e, come tali, devono essere assoggettati ad Iva.

La fattura deve essere emessa con l'applicazione dell'imposta nella misura del 21 per cento e i corrispettivi conseguiti per l'affitto dell'impianto, qualora l'associazione operi in regime 398/91, devono essere annotati sul Registro di cui al D.M. dell'11 febbraio 1997. La relativa Iva risulta in ogni caso dovuta e va versata fruendo della detrazione forfetaria nella misura del 50 per cento.

Va tuttavia precisato che si riscontrano pareri discordanti da quanto sopra affermato e che ritengono detti proventi esenti da Iva ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.P.R. N.633/1972 che così si può riassumere: " non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese commerciali (e quindi non sono soggette ad imposta), le prestazioni effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche in conformità alle finalità istituzionali, rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per Statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale (nel nostro caso la F.I.G.C.)".

Per l'ottenimento della suddetta esenzione è tuttavia necessario che l'associazione rispetti, formalmente e sostanzialmente, i vincoli statutari previsti dall'art.148 T.U.I.R. e dall'art.90, comma 18, della Legge n.289/2002.

In particolare, oltre al divieto di distribuire anche in maniera indiretta utili o avanzi di gestione, devono essere rispettati i principi fondamentali della democraticità della struttura, dell'obbligo di redazione ed

approvazione del rendiconto, e della disciplina uniforme del rapporto associativo.

L'associazione deve infine essere iscritta al Registro CONI.

Ma pur ricorrendo i suddetti requisiti, rimane comunque da verificare se la prestazione di affitto dell'impianto sportivo sia o meno conforme ai fini istituzionali dell'associazione e, nel caso, se lo Statuto dell'associazione stessa prevede tale tipo di attività.

E su questo ultimo aspetto si nutrono forti dubbi suffragati anche dalle, tra di loro, contrastanti interpretazioni fornite al riguardo dalla Corte di Cassazione con sentenza n.22739 del 9 settembre 2008 e dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Liguria in data 23/05/2008.

Alla luce di quanto sopra riferito e tenuto conto delle suddette difformità di interpretazione, riteniamo opportuno adottare il comportamento esposto nella prima parte della presente risposta, a meno che l'associazione non ravvisi la sussistenza di condizioni certe che giustifichino la non assoggettabilità ad Iva dei proventi conseguiti per l'affitto dell'impianto sportivo.

QUESITO N.57 >>> Sono un Presidente di calcio A.S.D. che milita in seconda categoria in regime 398 e volevo chiedervi: una fattura di sponsorizzazione o di pubblicità deve essere accompagnata da un regolare contratto e depositare una copia del contratto oltre che alla Ditta anche alla SIAE, o è facoltativo?

RISPOSTA N.57 >>> Come correttamente evidenziato nella domanda, le fatture di pubblicità o di sponsorizzazione devono essere accompagnate da un regolare contratto sottoscritto tra le parti; contratto che, come già più volte sottolineato, pur non sussistendo l'obbligo di registrazione, è opportuno che sia munito del timbro postale attestante la data certa della sua sottoscrizione. Ciò ricordato, precisiamo che non esiste alcun obbligo di deposito di tale contratto alla Siae la quale, invece, ha il diritto di richiedere e visionare tale documento in sede di verifica; pertanto, l'eventuale deposito rimane un atto discrezionale e del tutto facoltativo da parte dell'associazione.

QUESITO N.56 >>> Vorrei qualche chiarimento per l'Ires per quanto concerne la mia associazione sportiva dilettantistica e in particolare vorrei sapere i limiti sotto i quali l'acconto non viene pagato, oppure viene pagato in una sola soluzione, oppure quando viene suddiviso in due rate. Inoltre il saldo da pagare è determinato dalla somma degli acconti versati l'anno scorso meno l'importo da versare per quest'anno corrente?

RISPOSTA N.56 >>> Per stabilire se occorre procedere al pagamento dell'acconto Ires, bisogna fare riferimento al Rigo RN 28 del Mod. Unico/11 ENC, tenendo presente che:

a) se l'importo di tale rigo è inferiore ad € 20,66 non è dovuto alcun acconto;

b) se l'importo è superiore ad € 20,66 ma non ad € 257,50 il versamento dell'acconto avviene in unica soluzione entro il 30/11/2011 (per le associazioni che hanno chiuso il bilancio al 31/12/2010);

c) se l'importo del suddetto Rigo RN 28 è superiore ad € 257,50 il versamento dell'acconto dovuto per il 2011 dovrà essere effettuato in due soluzioni

- il primo acconto, nella misura del 40% dell'importo esposto al suddetto Rigo RN28 entro il 16/06/2011 (l'importo può anche essere rateizzato),

- il secondo acconto, in unica soluzione, nella misura del restante 60%, entro il 30/11/2011.

QUESITO N.55 >>> Un'associazione sportiva che ha optato per il regime 398/1991, e che nel corso del 2010 non ha posto in essere alcuna operazione commerciale (non ha emesso alcuna fattura per sponsorizzazioni / pubblicità), deve presentare comunque il modello Unico (redditi IRAP) 2011 "a zero"?

RISPOSTA N.55 >>> Si presume che l'associazione, avendo esercitato l'opzione per l'applicazione del regime agevolato previsto dalla Legge n.398/1991, sia in possesso del numero di Partita Iva; in tal caso la dichiarazione dei redditi è sempre obbligatoria, anche in assenza di base imponibile, e cioè anche in mancanza di proventi di natura commerciale.

QUESITO N.54 >>> *Sono un dirigente presso una scuola-calcio di un'associazione sportiva dilettantistica. Ho la possibilità di poter stipulare un contratto di pubblicità con alcune aziende per l'affissione di striscioni. La somma è ancora da stabilire ma è con IVA esclusa. Sono un neo laureato in Scienze giuridiche economiche e manageriali dello sport e ho anche studiato tali problematiche, ma purtroppo, passare dalla teoria alla pratica, è sempre difficoltoso e non ho nessuno che mi affianca in questa attività. Volevo chiedere: una volta stipulato il contratto come funziona il tutto? (Pagamenti, Iva, ecc...).*

RISPOSTA N.54 >>> Innanzitutto è da precisare che l'associazione deve essere in possesso del numero di partita Iva; ciò precisato e supponendo che la vostra associazione abbia optato per il regime agevolato previsto dalla Legge n.398/91, riassumiamo brevemente gli adempimenti più importanti da porre in essere:

- emissione delle fatture assoggettando l'importo previsto in contratto all'aliquota Iva ordinaria del 21%;
 - se l'importo di ciascuna fattura supera euro 516,46 il relativo pagamento dovrà essere effettuato rispettando il principio della "tracciabilità", e cioè con bonifico o assegno bancario e/o postale; nel caso, invece, l'importo fosse inferiore ad euro 516,46 il pagamento potrà avvenire in contanti;
 - procedere alla liquidazione periodica dell'Iva, calcolando l'Iva da versare applicando la detrazione forfettaria del 50% e cioè versando la metà dell'Iva esposta sulle fatture del periodo di riferimento.
- Si raccomanda di far apporre il timbro postale sui contratti, per attribuire la data certa agli stessi documenti (leggi Quesito n.1 pubblicato sul nostro Sportello Fiscale).

QUESITO N.53 >>> *Vorrei sapere se a seguito delle dimissioni del vice presidente della mia asd e assemblea ordinaria, per sua sostituzione è necessario comunicare la variazione all'agenzia delle entrate e se si qual'è la procedura?*

RISPOSTA N.53 >>> In sede di nomina o variazione del Vice Presidente non occorre alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate; tale comunicazione si rende invece obbligatoria per la nomina del Presidente in quanto Rappresentante legale dell'associazione.

QUESITO N.52 >>> *Vorrei sapere se, essendo ASD in regime 398/91, nelle fatture che noi emettiamo ad una ditta con la dicitura sia per pubblicità che per sponsorizzazione, dobbiamo pagare l'IVA al 50% per la parte della pubblicità e l'IVA al 90% per la sponsorizzazione, oppure viene tutto calcolato come mi hanno detto solo al 90%, in seguito ad una risoluzione dell'A.E.?*

RISPOSTA N.52 >>> La vostra domanda è simile a quella contenuta nel Quesito n.51 già pubblicato sul nostro Sportello fiscale; pertanto la risposta è la medesima, e cioè l'Iva da versare è pari al 90% di quella esposta sulle fatture che recano la unica dicitura di prestazione sia di pubblicità che di sponsorizzazione.

QUESITO N.51 >>> Ho presenziato all'incontro tra società e agenzia delle entrate, ma tornando a casa mi sono sorti i seguenti dubbi: l'iva che le società trattengono dalle fatture di pubblicità e sponsorizzazione fa fatturato? Mi spiego, è soggetto a fine anno a tassazione?

Un'altra domanda: la siae, durante l'incontro, ha tenuto a precisare che, se alla stessa azienda (stessa ragione sociale) vengono fatti un contratto di pubblicità ed un contratto di sponsorizzazione nell'arco della stessa stagione, questi devono considerarsi entrambi contratti di sponsorizzazione, anche se uno riguarda cartelloni pubblicitari e l'altro abbigliamento sportivo. Se la mia società va da un'azienda e stipula un contratto di pubblicità in data 01/07 per cartelloni pubblicitari da posizionare sul campo da gioco per l'importo di 1000 euro, passano un paio di settimane e l'azienda decide di inserire il proprio marchio anche sulle divise da gara e si stipula un contratto di sponsorizzazione di euro 2000, la società sportiva emette n.2 fatture una per euro 1000+iva (pubblicità) ed una per euro 2000+iva (sponsorizzazione), come funziona al momento della dichiarazione dell'iva? La società deve versare 100 + 360 oppure 180 + 360?

RISPOSTA N.51 >>> L'Iva esposta sulle fatture emesse non concorre a determinare il volume d'affari delle associazioni e, conseguentemente, non è soggetta a tassazione a fine anno. Per quanto riguarda la seconda domanda, non possiamo che confermare quanto affermato dal dirigente della Siae in quanto la prestazione di sponsorizzazione attrae la prestazione di pubblicità; per cui entrambe le prestazioni effettuate ad un unico cliente, seppure con due contratti distinti ed anche se in due momenti diversi nell'ambito dello stesso esercizio, vengono considerate come prestazioni di sponsorizzazione e, quindi, trattati entrambi con la detrazione forfettaria Iva del 10%.

QUESITO N.50 >>> Vorrei sapere quali adempimenti fiscali debbano esserci nella fattispecie di una erogazione liberale in favore della mia Associazione Sportiva Dilettantistica da parte di un dirigente della stessa, consistente in un ammontare inferiore alla soglia di euro 1.500. Suppongo di dover emettere, in questo caso, solo una ricevuta fiscale (e non una fattura) che il dirigente potrà così dedurre per il 19%.

RISPOSTA N.50 >>> Il comportamento da Voi tenuto è corretto; l'unica raccomandazione è di apporre sulla ricevuta rilasciata la marca da bollo di euro 1,81.

QUESITO N.49 >>> Qual'è il trattamento tributario del pagamento erogato a beneficio di un'a.s.d. gestore di un impianto sportivo comunale, che beneficia del regime 398/91, per l'affitto annuale dell'impianto sportivo (campo di calcio) da parte di un'altra a.s.d. che beneficia dello stesso regime 398/91? Potrebbe configurarsi come provente istituzionale poiché la stessa li destina al perseguimento di detti fini: pagamento luce, gas, custode, ecc (vedasi tabelle comunali per affitto impianti sportivi). Questi proventi debbono risultare attraverso la forma della fattura all'altra a.s.d.?

RISPOSTA N.49 >>> I proventi conseguiti da una a.s.d. per l'affitto dell'impianto sportivo tenuto in gestione in virtù di apposita convenzione con il Comune proprietario dell'impianto stesso, sono da considerare proventi di "natura commerciale" e, come tali, sono soggetti a fatturazione, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal soggetto che richiede l'utilizzo di tale impianto.

QUESITO N.48 >>> ***Sono segretario di una ASD e alcune realtà commerciali del paese ci hanno erogato un contributo per la stagione 2011-2012. Abbiamo emesso regolare fattura, ma mi è stato comunicato che oltre alla fattura dobbiamo inviare una lettera d'impegno alla pubblicizzazione del marchio commerciale. E' vero o basta la fattura?***

RISPOSTA N.48 >>> Dalla lettura del testo non si comprende bene a che titolo sono state erogate le somme a favore della a.s.d.; se trattasi di contributo per "erogazione liberale", era sufficiente rilasciare una semplice ricevuta con marca da bollo da € 1,81 qualora l'importo del contributo fosse stato superiore ad € 77,47 e senza emettere alcuna fattura.

Nel caso, invece, come supponiamo, trattasi di corrispettivo a fronte di prestazione di servizi forniti (pubblicità o sponsorizzazione), bene ha fatto l'associazione ad emettere regolare fattura. Per quanto concerne gli obblighi connessi all'uso del marchio, come già precisato in occasione di un analogo quesito, l'argomento non rientra tra quelli da noi trattati; suggeriamo, al riguardo, di acquisire le necessarie informazioni presso la locale Camera di Commercio.

QUESITO N.47 >>> ***Ci sono disposizioni che regolano l'uso di marchi commerciali e dove possono essere inseriti nella maglia di gara di una società sportiva?***

RISPOSTA N.47 >>> Il marchio dello sponsor va solitamente apposto nella parte frontale della maglia di gara e degli altri indumenti sportivi (tute, t-shirt, ecc.) oppure sulle borse, sul pulmino, ecc. L'uso del marchio, disciplinato dagli artt. da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n.30 del 10/02/2005) e dagli artt.2569-2574 del Codice Civile non rientra tra gli argomenti trattati in questa rubrica.

Ad ogni modo, Vi suggeriamo gli indirizzi di alcuni siti utili da consultare:

- * www.wipo.int/sme/en/index.html
- * www.int/about-ip/en/
- * www.int/news/en/link/ipo_web.htm

QUESITO N.46 >>> ***Sarei interessato ad aprire una ASD o SSD di calcio a 11 o maschile o femminile nel mio paese natale per provare a far rivivere un po' il paese, ma si trova ad una altitudine poco più di 1.000 mt e con una popolazione al di sotto dei 100 abitanti e vorrei sapere se ci sono delle agevolazioni o finanziamenti - anche a fondo perduto - visto che bisognerebbe creare anche un campo da gioco per questi posti dimenticati, visto che sarà una impresa ardua trovare degli sponsor.***

RISPOSTA N.46 >>> Non siamo a conoscenza di specifiche norme agevolative o finanziamenti particolari a favore di associazioni sportive dilettantistiche con sedi in paesi con popolazione inferiore a 100 abitanti o situate ad una altitudine superiore a 1.000 metri.

Vi suggeriamo di effettuare una ricerca presso eventuali Enti territoriali (Comune, Consorzi, ecc.) oppure presso il Credito Sportivo Italiano.

QUESITO N.45 >>> Per anni sono stata delegato alla SIAE per una società sportiva poiché ero l'unica che poteva recarsi presso l'ufficio competente. Vorrei sapere, in caso di una verifica e di eventuali errori e irregolarità, sono io la responsabile o il Presidente che mi ha delegato nei confronti dell'agenzia delle entrate?

RISPOSTA N.45 >>> Dalla lettura del testo del quesito non si riesce a comprendere bene quale sia la vera preoccupazione della cortese lettrice, dal momento che la stessa fa riferimento a rapporti con la Siae ed anche con l'Agenzia delle Entrate.

In entrambi i casi, comunque, le sanzioni per eventuali errori, irregolarità o inadempienze commesse nei rapporti con uffici ed enti, vengono sempre comminate alla società; la responsabilità è da attribuire in ogni caso al rappresentante legale della società stessa (Presidente) il quale potrebbe coinvolgere una terza persona solo in caso di specifiche deleghe a questi conferite e che prevedano espressamente l'assunzione ed accettazione di responsabilità da parte della persona delegata.

Al riguardo, si suggerisce di consultare la nostra pagina "Notiziari fiscali" all'interno della quale è presente una ampia rassegna in materia di responsabilità nelle associazioni/società senza riconoscimento giuridico.

QUESITO N.44 >>> Torno di nuovo sulla questione della marca da bollo di € 1.81, per le ricevute di pagamenti di compensi da parte di istruttori. L'imposta di bollo è dovuta, qualora l'importo della ricevuta sia superiore ad € 77.47, anche se si tratta di associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI?

RISPOSTA N.44 >>> L'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n.642 del 20/10/1972 elencando nella Tabella B allegata gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta.

La legge n.289 del 27/12/2002 all'art.90, ha modificato il suddetto decreto prevedendo l'esenzione dall'imposta solo a favore delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Pertanto, tale esenzione non è estesa anche alle associazioni sportive dilettantistiche, le quali, pur se riconosciute dal CONI, restano obbligate all'applicazione della marca da bollo di euro 1,81 sulle ricevute di pagamento dei compensi agli istruttori qualora l'importo della ricevuta sia superiore ad euro 77,47. Precisiamo, inoltre, che la marca da bollo non deve essere applicata sulle ricevute di qualsiasi importo rilasciate ai soci per il pagamento della quota annuale associativa.

QUESITO N.43 >>> Avrei bisogno di un chiarimento in merito a due quesiti riguardo l'IVA e il compenso degli organi amministrativi. Se un'ASD acquista un'azienda (una palestra) e con essa il debito IVA progressivo, riferito in particolare al 2010, tale debito, se l'ASD adotta il regime forfettario, viene ridotto in funzione delle agevolazioni presenti in tale regime?

In merito ai compensi, riporto una citazione "Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono rimborsare le spese ai soggetti coinvolti nell'attività sportiva. È di conseguenza necessario individuare in modo preciso i destinatari dei rimborsi stessi, nonché la documentazione che comprova le spese sostenute, che devono necessariamente essere documentate e analiticamente provate. In tale ambito è, inoltre, opportuno evidenziare che a seguito della modifica apportata all'art. 90 della L. 289/2002, ad opera del D.L. 72/2004, è stato eliminato l'obbligo di gratuità previsto in precedenza per la carica di amministratore; ne consegue

che a questi soggetti, nel rispetto di alcune condizioni, può essere erogato, oltre al citato rimborso spese, anche un compenso." E' quindi possibile prevedere un compenso per gli amministratori?

RISPOSTA N.43 >>> Rispondendo al primo quesito posto, precisiamo che il debito pregresso per iva non versata non è assolutamente collegabile al tipo di regime adottato dalla società, per cui il debito esistente non potrà subire alcuna riduzione.

Per quanto concerne la corresponsione di compensi agli amministratori, è valida la citazione contenuta nel quesito per cui ciò si rende possibile.

Al riguardo aggiungiamo che la Legge n.128/2004 ha modificato il comma 18 punto 5) dell'art.90 della legge n.289/2002 (finanziaria 2003) eliminando la gratuità dell'incarico degli amministratori con l'introduzione dei commi 18-bis e 18-ter. Più in particolare, il legislatore ha voluto sottolineare che i soci non possono percepire utili dell'associazione nemmeno in forme indirette ma, nel contempo, ha consentito che gli amministratori possano essere retribuiti.

Pertanto, in tema di compensi agli amministratori, si può così concludere:

- se gli amministratori, al contempo e come spesso accade, sono soci dell'associazione/società, ad essi non potrà essere riconosciuto alcun compenso poiché, diversamente, tale compenso potrebbe rappresentare una forma indiretta di distribuzione degli utili non consentita dallo Statuto;
- se, invece, gli amministratori non rivestono la qualifica di socio, nulla vieta che sia previsto un compenso per l'attività dagli stessi svolta a favore dell'associazione/società.

QUESITO N.42 >>> ***A seguito della risposta al quesito n°25 si precisa - come da vostra osservazione - che la società di cui all'oggetto non svolge alcuna attività sportiva né e' iscritta a nessuna federazione riconosciuta dal C.O.N.I.***

RISPOSTA N.42 >>> Si ribadisce quanto contenuto nella precedente risposta al Vostro quesito, e cioè l'impossibilità di usufruire del regime agevolato previsto dalla Legge n.398/91, stante il mancato svolgimento di attività sportiva dilettantistica.

QUESITO N.41 >>> ***Sono appena diventato presidente di una ASD iscritta per il primo anno al campionato di calcio a 5 serie D. Ho già inviato alla FIGC tutta la documentazione per l'iscrizione compreso lo statuto. Ora vorrei capire bene cosa devo fare a livello fiscale (tipo codice fiscale, registrazione agenzia delle entrate ecc...) per non avere problemi in futuro. Aggiungo che la nostra società non ha intenzione di aprire una partita IVA in quanto non ha contratti di sponsorizzazione, ma è fondata di solo soci che contribuiscono a coprire le spese dell'intera stagione.***

RISPOSTA N.41 >>> In caso di mancato svolgimento di una qualsiasi attività commerciale (es. incasso gare casalinghe, pubblicità o sponsor) non è obbligatorio aprire una partita IVA. Rimane però l'obbligo di richiedere l'attribuzione del codice fiscale con mod.AA7/10; tale numero di codice fiscale dovrà essere poi riportato su eventuali deleghe di pagamento F23 e F24 quali ad esempio quella relativa al pagamento dell'imposta di registro a tassa fissa (mod.F23), necessario per poter procedere alla registrazione dell'atto costitutivo/statuto dell'associazione presso l'Agenzia delle Entrate. Sotto l'aspetto fiscale, ricorrendo il suddetto essenziale requisito della assoluta assenza di proventi di natura commerciale sopra menzionati, l'associazione rimane esentata da qualsivoglia adempimento di natura fiscale riguardanti l'Iva o i Redditi. E' bene però precisare che, qualora l'associazione corrisponda compensi o rimborsi a terzi, scatterebbe, per la stessa, l'obbligo di compilare il modello di dichiarazione per i sostituti d'imposta, cioè il mod.770.

QUESITO N.40 >>> Vorrei conoscere la differenza a livello societario e fiscale tra tipologie "Associazione Calcio" ed "Associazione Sportiva Dilettantistica". Pongo la domanda in quanto la grande maggioranza delle società è diventata A.S.D. mentre la società per la quale sono da poco consigliere è ancora A.C. Inoltre vi chiedo se è obbligatorio il passaggio ad A.S.D.? A quali leggi si deve far riferimento nei seguenti casi per le due tipologie in questione (A.C. ed A.S.D.)?

- in materia di sponsorizzazioni e detrazioni da parte di colui che sponsorizza;**
- modalità di elezione e compiti principali del presidente (riguardo all'A.S.D. ne sono al corrente avendo visionato un fac-simile di statuto);**
- in materia di organizzazione di eventi;**
- in materia di emissione di fatture per l'organizzazione di manifestazioni sportive (ad esempio l'organizzazione di un torneo di calcio con annesso servizio di distribuzione bibite ed alimenti è possibile per una società A.C. senza partita IVA?).**

RISPOSTA N.40 >>> Premesso che sotto il profilo fiscale non esiste alcuna differenza tra una "Associazione Calcio" e una "Associazione Sportiva Dilettantistica" vogliamo precisare che la legge di riforma delle associazioni sportive dilettantistiche (Legge n.289/2002) all'art.90, comma 17, ha stabilito l'obbligo di inserire nella propria denominazione sociale la parola "dilettantistica" per cui, tutte le associazioni già costituite a quella data, hanno dovuto provvedere a variare in tal senso il proprio statuto; al riguardo va ricordato che detta variazione è possibile mediante una semplice assemblea ordinaria dei soci.

Esaminando i vari casi prospettati nel quesito, va detto che le modalità di elezione e i compiti principali del Presidente sono esplicitamente contenuti nello Statuto sociale a cui bisogna scrupolosamente attenersi.

Per quanto concerne gli altri quesiti che hanno tutti la stessa caratteristica di riferirsi ad operazioni di natura commerciale (sponsorizzazioni, organizzazioni di eventi, ecc.) possiamo innanzi tutto precisare che l'effettuazione anche di una sola delle operazioni descritte, come ad es. la sponsorizzazione, presuppone l'obbligo del possesso della partita Iva.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento contabile e fiscale delle suddette operazioni si fa di solito riferimento alle norme contenute nella Legge n.398/1991 atteso che la pluralità delle a.s.d. opta per l'applicazione di tale regime agevolato.

Maggiori dettagli ed informazioni possono essere assunti consultando le risposte ai vari quesiti presenti nella rubrica FAQ -Domande e risposte all'interno dello Sportello Fiscale del nostro sito.

QUESITO N.39 >>> Abbiamo appena modificato l'assetto societario con un presidente nuovo e alcuni nuovi ingressi tra dirigenti e soci. Stiamo procedendo anche per quanto riguarda l'iscrizione nel registro CONI come ASD.

La mia domanda è la seguente: possiamo procedere a cessare l'attuale partita iva e crearne una nuova senza rischiare nulla per quanto riguarda il titolo sportivo?

RISPOSTA N.39 >>> La risposta al Vostro quesito non può che essere negativa: infatti la cessazione della partita Iva, da parte di un soggetto ancora in attività, è prevista solo nel caso in cui il soggetto stesso non intenda più svolgere alcun tipo di attività commerciale (prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione, proventi da gare, ecc.) ma solo ed esclusivamente attività istituzionale per la quale, quindi, non è obbligatorio il possesso del numero di partita Iva.

L'attuale partita Iva può inoltre essere cessata solo ed esclusivamente in caso di scioglimento

dell'associazione. In tal caso si dovrebbe procedere alla costituzione di una nuova associazione che, però, non potrà usufruire del titolo sportivo posseduto dalla precedente associazione sciolta.

QUESITO N.38 >>> *La nostra Asd registrata regolarmente dal 2008 al Coni e Figc ha usufruito del regime fiscale agevolato per l'iva facendo fatture di sponsor.*

Quest'anno la nostra associazione ha preso la concessione di un palazzetto dello sport e all'interno della struttura ha creato un punto ristoro autorizzato con rispettiva licenza commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande. Chiedo: è possibile dividere il ricavato degli sponsor con agevolazione IVA per attività sportiva, da quello puro commerciale cioè del bar e della struttura? Avendo una sola P.IVA ?

RISPOSTA N.38 >>> Ci sembra di capire che la Vostra associazione abbia fin qui svolto attività di natura commerciale con l'emissione di fatture di sponsorizzazione e che la stessa abbia optato per l'applicazione del regime agevolato previsto dalla Legge n.398/91. Ciò stante, riteniamo che la gestione in convenzione del palazzetto dello sport con annesso punto di ristoro, possa essere ricondotta nell'ambito delle attività istituzionali svolte dall'associazione per cui i ricavi conseguiti seguono lo stesso trattamento fiscale previsto dal citato regime 398/91 avendo chiaramente cura di applicare a ciascun tipo di provento l'aliquota Iva corrispondente (es.10%-20%,ecc.).

L'applicazione del regime agevolato cessa in caso di superamento del plafond di euro 250.000. Precisiamo, infine, che ciascun soggetto fiscale può avere un solo numero di partita Iva indipendentemente dal numero delle attività svolte.

QUESITO N.37 >>> *Siamo in procinto di cambiare la sede legale della nostra ASD (probabilmente stesso comune) e volevamo avere in merito delucidazioni circa tutti gli adempimenti da svolgere (comunicazioni all'ag. delle entrate e alla LND ed eventuali costi). Inoltre dovremmo nominare anche un nuovo presidente, e anche in questo caso vorremmo avere delucidazioni in merito agli adempimenti da svolgere e se possiamo assolverli simultaneamente ai primi.*

RISPOSTA N.37 >>> Il cambio di sede e la nomina di un nuovo presidente, sotto l'aspetto fiscale, richiedono lo stesso adempimento e cioè la comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di variazione, mediante la compilazione del Modello AA7/10.

Nel caso in cui dette variazioni avvenissero contestualmente, e cioè con lo stesso atto deliberativo, si può ovviamente procedere alla compilazione di un unico Modello AA7/10.

Per quanto concerne gli adempimenti federali, rivolgersi alla segreteria del Comitato.

QUESITO N.36 >>> *La nostra società svolge la propria attività agonistica presso un impianto sportivo comunale con terreno di gioco al limite della praticabilità. Da qualche giorno abbiamo provveduto a far redigere un progetto per la realizzazione del manto erboso con annesso impianto di irrigazione, e a tal proposito volevamo sapere se la federazione, o altri enti, finanziassero con contributi a fondo perduto (anche in parte) tale iniziativa.*

RISPOSTA N.36 >>> Non siamo a conoscenza di Enti che erogano contributi a fondo perduto per iniziative simili alla Vostra. Sugeriamo di interpellare l'Istituto per il Credito Sportivo che ha, tra le proprie finalità, il finanziamento dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.

QUESITO N.35 >>> *Stiamo creando una ASD con l'obiettivo di iscriverla al prossimo campionato di serie D di calcio a 5. Vorrei chiedere un riepilogo di tutti gli adempimenti che dobbiamo svolgere per la messa in regola dal punto di vista fiscale, in modo da avere la possibilità di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione/pubblicità e fatturarli regolarmente.*

RISPOSTA N.35 >>> Dal punto di vista esclusivamente fiscale, l'associazione che prevede di svolgere attività di natura commerciale, dovrà:

- presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività compilando il Mod. AA7/10; l'Ufficio rilascerà contestualmente il numero di Partita IVA coincidente con il numero di codice fiscale;
- scegliere il regime fiscale che si intende adottare; se si decide di scegliere, come suggeriamo, il regime forfettario di cui alla Legge n.398/1991, bisognerà comunicare con lettera raccomandata alla SIAE la scelta di tale regime: la stessa opzione verrà poi comunicata anche all'Agenzia delle Entrate in sede di compilazione del primo Mod. Unico/Enc, allegando allo stesso il quadro VO del modello Iva e barrando la casella opzione del rigo VO 30;
- conseguentemente alla scelta del suddetto regime 398/91, l'associazione dovrà munirsi del Registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (acquistabile presso i negozi Buffetti - Mod. 3297) e per il cui utilizzo, ricordiamo, non vige l'obbligo di vidimazione.

Una volta ottenuto il numero di Partita IVA l'associazione può emettere regolare fattura per le operazioni di natura commerciale.

Gli obblighi fiscali provenienti dal possesso della partita Iva sono quelli di assolvere agli adempimenti Iva (liquidazioni e pagamenti trimestrali dell'imposta dovuta) e alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod.Unico/Enc) con il relativo pagamento dell'Ires e dell'eventuale Irap dovute.

I suddetti adempimenti e quelli di natura contabile sono reperibili consultando la rubrica F.A.Q. (in particolare il quesito n.3) all'interno dello Sportello Fiscale del nostro Sito Ufficiale.

QUESITO N.34 >>> *Siamo in regime forfettario Legge n.398/91 e non abbiamo versato l'Iva dovuta per il 2° trimestre 2010. Poiché l'associazione è esonerata dalla presentazione della dichiarazione Iva, si chiede se è possibile sanare la suddetta omissione per mezzo del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2011 (30/09/2011).*

RISPOSTA N.34 >>> Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime forfettario Iva ai sensi della legge n.398/91, sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14-15-16-18 e 20 del D.P.R. n.600/1973.

Inoltre, tali soggetti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva.

In caso di mancato versamento dell'Iva dovuta nel periodo, per individuare il termine entro il quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso occorre considerare che, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.472/97, la sanzione è ridotta "ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (...) avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore".

Nel caso di specie, pertanto, l'associazione può sanare la propria posizione Iva ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, anche se esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.

In particolare, l'associazione stessa dovrà ravvedersi (c.d. "ravvedimento lungo") entro il termine di un anno dall'omissione" e cioè, entro il 16/08/2011.

QUESITO N.33 >>> *La nostra ASD è in regime 398/1991 e corrisponde compensi forfettari ai tecnici fino a 4.500 Euro nell'anno di imposta. Devo presentare il Modello 770, ma devono essere iscritti (e pagare) ENPALS?*

RISPOSTA N.33 >>> La Circolare n.13 emanata dall'Enpals il 7 agosto 2006, ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti relativi alla interpretazione delle modalità di applicazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 marzo 2005, in relazione ai compensi erogati da organismi dilettantistici.

La Circolare stessa ricorda che l'art.67 del D.P.R. n.917/1986 qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da qualunque organismo ricosciuto dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione sportiva e che persegua finalità sportive dilettantistiche.

Tale disposizione si applica, peraltro, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Pertanto, tali compensi, compresi quelli corrisposti ai vostri tecnici, sono esclusi dall'assoggettamento a qualsiasi contribuzione previdenziale, compresa quella dovuta all'Enpals stessa purché, come sopra precisato, la Vostra associazione risulti regolarmente iscritta al Registro CONI.

QUESITO N.32 >>> ***La nostra ASD è in regime di 398/1991; vorrei sapere se è possibile tenere in luogo del registro ex dm 11/02/1997 il registro iva delle fatture emesse al fine di annotare i ricavi commerciali; si incorre in qualche sanzione?***

RISPOSTA N.32 >>> I soggetti che si avvalgono del particolare regime agevolato di cui alla Legge n.398/1991, sono tenuti al rispetto degli obblighi che la legge stessa impone.

In particolare, per quanto concerne gli obblighi di tenuta dei registri Iva, l'art.2, comma 2, di detta legge sancisce espressamente che i soggetti che usufruiscono di tale regime "devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto ed annotare entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 febbraio 1997, opportunamente integrato".

Detto registro viene poi citato dal D.P.R. n.544 del 30/12/1999 avente per oggetto il Regolamento recante le norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli spettacoli, il quale con l'art.9, comma 3, conferma integralmente quanto contenuto nel sopracitato art.2, comma 2, della legge n.398/91.

Di detto Registro torna poi a parlare il Ministero delle Finanze con la Circolare n.247/E del 29/12/1999 con la quale, nel fornire i primi chiarimenti alla Legge Finanziaria 2000, al punto 6.9, comma 3, ribadisce l'utilizzo "dell'apposito prospetto previsto dal D..M. 11 febbraio 1997" anche nel caso in cui venissero meno i presupposti per l'applicazione della Legge n.398/91 (es. superamento plafond). Dalla lettura dei suddetti riferimenti normativi appare evidente ed inequivocabile l'obbligo di utilizzo del Registro di cui al D.M.11/02/1997.

Vorremmo peraltro far presente che il formato del quadro B del registro stesso, consente di annotare i ricavi commerciali secondo la loro diversa tipologia, stante la presenza di 4 colonne e considerato che, di queste, vengono solitamente utilizzate le due colonne riferite alle aliquote più ricorrenti, e cioè del 10 e del 20%.

Teniamo inoltre a sottolineare che la SIAE, in sede di verifica, richiede espressamente l'esibizione del Registro di cui al D:M. 11 febbraio 1997 e che non abbiamo pratica conoscenza dell'atteggiamento che la SIAE stessa possa assumere nel riscontrare la mancata tenuta di tale registro e, conseguentemente, degli eventuali provvedimenti adottati dall'Agenzia delle Entrate in aggiunta a quelli sanzionatori per irregolare tenuta dei registri Iva e che sono previsti dall'art.9 della Legge n.471/1997 nella misura da € 1.032,91 ad € 7.746,85 ridotta alla metà del minimo, e quindi ad € 516,46 nel caso in cui (come quello da Voi prospettato), dalla irregolarità non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. A nostro parere detta irregolarità non dovrebbe comunque rappresentare, di per se, motivo valido per invocare la fuoriuscita dell'associazione dal regime 398/91.

Pertanto, alla luce di quanto sopra precisato ed al fine di evitare il pagamento di sanzioni oltre che l'insorgere di un eventuale contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria e non ravvisando, peraltro, dalla lettura del quesito particolari ed urgenti motivazioni che possano giustificare un diverso comportamento, suggeriamo la tenuta del Registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (Mod.3297 Buffetti) adattandolo, magari e nei limiti del possibile, alle Vostre particolari esigenze.

QUESITO N.31 >>> Siamo un'A.S.D. in regime di 398/91. In questa stagione un'azienda, dopo aver con noi stipulato un regolare contratto di rapporto pubblicitario, ha chiesto di rescindere l'accordo. Avevamo già emesso la fattura e pagato regolarmente a Dicembre l'IVA, fidandoci di quanto fatto. Dato che non vogliamo intraprendere azioni legali, poiché l'Azienda un domani potrebbe comunque aiutarci, ci siamo resi disponibili a trovare una soluzione. Facciamo presente che l'Azienda non ha mai pagato la fattura. Loro ci hanno chiesto di fare una Nota di Credito. Si può fare? Oppure in alternativa come potremmo recuperare almeno l'IVA già pagata?

RISPOSTA N.31 >>> Una volta scartata l'ipotesi dell'azione legale, l'unica soluzione rimane quella di emettere una nota di credito pur se resta difficile individuarne sia la motivazione e, quindi, l'esatta dicitura da riportare sul documento (non può essere il mancato pagamento della fattura) e sia il periodo di emissione della nota stessa (lo stesso dell'emissione della fattura). Purtroppo non ci sono altre strade alternative per il recupero dell'Iva versata, per cui si suggerisce di emettere, comunque, la Nota di Credito.

QUESITO N.30 >>> Una a.s.d. in regime 398/91 il 30/09/2010 ha superato il plafond di 250.000 euro; pertanto, a partire dal mese di ottobre, dovrà calcolare l'Iva del 4° trimestre 2010 non più con il metodo forfettario, bensì con il metodo normale. Si chiede di conoscere il termine di scadenza del pagamento Iva relativa al suddetto 4° trim.2010 e quale codice tributo indicare sul mod. F24 (6034 oppure 6099).

RISPOSTA N.30 >>> Con la risoluzione n.123/E del 7/11/2006, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dal superamento da parte di una a.s.d. in regime 398/91, in corso d'anno, del limite di 250.000 euro.

Si ricorda in via preliminare che la stessa legge 398 prevede che "nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di 250.000 euro, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, "...qualora l'a.s.d. consegua nel periodo d'imposta proventi per l'esercizio di attività commerciali superiori a 250.000 euro, si determinano sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari.

1) dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei 250.000 euro, il reddito imponibile sarà determinato, l'Iva sarà applicata e gli adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n.398/91 e successive modificazioni;

2) dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d'imposta, si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti contabili.

Nel caso specifico, pertanto, ai fini Iva il 4° trimestre 2010 deve essere considerato quale periodo autonomo nel quale l'Iva verrà calcolata secondo il metodo ordinario. Nella pratica l'Iva da versare si determina sottraendo l'Iva pagata ai fornitori per l'acquisto di beni e servizi afferenti l'attività commerciale nel periodo 01/10-31/12/2010 (Iva a credito) da quella incassata sulle fatture emesse nello stesso periodo (Iva a debito) e cioè Iva sulle fatture emesse - Iva sulle fatture d'acquisto = Iva da versare o a credito. Ciò posto, va precisato che il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2010 è il 6099, il cui termine di scadenza è fissato al 16 marzo 2011, salvo la volontà di provvedere al pagamento in maniera differita applicando le maggiorazioni previste dalla legge ed individuate nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Iva 2011 cui si è tenuti riportando i dati riferiti al solo periodo relativo al 4° trimestre 2010.

QUESITO N.29 >>> *La nostra società è già una S.S.D. ed è iscritta al CONI. A fine anno dobbiamo modificare la denominazione sociale, la sede sociale e la Partita Iva. Qual'è la documentazione necessaria per compiere correttamente queste operazioni?*

RISPOSTA N.29 >>> Il testo del quesito lascerebbe adito a qualche dubbio sulla effettiva operazione che la società intende effettuare; e cioè, se trattasi di semplice modifica dati o di scioglimento della vecchia società con costituzione di una nuova associazione, dal momento che il cortese lettore parla di "nuova partita Iva". Riteniamo di ben interpretare il contenuto del quesito considerando che l'operazione da effettuare sia quella di modificare la denominazione sociale con variazione dell'attuale sede.

Ciò ribadito, precisiamo che:

- a)** per quanto concerne la modifica della denominazione sociale, la stessa deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci in una riunione appositamente convocata; nella stessa riunione si può anche variare la sede sociale anche se detta variazione non richiede uno specifico atto deliberativo.
- b)** per quanto attiene, invece, la partita Iva teniamo a sottolineare che non è necessario richiedere una nuova partita Iva, ma è sufficiente comunicare all'Agenzia delle Entrate, con mod. AA7/10, i dati variati e cioè la nuova denominazione e la nuova sede sociale, conservando, quindi, il numero di partita Iva in essere.

Ricordiamo, infine, che le suddette variazioni devono essere comunicate agli Uffici del Comitato Regionale Abruzzo (oltre che alla Siae), mentre non si rende necessaria la compilazione del Mod. EAS, essendo i dati variati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate tramite il suddetto mod.AA7/10.

QUESITO N.28 >>> *Sono Presidente da un anno di una ASD di Prima Categoria e sono subentrato al precedente Presidente (perché deceduto) principalmente per la mia qualità di sponsor. La società era stata oggetto di verifica (2006) e per il mancato versamento dell'IVA abbiamo ricevuto 3 giorni or sono le cartelle esattoriali. La somma da pagare è considerevole. Abbiamo la certezza che il vecchio Presidente abbia utilizzato per sé quel denaro e il dubbio che abbia fatto altrettanto nei 2 anni successivi. In capo a chi cadono le responsabilità? Economicamente non si naviga mai nell'oro... si chiude sempre sotto zero e il Presidente ripiana... Essendo all'oscuro di tutto quanto successo in precedenza, come posso salvare la Società centenaria che a causa di questa sanzione chiuderebbe?*

RISPOSTA N.28 >>> Entrando nello specifico della domanda, possiamo ribadire che le responsabilità per il mancato pagamento dei debiti tributari dell'associazione (in questo caso Iva) ricadono esclusivamente sul suo rappresentante legale in carica nei vari periodi in cui si è formato il debito e che, **si presume**, abbia agito in nome e per conto dell'associazione stessa (a meno che il Presidente non sia in grado di provare la propria estraneità esibendo, ad esempio, deleghe di attribuzione di incarichi "specifici" ad altre persone e da queste sottoscritte per accettazione). Nel caso in questione sarebbe addirittura ipotizzabile il reato di appropriazione indebita da parte del vecchio Presidente avendo egli stesso sottratto fondi dalle casse dell'associazione a meno che tali prelevamenti non siano consistiti in restituzioni di somme da lui anticipate.

Tornando all'aspetto delle responsabilità ricordiamo che, ai sensi dell'art.38 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte da persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune dell'associazione e che, qualora detto fondo si rilevasse insufficiente o addirittura inesistente, delle obbligazioni stesse rispondono anche **personalmente e solidalmente**, e quindi anche con i propri beni, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (di solito il Presidente, salvo, come detto sopra, prova contraria).

Per quel che concerne il presente e il futuro della Vostra associazione riteniamo che la stessa possa continuare a svolgere la sua normale attività dal momento che per la situazione debitoria pregressa il rischio è la perdita dell'eventuale fondo comune, laddove presente, (fermo restando, come già precisato, il **personale coinvolgimento** nel pagamento dei debiti di colui o coloro che hanno agito per

conto dell'associazione) ed escludendo l'ipotesi di eventuali richieste di fallimento dell'associazione stessa da parte dei creditori (in questo caso l'Agenzia delle Entrate e/o l'Ente esattoriale); ma quello del fallimento è e rimane una questione piuttosto dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza. In conclusione auspichiamo che la negativa esperienza vissuta dalla Vostra associazione sia di monito e di stimolo per attuare una oculata, regolare e trasparente gestione improntata sul rispetto delle attuali normative vigenti prestando particolare attenzione ad assolvere gli obblighi assunti, in primis, al pagamento dei debiti tributari.

QUESITO N.27 >>> Sono il Presidente di una ASD in regime di 398/91, vorrei sapere se la tassazione IRES avviene sui ricavi commerciali fatturati oppure sui ricavi commerciali incassati nell'anno di imposta.

RISPOSTA N.27 >>> La tassazione ai fini Ires delle a.s.d. in regime 398/91 avviene applicando il principio di "cassa", e cioè sui ricavi commerciali effettivamente incassati; nel mentre, ai fini Iva, vige il principio di "competenza" e cioè l'imposta dovuta viene calcolata sui ricavi commerciali fatturati nel periodo, anche se non ancora incassati.

QUESITO N.26 >>> Non avendo partita iva, avendo una società in regime fiscale forfettario, in base alla legge 398/91, volevo cortesemente sapere quale documentazione è valida per un eventuale sponsorizzazione per la ditta ai fini di deduzione fiscale delle spese di sponsorizzazione sostenute, e che cosa eventualmente la ditta recupera.

RISPOSTA N.26 >>> Il mancato possesso della partita Iva fa presumere che l'associazione non abbia, fino ad ora, effettuato operazioni continuative di natura commerciale e, quindi, la conseguente estraneità della stessa all'assolvimento di adempimenti fiscali (Iva - Redditi). Rispondendo al quesito posto va innanzitutto precisato che, ancor prima di effettuare una prestazione di sponsorizzazione o di pubblicità, l'associazione deve richiedere l'attribuzione della Partita Iva utilizzando il mod. AA7/10 da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Una volta in possesso della Partita Iva, a fronte della prestazione di sponsorizzazione è necessario quanto segue:

- 1) stipulare il contratto di sponsorizzazione sottoscritto dalle parti, redatto in duplice copia e recante l'apposizione del timbro postale per data certa;
- 2) emettere relativa fattura con applicazione dell'aliquota Iva del 20%;
- 3) versare l'Iva in fattura nella misura forfettaria del 90%.

L'azienda sponsorizzata, al ricevimento della fattura, provvederà ad effettuare il relativo pagamento attraverso operazione "tracciabile" e cioè con assegno di c/c o mediante bonifico bancario, e conserverà la fattura ricevuta allegando alla stessa: il contratto di sponsorizzazione e fotocopia del documento comprovante il pagamento effettuato.

Va precisato, infine, che lo sponsor ha diritto a dedursi l'intero importo corrisposto dal proprio reddito ai sensi di quanto disposto dall'art.108, comma 2, del T.U.I.R. .

QUESITO N.25 >>> Una società sportiva che da 10 anni non fa più attività con la FIGC, né con altre federazioni, può continuare ad usufruire delle agevolazioni della legge 398/91? Il proprio impianto è stato locato per rimessaggio autocarri e la relativa IVA viene versata in regime della 398/91, così come le prestazioni pubblicitarie regolarmente fatturate.

RISPOSTA N.25 >>> Dalla lettura del quesito non si riesce a comprendere il significato da attribuire alla frase "da 10 anni non fa più attività con la FIGC e né con altre federazioni".

Ricordiamo che i presupposti per poter usufruire della Legge n.398/91 sono i seguenti:

- 1) svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- 2) affiliazione alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva nazionali;
- 3) indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva o del carattere dilettantistico dell'attività svolta;
- 4) adeguamento dello Statuto ai sensi dell'art.90 della Legge n.289/2002 e successive modificazioni;
- 5) proventi di natura commerciale conseguiti nel periodo d'imposta precedente per un importo non superiore a 250.000 euro;
- 6) opzione esercitata mediante le modalità di cui al D.P.R. n.442/1997.

Pertanto, la Vs. società sportiva potrà continuare ad applicare il regime previsto dalla suddetta 398/91 soltanto se, prioritariamente, svolge effettivamente attività sportiva dilettantistica e risulta ancora affiliata ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente nazionale di promozione sportiva riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti.

Una volta accertato il ricorrere delle suddette condizioni, verificare se la Vs. società sportiva è in possesso anche degli altri requisiti richiesti, e cioè volume d'affari dell'anno precedente inferiore a 250.000 euro e avvenuto adeguamento dello Statuto alle normative previste dall'art.90 della Legge n.289/2002.

In assenza anche di uno qualsiasi dei suddetti requisiti, la Vostra società non potrà usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n.398/91 e dovrà versare l'Iva applicando il normale criterio previsto per il regime ordinario (cioè Iva da Iva).

QUESITO N.24 >>> *Un'azienda commerciale quest'anno ha deciso di sponsorizzare la nostra società calcistica. L'importo della sponsorizzazione servirà per l'acquisto dell'abbigliamento sportivo. La mia società calcistica gli ha proposto, anziché farci sponsorizzare, di far fatturare al fornitore il materiale direttamente alla sua ditta. Cosa cambia a livello fiscale e di benefici fiscali, tra avere fattura di sponsorizzazione dalla società calcistica o dal fornitore del materiale? Nella fattispecie noi società di calcio asd dobbiamo emettere fattura allo sponsor anche nel caso in cui il corrispettivo sia costituito da beni?*

RISPOSTA N.24 >>> Allorquando una associazione sportiva dilettantistica, in qualunque regime fiscale operi, effettua una prestazione di sponsorizzazione, ha l'obbligo di emettere fattura allo sponsor indipendentemente dalle modalità di pagamento di detta prestazione.

Nel caso specifico, detto pagamento avverrebbe mediante la consegna diretta da parte dello sponsor del materiale sportivo che, si presume, già rechi il marchio dello stesso.

Nulla cambia per l'associazione, che dovrà comunque emettere fattura allo sponsor per l'importo della prestazione di sponsorizzazione, quantomeno equivalente al valore del materiale ricevuto, nel mentre lo sponsor, che ha già ricevuto dal fornitore la fattura di acquisto di detto materiale, dovrà emettere nei confronti dell'associazione una fattura di vendita per il valore dei beni ceduti (stesso importo della fattura d'acquisto).

A livello di benefici fiscali tale tipo di operazione non riveste particolarità diverse dalle operazioni di sponsorizzazione regolate mediante pagamento tramite assegno di c/c o bonifico bancario, dal momento che l'azienda "sponsor" può dedurre l'intero importo della sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del T.U.I.R. (per la competenza temporale di tale deduzione rimandiamo la Vostra attenzione alla lettura di quanto da noi al riguardo pubblicato sulla rubrica "Notiziario Fiscale" all'interno del nostro Sito Ufficiale).

L'associazione, nel caso in cui operi nel regime agevolato di cui alla Legge n.398/91, provvederà al versamento dell'Iva risultante in fattura nella misura forfettaria del 90% di detto importo, oltre ad assoggettare il ricavo conseguito a tassazione Ires/Irap, sempre secondo i criteri previsti dal citato regime agevolato (in misura del 3% dell'imponibile esposto in fattura).

QUESITO N.23 >>> *Il Presidente della ns. a.s.d. non ha pagato l'Iva negli anni 2007, 2008, 2009 all'insaputa del Consiglio Direttivo vigente in quegli anni. Dopo un accertamento fiscale da parte della SIAE è emersa tale omissione. L'Agenzia delle Entrate ha inviato al Presidente le cartelle di pagamento. Il responsabile è esclusivamente il Presidente o anche la nostra a.s.d.?*

RISPOSTA N.23 >>> Supponiamo che la Vs. a.s.d. sia priva di riconoscimento giuridico, nel qual caso opera l'art.38 del C.C. il quale stabilisce che per le obbligazioni assunte da tali associazioni risponde "in primis" l'associazione stessa con il proprio "fondo comune" e, nel caso in cui tale fondo non fosse sufficiente per soddisfare il debito, viene chiamato a risponderne il rappresentante legale (chiaramente al pagamento della eventuale differenza o, addirittura, dell'intero debito in caso di inesistenza del suddetto fondo).

Occorre anche ricordare che, al riguardo, è recentemente intervenuta la Sentenza n.19486 del 10/09/2009 della Corte di Cassazione che ha sancito l'importante principio secondo il quale la suddetta responsabilità sussidiaria, personale e solidale del rappresentante legale dell'associazione, in presenza di debiti tributari, non è collegata alla semplice titolarità della carica ricoperta ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta.

In altri termini, il Presidente della Vostra associazione potrebbe evitare di essere chiamato al pagamento dei suddetti debiti tributari solo qualora fosse in grado di "provare" che la colpa del mancato pagamento dell'Iva è da attribuire ad altro soggetto interno o esterno all'associazione stessa esibendo, ad esempio, deleghe o lettere d'incarico.

N.B. Il tema è ampiamente trattato nelle rubriche "Notiziario Fiscale" e "F.A.Q.-Domande e risposte" all'interno della pagina "Sportello Fiscale" del nostro Sito Ufficiale.

QUESITO N.22 >>> *I premi di preparazione sono soggetti ad Iva? E come vengono tassati?*

RISPOSTA N.22 >>> Parliamo di cessione degli atleti dilettanti, in un primo caso, quando il sodalizio dilettantistico riceve una somma nel caso in cui un suo atleta sottoscrive per la prima volta un contratto da professionista. Dal punto di vista tecnico, la cessione viene qualificata come "premio di addestramento o formazione tecnica". Sotto il profilo fiscale, il premio di addestramento non concorre alla formazione del reddito dell'associazione/società che lo percepisce, se l'associazione/società dilettantistica applica le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n.398/91. Se il sodalizio che riceve il premio di addestramento non è in regime 398/91, dovrà considerare la somma ricevuta come imponibile agli effetti fiscali. In ogni caso, poi, il premio di addestramento è esente da Iva e deve essere fatturato in regime di esenzione ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.633/72 (così dispone la legge n.91/81). In ogni caso, il premio di addestramento va necessariamente reinvestito nel perseguimento di attività sportiva.

Diversa dalla fattispecie sopradescritta è, invece, l'ipotesi in cui, in caso di trasferimento del giocatore, le due società dilettantistiche (una di "vecchia" appartenenza e l'altra di nuova acquisizione) si accordano per riconoscere un "corrispettivo". In questo caso, in pratica, si "acquista" il calciatore nel vero e proprio senso del termine, cioè si paga alla società cedente una somma per ottenere il diritto a beneficiare delle prestazioni sportive dell'atleta stesso.

Questa fattispecie integra una operazione di natura commerciale, che dà luogo a compensi imponibili per la società cedente sia ai fini del reddito che ai fini Iva con emissione di regolare fattura applicando l'aliquota dell'Iva ordinaria del 20 per cento.

QUESITO N.21 >>> *Potrei avere chiarimenti sulla rendicontazione degli incassi e dei pagamenti per gli enti sportivi dilettantistici ?*

RISPOSTA N.21 >>> L'articolo 25, quinto comma, della legge 133 del 1999 ha introdotto specifiche disposizioni riguardanti le modalità con cui devono essere effettuati i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati, se d'importo superiore ad euro 516,46.

Sono compresi tra gli enti destinatari della norma non solo le società ed associazioni sportive

dilettantistiche, ma anche il Coni, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva e le Discipline Sportive Associate.

Caratteristiche

Ogni entrata ed uscita dell'associazione o ente sportivo deve transitare necessariamente da uno o più conti correnti bancari o postali, se di ammontare superiore ad euro 516,46.

La disposizione riguarda qualsiasi tipo di entrata ed uscita dell'associazione, sia riferita all'attività istituzionale che all'attività commerciale.

A titolo esemplificativo la norma enumera tra le entrate:

- le erogazioni liberali
- i contributi a qualsiasi titolo corrisposti
- le quote associative
- i proventi commerciali (sia imponibili che esclusi)

Tra le uscite vengono invece indicati:

- i pagamenti relativi all'attività istituzionale
- i pagamenti di compensi sportivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir
- i pagamenti relativi ad eventuale attività commerciale.

Forme ammesse

Secondo l'Amministrazione Finanziaria il transito attraverso conti correnti bancari o postali si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati il soggetto erogante e quello percipiente dell'operazione.

Pertanto, le forme di pagamento che, con elencazione non esaustiva, assolvono tale obbligo sono le seguenti:

- bonifico bancario
- bollettino di conto corrente postale
- assegno bancario o postale non trasferibile
- assegno circolare non trasferibile tratto sul conto corrente bancario o postale dell'ente o associazione sportiva
- bancomat
- carta di credito

Sono dunque esclusi gli assegni bancari ordinari o circolari senza la clausola di non trasferibilità, in quanto la destinazione finale non è certa e trasparente.

Conseguenze

L'articolo 25, comma 5, della Legge 133 del 1999 prevede che i pagamenti o i versamenti non inferiori ad euro 516,46 effettuati con modalità diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, comportano, in caso di associazioni che si avvalgono delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da euro 258,23 ad euro 2.065,83) per l'associazione inadempiente.

QUESITO N.20 >>> *Si potrebbero avere chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione del Mod.EAS, previsto dall'art.30 del D.L. 29.11.2008,n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.01.2009, n.2, in caso di variazione dei dati identificativi del rappresentante legale dell'associazione?*

In particolare, si chiede di conoscere se nel caso in cui cambi il rappresentante legale (Presidente) o intervenga una variazione dei dati relativi all'associazione debba essere presentato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, un nuovo modello di comunicazione.

RISPOSTA N.20 >>> Al riguardo si osserva che la presentazione del Mod.EAS risponde, come precisato nei documenti di prassi in materia, all'esigenza di acquisire i dati e le notizie necessarie a conoscere e monitorare gli enti associativi, con l'obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, concentrare l'azione di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni.

Coerentemente a tale finalità, nelle istruzioni per la compilazione del Mod.EAS è stato precisato che, ad

eccezione di alcuni dati espressamente segnalati, il modello deve essere nuovamente presentato nel caso in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni. In proposito si osserva che, nel fornire chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, è stata segnalata l'opportunità di evitare duplicazioni di comunicazioni in caso di informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, ciò in conformità alle disposizioni in materia di Statuto del contribuente (cfr.C.M. 29.10.2009, n.45/E). In base a tale indirizzo deve ritenersi che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentante legale dell'ente, attraverso la presentazione di un nuovo mod.EAS, non sia necessaria ove l'anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Si ricorda, al riguardo, che le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all'ente, devono essere comunicate, entro 30 giorni, all'Agenzia delle Entrate utilizzando:

- a) il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva;
- b) il modello AA7/10 per le associazioni titolari di partita Iva.

Pertanto, con riferimento al quesito posto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni "Dati relativi all'Ente" e "Rappresentante legale" già comunicate rispettivamente nel quadro B "Soggetto d'imposta" e nel quadro C "Rappresentante" dei modelli AA5/6 e AA7/10.

Cogliamo l'occasione per ricordare che sull'argomento sono già presenti altre informazioni nella sezione "Notiziario" dello "Sportello Fiscale" all'interno del nostro sito ufficiale.

QUESITO N.19 >>> *Si chiede di conoscere se è obbligatoria la vidimazione del registro IVA di cui al D.M. 11/02/1997.*

RISPOSTA N.19 >>> Tutti i registri fiscali sono esenti da qualsiasi vidimazione iniziale. Al contrario le pagine del registro devono essere numerate indicando anche l'anno di riferimento es. 1/2010-2/2010 e non di quello in cui si effettua la stampa. E' ammessa la numerazione della pagina anche "al momento" della stampa. Attenzione! Quanto sopra affermato non contrasta con il contenuto della Circolare n.21 emanata dalla Figc/Lnd in data 17/12/2010 la quale richiama "l'opportunità" e non la "obbligatorietà" di detta vidimazione.

QUESITO N.18 >>> *Un'associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica accusa nei confronti del Fisco un debito di una certa consistenza per Iva non versata relativa a diverse annualità. Precisato che l'importo del debito non ha mai superato, in ciascuna annualità, l'importo di euro 50.000, si chiede di conoscere se per il pagamento dell'intero debito risponde solo l'associazione con il proprio fondo comune (quasi nullo) o se, invece, può essere chiamato a risponderne solidalmente anche il presidente dell'associazione in carica nei vari periodi in cui si è formato tale debito. Sarebbe che la Sentenza n.19486 del 10/09/2009 emessa dalla Corte di Cassazione, escluderebbe tale eventualità, ma poiché emergono interpretazioni difformi tra loro di detta sentenza, sarebbe gradito avere un vostro parere al riguardo.*

RISPOSTA N.18 >>> L'articolo 38 del Codice Civile stabilisce che per le obbligazioni delle associazioni non riconosciute non risponde solo l'associazione con il proprio fondo comune, ma anche personalmente ed in via solidale i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa (di norma il Presidente). Con la sentenza n.19486 del 10/09/2009, però, la Corte di Cassazione ha precisato che il rappresentante legale di una associazione non riconosciuta non è responsabile davanti all'Amministrazione Finanziaria delle obbligazioni assunte, quando "la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi". Ne consegue che il

presidente dell'associazione dovrebbe uscire dalla vicenda senza dover sopportare particolari conseguenze solo nel caso in cui fosse in grado di provare che la responsabilità dei debiti tributari è a carico di un altro soggetto.

N.B. il presente quesito è stato posto dal nostro Presidente del Collegio dei Revisori all'Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore e la sopra trascritta risposta è quella riportata sull'inserito n.71 del 27/09/2010 dello stesso quotidiano.

QUESITO N.17 >>> Dal 2005 sono presidente di una A.S.D. regolarmente affiliata; si chiede di sapere se devo rispondere in solido del pagamento di una parcella presentata da un professionista per consulenza prestata all'associazione e mai pagata.

RISPOSTA N.17 >>> Il tema della responsabilità patrimoniale solidale dei presidenti delle associazioni nasce dalla previsione dell'articolo 38 del codice civile, che prevede che per le obbligazioni delle associazioni non riconosciute non risponde solo l'associazione con il proprio fondo comune, bensì rispondono anche personalmente e in via solidale i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa, di norma il presidente o i consiglieri. Pur tenendo conto di ciò, occorre rilevare che la sentenza della Corte di Cassazione, n.19486 del 10/09/2009, ha precisato che il rappresentante legale di una associazione non riconosciuta non è responsabile davanti all'amministrazione fiscale delle obbligazioni assunte, in quanto " la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e terzi". Si può ritenere, quindi, che con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione abbia enunciato un principio che si estende a qualunque rapporto con i terzi, quindi (nel caso specifico) anche alla richiesta del professionista non liquidato. La responsabilità del pagamento della parcella si estenderà alla sfera patrimoniale del soggetto che ha concretamente assunto impegni in tal senso con il professionista stesso.

QUESITO N.16 >>> I movimenti di cassa, nello specifico il pagamento della quota sociale annuale di un ASD, qualora sia superiore ai 516,46 euro, deve essere effettuato mediante uno strumento rintracciabile (bonifico, assegno) o può essere incassato in contanti? Qualora fosse obbligatoria la rintracciabilità della movimentazione, e la riscossione della quota sociale avvenisse a rate semestrali inferiori alle 516,46 euro, si può incassare contante?

RISPOSTA N.16 >>> La norma che, all'origine, ha disciplinato le modalità di effettuazione dei pagamenti e degli incassi di importo unitario superiore ad euro 516,46 da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, è contenuta nella Legge n.133/1999, art.25, a fronte della quale è stato poi emanato il D.M. n.473/1999 recante il Regolamento per le norme di attuazione di detta Legge. In aggiunta ai suddetti provvedimenti legislativi è stata poi emanata la Circolare n.43/E dell'8 marzo 2000 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che gli incassi ed i pagamenti di importo unitario superiore ad euro 516,46 effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche, devono essere disposti in maniera "tracciabile" e cioè attraverso conti correnti bancari o postali oppure attraverso carte di credito o bancomat o, ancora, altri sistemi di pagamento che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci controlli.

Al riguardo, l'art.4, comma 3 del D.M. n.473/79 prevedeva, ad esempio, che in caso di erogazione liberale a favore di una associazione sportiva dilettantistica per un importo superiore ad euro 516,46 ed il cui versamento nelle casse sociali fosse avvenuto per contanti (quindi con modalità difformi da quelle consentite), tale somma concorreva a formare il reddito dell'associazione percipiente, mentre non poteva essere dedotto dal reddito del soggetto erogante.

Quale completamento normativo è intervenuto anche l'art.37, comma 2, della Legge n.342/2000 che ha modificato l'art.25 della Legge n.133/99 e che prevede direttamente le sanzioni connesse alla mancata ottemperanza degli obblighi di documentazione, ma la portata è in parte ridotta rispetto alla precedente disciplina del decreto ministeriale.

Ricordato che le società ed associazioni sportive in regime 398/91 devono rispettare le suddette modalità di "tracciabilità" per gli incassi e pagamenti "di qualsiasi natura" il cui importo unitario è

superiore ad euro 516,46 precisiamo che l'inosservanza comporta la "decadenza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n.398/91" e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.11 del D.Lgs.18/11/1997 n.41 (sanzione pecuniaria da € 258,23 ad € 2.065,83)

Rispondendo al quesito posto si può quindi asserire che il versamento della quota sociale annuale di importo superiore ad € 516,46, se in unica soluzione, non può essere effettuata per contanti essendo, come abbiamo visto, obbligatoria la tracciabilità dell'operazione, ma che se la riscossione avvenisse in due rate semestrali inferiori ad € 516,46 ciascuna, i due versamenti possono essere effettuati in contanti.

Precisiamo, infine, che sulla ricevuta rilasciata dall'associazione, di qualunque importo essa sia, non va applicato il bollo essendo il versamento di quote sociali esonerato da tale imposta.

QUESITO N.15 >>> *Vorrei sapere se una volta superato il plafond di Euro 250.000,00 nell'esercizio 2010/2011 ed essendo quindi passati automaticamente al regime ordinario (per il periodo successivo al superamento), l'anno dopo (nella stagione 2011/2012) è possibile tornare al regime agevolato oppure siamo costretti a rimanere in quello ordinario? E nel secondo caso, per quanto tempo? Ossia, se nell'esercizio successivo (2011/2012) rimaniamo sempre al di sotto della soglia di Euro 250.000,00, possiamo tornare al regime agevolato l'anno dopo (2012/2013)?*

RISPOSTA N.15 >>> Il presupposto per l'applicazione del regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991 è che non venga superato il limite di € 250.000 di proventi derivanti da attività commerciale. Ai sensi dell'art.1, comma 2, della stessa Legge 398, nei confronti di coloro che nel periodo d'imposta hanno superato il suddetto plafond, cessano di applicarsi le previste agevolazioni con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite stesso è stato superato.

La Circolare ministeriale n.43/E dell' 8 marzo 2000, interpretando la suddetta norma, ribadisce che l'applicazione dei tributi con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti di appartenenza al regime agevolato.

Quanto alla possibilità di utilizzare nuovamente il regime forfettario della 398 già dall'anno successivo a quello in cui si è verificato lo splafonamento, e dando per scontato che nel corso di tale anno venga rispettato il limite di € 250.000, ciò non risulta possibile in quanto, appunto, presupposto per l'applicazione del regime agevolato è che il suddetto limite non sia oltrepassato "nel corso dell'anno precedente" rispetto a quello in cui si vuole applicare detto regime.

Rispondendo al quesito posto, si può quindi affermare che nella stagione 2011/2012 l'associazione non potrà usufruire del regime agevolato, mentre tornerà ad applicarlo nel 2012/2013 qualora nel 2011/2012 non supererà il limite di € 250.000 (limite che, molto probabilmente, sarà presto aumentato).

Suggeriamo la lettura del Quesito n.6 presente sulla pagina "Sportello fiscale" per avere delucidazioni sulle modalità di compilazione del Modello Unico/Enc in caso di superamento del plafond nel corso dell'esercizio.

QUESITO N.14 >>> *Ad alcuni giocatori, oltre ad un compenso di euro 750 mensili si vuole riconoscere un rimborso spese giornaliero per i km percorsi quotidianamente e per il vitto e/o l'alloggio a cui penserebbero i giocatori direttamente. Si chiede di sapere se il rimborso spese giornaliero suddetto è soggetto o meno a tassazione.*

RISPOSTA N.14 >>> La disciplina fiscale applicabile ai rimborsi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, è quella prevista dall'art. 69 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

In base a tale norma si desume chiaramente che i rimborsi spese, di qualsiasi tipo e anche se privi di documentazione, sono in ogni caso esclusi dalla tassazione (quindi non soggetti a ritenuta d'acconto) se le somme corrisposte non superano, nel corso dell'anno di imposta (01 gennaio-31 dicembre) il limite massimo di € 7.500.

Qualora l'importo corrisposto superi tale limite, occorre operare una ritenuta a titolo di imposta (cioè una-tantum a titolo definitivo) nella misura del 23% + 0,90% di addizionale regionale sulla somma

eccedente € 7.500 e fino ad € 20.658,28; nel mentre, sulle somme eccedenti l'importo di € 20.658,28 va operata una ritenuta a titolo di acconto (cioè occorrerà procedere all'eventuale conguaglio da parte del percettore in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi) sempre nella suddetta misura del 23,90%.

Ciò precisato, passiamo ad esaminare il quesito posto che ipotizza tre diversi tipi di rimborso:

- 1) rimborso forfettario mensile;
- 2) rimborso chilometrico;
- 3) rimborso per vitto e alloggio.

Ciascuno di detti tipi di rimborso va analizzato singolarmente al fine di poterne determinare la disciplina fiscale applicabile.

1- RIMBORSO MENSILE

rappresenta la somma che viene solitamente erogata al calciatore per le sue prestazioni sportive a favore dell'associazione; l'importo corrisposto CONCORRE a formare il plafond di franchigia di € 7.500 ed è esente da tassazione qualora il calciatore non superi, nel corso del periodo di imposta, il suddetto limite. Onde poter verificare se ricorre questa circostanza, al calciatore che proviene da altra società si richiede la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale attesti l'importo di eventuali somme percepite dal 1 gennaio alla data del tesseramento. Qualora l'importo complessivo percepito a fine anno dovesse superare la franchigia di € 7.500, le somme eccedenti vengono assoggettate a tassazione con le modalità prima precisate.

2- RIMBORSO CHILOMETRICO

occorre distinguere se trattasi di rimborso a piè di lista e per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale ove ha sede l'Associazione, oppure di rimborso forfettario e per spostamenti effettuati nell'ambito del Comune precisando quanto segue:

- a) i rimborsi a piè di lista erogati, cioè, in base alla percorrenza effettiva dell'automezzo di proprietà del calciatore e se si riferiscono a trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale, sicuramente NON SONO SOGGETTI a tassazione in quanto sono considerati come "ristoro" di spese vive sostenute e NON CONCORRONO alla formazione del minimale di franchigia di € 7.500.
- b) contrariamente, se i rimborsi chilometrici vengono corrisposti in "misura forfettaria" (ad esempio € 50 per ciascuna trasferta) oppure, per percorrenze effettuate nell'ambito del territorio comunale, i rimborsi stessi SONO SOGGETTI a tassazione per gli importi che eccedono la solita franchigia di € 7.500.

3 - RIMBORSO PER VITTO E ALLOGGIO

anche qui occorre distinguere se trattasi di rimborso corrisposto al calciatore che, avendo la propria residenza in luoghi lontani dal Comune ove ha sede l'Associazione, decide o gli viene proposto di fissare la propria dimora nel Comune stesso; in questo caso rimangono forti dubbi che gli eventuali rimborsi corrisposti per le spese di vitto e alloggio possano beneficiare della disciplina fiscale prevista dal sopra menzionato art. 69. Infatti, detto articolo recita testualmente che " non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto e all'alloggio sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale ove ha sede l'associazione". In sostanza ci sembra di poter dedurre che l'elemento di rilevanza fiscale consista nella "prestazione" che, per altro, deve essere effettuata fuori dal territorio comunale. Di conseguenza, ci sembra di poter affermare che il rimborso corrisposto al calciatore per le spese di vitto e alloggio vada considerato alla stessa stregua dei rimborsi forfettari e, quindi , ASSOGGETTATO A TASSAZIONE, sempre limitatamente agli importi che eccedono la franchigia di € 7.500.

Riportiamo due esempi pratici.

Esempio n. 1:

rimborso forfettario € 7.000

rimborso chilometrico analitico per trasferte fuori sede € 1.200

importo complessivo rimborsi € 8.200

il calciatore può beneficiare dell'esenzione da tassazione sia dell'importo relativo al rimborso forfettario, perché inferiore ad € 7.500 e sia dell'importo relativo al rimborso chilometrico in quanto, trattandosi di rimborso analitico relativo a trasferte fuori sede è esente da tassazione in base all'art. 69 e, inoltre, non concorre nel computo del limite di franchigia.

Esempio n.2:

rimborso forfettario € 7.000

rimborso chilometrico analitico per trasferte fuori sede € 1.200

rimborso spese vitto e alloggio € 3.000

importo complessivo rimborsi € 11.200

il trattamento fiscale di detti rimborsi sarà il seguente:

- € 1.200 esclusi da tassazione per i motivi precisati nell'esempio n. 1

- € 7.500 esclusi da tassazione quale importo all'interno della franchigia

- € 2.500 soggetti a ritenuta d'acconto a titolo d'imposta sostitutiva del 23,90%.

Si forniscono alcune precisazioni e suggerimenti:

- all'inizio della stagione sportiva il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà determinare il valore da rimborsare per ogni chilometro percorso facendo naturalmente riferimento alle tabelle ACI;

- rilasciare esplicita autorizzazione all'utilizzo delle proprie autovetture da parte di calciatori e/o tecnici.

Raccomandiamo di prestare particolare attenzione alla gestione dei rimborsi, ricordando che i pagamenti superiori a € 516,46 non possono avvenire per contanti; per cui, a fronte di una ricevuta di importo superiore ad € 516,46, dovrà corrispondere il pagamento tramite assegno o bonifico bancario. Sulle ricevute rilasciate va apposta un marca da bollo di € 1,81 qualora l'importo della ricevuta stessa superi € 77,47.

QUESITO N.13 >>> *Vorrei sapere che codice bisogna dare all'agenzia delle entrate per l'apertura di partita iva, dato che siamo una nuova società che si iscriverà al prossimo campionato.*

RISPOSTA N.13 >>> Per la richiesta di attribuzione della partita I.V.A. bisogna utilizzare il Mod. AA7/10 da presentare all'Agenzia delle Entrate, rispettando la seguente procedura:

- compilare il quadro A barrando la casella 2 e indicando la data di inizio dell'attività di natura commerciale (la data non può essere antecedente a 30 giorni dalla data di presentazione del modello);

- compilare il quadro B trascrivendo la denominazione dell'associazione, indicando la natura giuridica con il codice 12, la sede legale e il codice attività 931910;

- compilare il quadro C riportando i dati relativi al Presidente in carica e indicando come codice di carica 1.

Qualora l'associazione volesse optare per il regime agevolato previsto dalla Legge n.398/91, si suggerisce di allegare al suddetto modello AA7/10 anche il quadro VO, scaricabile da Internet sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella pagina "Modulistica IVA " e debitamente compilato nella Sezione 3, barrando la casella Opzione al rigo VO 30.

QUESITO N.12 >>> *Sono il nuovo presidente di una società dilettantistica che ha richiesto il cambio di nome e sede sociale mantenendo la stessa matricola della vecchia denominazione sociale. Può la nuova associazione che rappresento da poco - essendo stato nominato presidente - emettere fatture o ricevere fatture (acquisti/vendite) nel frattempo che dalla FIGC di Roma venga ratificato il cambio di denominazione sociale? Può anche fare uso della nuova denominazione - per esempio sito internet, carta intestata - per la nuova stagione iniziata da poco?*

RISPOSTA N.12 >>> Il cambio di nome e sede sociale comporta, ai fini fiscali, la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati variati, utilizzando il Mod. AA7/10, entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta variazione .

Pertanto, una volta espletato tale adempimento, si può procedere alla emissione delle fatture usando la nuova denominazione; allo stesso modo si potrà comunicare ai fornitori la nuova denominazione che dovrà risultare sulle fatture che andranno ad emettere.

Il numero di partita IVA rimarrà la stessa e l'associazione avrà cura di riportare la nuova denominazione sui modelli fiscali dichiarativi (Unico - 770 - EAS, ecc.) che andrà a compilare, tenendo presente che, qualora la variazione sia intervenuta nel corso dell'esercizio, i modelli dichiarativi dovranno contenere i

dati "complessivi" sommando quelli riferiti alle operazioni effettuate con la vecchia denominazione a quelle effettuate con la nuova denominazione sociale.

La comunicazione di variazione della denominazione e della sede sociale va fatta anche alla SIAE ed agli altri Enti con cui l'associazione ha rapporti.

Non sussistono impedimenti di natura fiscale nel fare uso, già da subito, della nuova denominazione sul sito internet o sulla carta intestata (tranne che su quella utilizzata per la fatturazione nel rispetto dei termini sopra precisati).

QUESITO N.11 >>> *La nostra è una A.s.d. senza personalità giuridica. Siamo intenzionati a trasformarla in un'A.s.d. con personalità giuridica. Come ci dobbiamo comportare, quale la prassi da seguire? Ovviamente mantenendo sempre il principio della non distribuzione degli utili tra i soci.*

RISPOSTA N.11 >>> Il riconoscimento della personalità giuridica da parte delle associazioni è disciplinato dal D.P.R. n.361 del 10/02/2000. Occorre innanzitutto precisare che il riconoscimento della personalità giuridica è possibile solo qualora la costituzione dell'associazione sia avvenuta per "atto pubblico" e qualora sussista un "patrimonio sociale"; in mancanza di uno solo dei due requisiti l'associazione non potrà quindi richiedere il riconoscimento.

Una volta verificata la sussistenza di entrambi i suddetti requisiti si può procedere alla presentazione dell'istanza redatta in carta da bollo e sottoscritta dal Presidente dell'associazione ed indirizzata alla Prefettura della provincia nella quale l'associazione stessa ha la propria sede.

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- due copie, di cui una autenticata ed in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto redatto per atto pubblico;
- una relazione illustrativa sull'attività concretamente svolta, debitamente sottoscritta dal Presidente;
- una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sempre sottoscritta dal Presidente, corredata da perizia giurata di parte nel caso (rarissimo) di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
- una copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dell'istanza;
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'associazione, sottoscritto dal Presidente, con indicazione del numero dei soci.

L'autorità competente, entro 120 giorni, dovrà verificare se sussistono le condizioni per ottenere il riconoscimento; tali condizioni sono sostanzialmente tre:

- 1) la regolare costituzione dell'associazione secondo le disposizioni di legge (art.14 e seguenti del C.C.) e cioè per atto pubblico;
- 2) la liceità e la possibilità di raggiungere lo scopo sociale;
- 3) la consistenza patrimoniale e la sua congruità rispetto allo scopo sociale.

Questa terza condizione assume particolare importanza in quanto la consistenza del patrimonio societario rappresenta per i terzi la garanzia di soddisfacimento delle obbligazioni contratte dall'associazione stessa.

Infatti, il riconoscimento giuridico produce come effetto l'acquisizione della "autonomia patrimoniale perfetta" da parte dell'associazione in modo tale che viene ad esistere una netta e precisa distinzione tra il patrimonio dell'associazione e quello dei singoli associati (in modo particolare degli amministratori), nel senso che i creditori dell'associazione stessa non possono agire nei confronti del patrimonio personale degli associati, così come gli amministratori godono del privilegio della limitazione delle loro responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione.

Venendo al caso concreto del quesito e presumendo che l'associazione Il Cormorano sia stata costituita con scrittura privata, non potendosi procedere a modificare l'originario atto costitutivo, sarà necessario convocare apposita assemblea straordinaria, davanti al Notaio, per deliberare la revisione e l'adeguamento dello Statuto, tenendo presente che l'adeguamento stesso dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito dall'art.16 del Codice Civile e che, tra gli altri elementi, dovrà contenere l'indicazione del " patrimonio societario" che, come abbiamo sopra evidenziato, dovrà essere congruo rispetto allo scopo sociale da raggiungere.

A conclusione, vogliamo precisare che, pur con il riconoscimento della personalità giuridica, l'associazione potrà continuare ad usufruire del regime agevolato previsto dalla Legge n.398/91, qualora ne ricorrano le condizioni.

QUESITO N.10 >>> *A livello fiscale, dovendo aprire una scuola calcio del Colleaterrato, è possibile avere due partite iva per una migliore contabilità?*

RISPOSTA N.10 >>> La risposta non può che essere negativa in quanto una associazione sportiva dilettantistica, essendo unico soggetto fiscale, può essere titolare di una sola partita IVA, indipendentemente dalle diverse attività che svolge (campionato, scuola calcio, ecc.). Pertanto, qualora si volesse avere una nuova partita iva diversa da quella attuale, si dovrebbe procedere alla costituzione di una nuova distinta associazione; ma a questo punto gli eventuali requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di scuola calcio da parte della costituenda associazione, andrebbero verificati consultando le normative federali vigenti al riguardo.

Cercando comunque di interpretare la necessità del cortese richiedente e cioè quella di avere una "migliore contabilità", senza procedere alla costituzione di una nuova associazione, possiamo suggerire di tenere, sempre all'interno dell'associazione in essere, una distinta contabilità riferita all'attività della scuola calcio in modo da poterne determinare anche il risultato economico e prevedendo, magari, delle specifiche deleghe di autonomia gestionale a favore dei soggetti responsabili di detta attività. Vogliamo però precisare che il rendiconto economico-patrimoniale da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dovrà essere quello dell'associazione e dovrà essere redatto incorporando nello stesso documento le voci di entrata e di uscita relative all'attività della scuola calcio.

QUESITO N.9 >>> *Sono un presidente di una A.S.D. e il direttivo dell'Associazione mi ha proposto per la prossima stagione di eleggere insieme a me un'altro presidente, ovvero la A.S.D. avrà poi due co-presidenti. A livello fiscale e' possibile avere 2 presidenti della stessa associazione? E se sì possono svolgere entrambi in modo disgiunto qualsiasi operazione o devono per forza firmare qualsiasi atto entrambi? Poi in generale vorrei degli approfondimenti sulla fattibilità dei co-presidenti.*

RISPOSTA N.9 >>> Presumiamo si tratti di una A.S.D. "senza riconoscimento giuridico" per cui forniamo la seguente informazione: l'art.36 del codice civile stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati e che dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la Presidenza.

Rispondendo al quesito posto precisiamo che nei confronti del Fisco (ma anche di tutti gli altri Enti - SIAE - FIGC - ecc.) il Rappresentante legale dell'associazione può e deve essere un "solo e unico" soggetto persona fisica.

Non intendiamo addentrarci a comprendere le motivazioni che spinge la tua associazione a procedere alla nomina di più Presidenti (che tu chiami co-presidente), vogliamo solo sottolineare che lo Statuto, di norma, non contempla la nomina di più presidenti nel mentre prevede la figura di un Vice-Presidente con la specifica funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Tornando al quesito posto in riferimento alle operazioni che potrebbero svolgere i copresidenti, fermo restando quanto sopra precisato in merito alla "rappresentanza legale" dell'associazione, le stesse potrebbero riguardare quelle di natura gestionale tipiche del settore (rapporti con le banche, contratti di pubblicità e sponsorizzazione, ordinativi di acquisto di materiale sportivo, rapporti con i tecnici e gli atleti, ecc.) e possono essere svolte sia con firma disgiunta che con firma congiunta a seconda delle decisioni assunte e concordate all'interno dell'associazione stessa.

Cogliamo l'occasione per richiamare all'attenzione delle nostre società il contenuto dell'art.38 del Codice Civile in materia di responsabilità degli amministratori nelle associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica. Detto articolo sancisce che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi creditori possono far valere i propri diritti indifferentemente sul fondo comune o, ancor prima, nei confronti degli amministratori precisando che la responsabilità degli amministratori riguarda coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima ed è una responsabilità "personale e solidale". In maniera più esplicita, ciò vuol dire che gli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, possono essere chiamati a rispondere dei debiti assunti anche con il proprio personale patrimonio.

QUESITO N.8 >>> In caso di fusione tra due società sportive calcistiche dilettantistiche, la nuova società si accolla i debiti delle società fuse? Qual'è la normativa di riferimento?

RISPOSTA N.8 >>> Il quesito non è molto chiaro; non viene infatti specificata la natura delle società tra le quali debba avvenire la fusione (senza o con riconoscimento giuridico, s.r.l.,ecc.). Supponendo che la fusione interessi due società entrambe prive di riconoscimento giuridico e precisato che non esiste specifica normativa al riguardo, l'unico riferimento è rappresentato, per quanto applicabile al caso specifico, da quanto disciplinato dall'art.2501 e seguenti del Codice Civile. Inoltre, bisognerebbe stabilire quale tipo di fusione si vuole attuare ben sapendo che si può procedere a:

- 1) fusione tra due società che si uniscono costituendo una nuova società (le società preesistenti si estinguono);
- 2) una società assorbe l'altra per cui la società assorbita si estingue e la assorbente rimane (fusione per incorporazione).

Gli effetti dei suddetti diversi tipi di fusione sulle normative e sui regolamenti federali vanno esaminati con gli Organi del Comitato Regionale Abruzzo F.I.G.C.-L.N.D.

Ai fini degli effetti civilistici possiamo precisare che in entrambi i casi necessita rispettare il seguente iter procedurale:

- 1) nel caso di fusione con costituzione di una nuova società, redigere un verbale di assemblea congiunta per deliberare la fusione tra le due società e procedere, successivamente, all'approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto della nuova società;
- 2) nel caso di fusione con incorporazione, redigere un verbale di assemblea straordinaria da parte di ogni singola società per deliberare la proposta di fusione; non è necessario procedere all'approvazione di un nuovo Statuto in quanto rimane vigente quello della società accorpante.

Ai fini fiscali, nel caso illustrato al punto 1) bisogna procedere alla denuncia di cessazione dell'attività presso l'Agenzia delle Entrate da parte di entrambe le società fuse e presentare la comunicazione di inizio attività della nuova società; nel caso prospettato al n.2) la società accorpata dovrà procedere alla comunicazione di cessazione dell'attività. Va ricordato che in entrambi i casi le società estinte dovranno attendere a tutti gli adempimenti dichiarativi dovuti fino alla data della cessazione della loro attività (redditi - 770, ecc).

Per quanto concerne, infine, la situazione debitoria della/e società estinta/e, tutto dipende dagli accordi fra le società e cioè se accollare detti debiti alla nuova società o alla società accorpante, ma tutto questo solo ed esclusivamente agli effetti gestionali di queste ultime. Teniamo infatti a ricordare, al riguardo, che per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi (fornitori o debiti tributari) da parte della/e società estinta/e rimane la responsabilità della/e stessa/e solidalmente con quella del loro presidente o degli amministratori; in maniera più esplicita vogliamo affermare che i creditori della società fusa possono far valere i loro diritti sia sulla società che, solidalmente, sulle persone che hanno agito in nome e per conto della società stessa (Art.38 C.C.).

QUESITO N.7 >>> essendo un presidente di calcio dilettantistico di una società che milita in seconda categoria, volevo chiedervi, in regime di I.V.A. agevolata con la A.S.D., come si determina Sponsor o Pubblicità per sapere l'I.V.A. da versare se al 50% o al 90%? O meglio, qual'e' l'esatta dicitura da riportare in fattura riguardante lo sponsor (o marchio dell'azienda che eroga un contributo) o per la fattura di pubblicità di una ditta?

RISPOSTA N.7 >>> Occorre innanzitutto stabilire con precisione se la prestazione fornita dalla Vostra società sia da considerare "pubblicità" oppure "sponsorizzazione"; semplificando, possiamo dire che trattasi di pubblicità l'esposizione di cartellonistica ai bordi del campo, mentre è sponsorizzazione l'apposizione del marchio sulle divise, sulle borse e/o sui mezzi di trasporto di proprietà della società. Una volta chiarito ciò, in sede di emissione della fattura è sufficiente riportare sulla stessa il tipo di prestazione effettuata e cioè: a) si emette fattura per prestazione pubblicitaria effettuata alla Vs: azienda mediante l'esposizione di un cartellone (striscione) all'interno dell'impianto sportivo nel corso del campionato di calcio di seconda categoria per il periodo dal :::::::::: al :::::::::: oppure: b) si emette fattura per sponsorizzazione della Vs. azienda (società, ecc.) da noi effettuata nel corso del campionato di calcio di seconda categoria per il periodo dal :::::::::: al :::::::::: .

Ciò precisato, e ricordando che l'aliquota iva da applicare in fattura è sempre e comunque del 20%, va determinata l'iva da versare nella misura forfettaria del 50% se trattasi di pubblicità e del 90% se

trattasi di sponsorizzazione.

Va comunque ricordato che, a monte della emissione delle fatture, occorre procedere alla stipula dei relativi contratti su cui far comparire la dicitura della "data certa". Su questo ulteriore aspetto e su altre problematiche connesse alla contrattualistica Vi invitiamo a voler consultare il Quesito n.1 pubblicato sulla pagina "FAQ - Domande e Risposte" all'interno dello Sportello Fiscale presente sul sito del Comitato.

A conclusione, Vi ricordiamo che per eventuali ulteriori chiarimenti o precisazioni potete contattare uno dei nostri esperti nella sezione "Contattaci".

QUESITO N.6 >>> Nel mese di aprile 2010 è stato superato il plafond di ricavi di euro 250.000 e, quindi, si sono persi i requisiti per usufruire di tale agevolazione dal mese successivo (maggio). La domanda è la seguente: ai fini fiscali andrò a compilare in dichiarazione un unico quadro "RG" nel quale andrò ad esporre sia la parte di ricavi determinati forfetariamente e sia la parte di ricavi che avranno superato il plafond. Nel dettaglio mi comporterò nel seguente modo: al rigo RG2 colonna 2 indicherò i ricavi in regime forfetario mentre al rigo RG2 colonna 3 l'importo complessivo comprendente anche la parte eccedente i 250.000 euro del plafond ammesso. Al rigo RG21 indicherò l'importo dei "componenti negativi" in regime forfetario. E' corretto tale comportamento? Essendo il periodo sociale di riferimento compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2010, la dichiarazione annuale IVA andrà presentata in forma autonoma entro il 31 luglio (30 settembre)2011 e comprenderà solo la parte eccedente il superamento del plafond?

RISPOSTA N.6 >>> Così come specificato nella Risoluzione n.123 del 07/11/2006, il superamento del limite di euro 250.000 ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui alla Legge n.398/1991, individua due distinti periodi, soggetti a differenti regimi tributari. Uno che va dall'inizio del periodo di imposta fino al mese in cui è avvenuto detto superamento (nel caso specifico 01/07/2009-30/04/2010) e l'altro dal mese successivo al superamento del predetto limite sino alla fine del periodo d'imposta, e cioè, dal 01/05/2010 al 30/06/2010.

Il comportamento indicato nel quesito per la compilazione del quadro RG risulta corretto nella parte in cui specifica che al rigo RG2 colonna 3 andranno indicati per l'intero importo tutti i ricavi conseguiti ed evidenziando nella colonna 2 solo quelli derivanti dal regime forfetario.

I costi collegati al regime forfetario dovranno essere indicati al rigo RG21 colonna 1, mentre quelli derivanti dalla normale gestione del regime analitico (e cioè quelli sostenuti successivamente alla data di superamento del plafond) dovranno essere indicati nei righe da RG12 a RG21.

Giusto anche che la dichiarazione IVA sia presentata in forma autonoma entro il 30/09/2011 con indicazione dei dati riferiti al periodo non coperto dall'agevolazione.

Si ricorda, al riguardo, che l'Iva dovrà essere sempre liquidata in relazione all'anno solare, ossia 01/01-31/12, anche per i soggetti (come in questo caso) che chiudono l'esercizio sociale a cavallo di anno.

QUESITO N.5 >>> Faccio parte del Direttivo di una associazione sportiva dilettantistica operante nel settore calcistico. Quest'anno avevamo intenzione di attivare il settore giovanile e la "scuola calcio" per ragazzi che vanno da 6 a 18 anni; siamo intenzionati a far versare ad ogni singolo atleta una quota di iscrizione fissa e una quota mensile sempre di importo fisso utilizzabile dall'associazione come rimborso spese a sostenimento dell'attività. E' giusto inquadrare questi proventi come entrate istituzionali? Sono

quindi esenti da Iva e imposte? Vi è differenza tra i proventi di questo genere percepiti da minori di età (atleti) e quelli percepiti da maggiorenni (anch'essi atleti)?

RISPOSTA N.5 >>> I vostri atleti verserebbero due tipologie di quote:

- 1) la quota associativa annua, non soggetta né ad iva (art.4 DPR 633/1972), né ad imposte (Art.148,comma 1,TUIR 917/1986);
 - 2) la quota mensile (che rappresenta la tassa di frequenza), anch'essa non soggetta ad iva e né ad imposte, a condizione che la vostra associazione abbia lo statuto conforme al dettato normativo (art.148,comma 8, TUIR 917/1986) e sia iscritta nel registro CONI.
- Infine, non vi sono differenze tra gli atleti minorenni e quelli maggiorenni.

QUESITO N.4 >>> Vorrei sapere se sulle ricevute per i rimborsi spese e i premi e compensi erogati ai giocatori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche deve essere applicata la marca da bollo da euro 1,81.

RISPOSTA N.4 >>> L'esenzione dalla imposta di bollo riguarda solo le ricevute di pagamento delle quote associative. Pertanto nel caso in specie l'imposta di bollo è dovuta e qualora l'importo della ricevuta sia superiore ad euro 77.47.

QUESITO N.3 >>> Sono il Presidente di una associazione sportiva dilettantistica che finora ha svolto in via esclusiva attività istituzionale. Per raccogliere i proventi da una attività commerciale di pubblicità siamo costretti ad aprire la partita IVA ecc... Si può avere un riepilogo degli adempimenti da soddisfare a seguito dell'apertura della partita IVA?

RISPOSTA N.3 >>> Una volta aperta la partita IVA, è necessario scegliere il regime contabile. Uno dei regimi contabili che gli enti sportivi dilettantistici costituiti sia nella forma associativa che societaria che si può (anzi, si consiglia di) scegliere è il regime forfettario ex legge 398/91. Tale regime contabile ha il vincolo che i ricavi commerciali non devono aver superato, nel periodo d'imposta precedente, la soglia di 250 mila euro. Per i soggetti che iniziano l'attività commerciale (il suo caso), dove non è possibile fare un raffronto con il periodo d'imposta precedente, vale un limite previsionale. Pertanto se Lei prevede che l'associazione che presiede non supera questa soglia, può scegliere tale regime che presenta aspetti gestionali abbastanza semplici rispetto ad altri regimi contabili.

Se, invece, pensa di superare tale limite, dovrà optare per un altro regime contabile, scegliendo tra quello ordinario o semplificato.

L'opzione per il regime forfettario vale fino a revoca e comunque per cinque anni, a meno che si superi il limite dei 250 mila euro di ricavi commerciali per anno d'imposta. Per accedere a questo regime speciale è necessario presentare opzione alla SIAE competente per territorio con dichiarazione da inviare con raccomandata A/R. La SIAE è l'ufficio preposto alla supervisione dei soggetti che applicano questo particolare regime contabile e ha la facoltà di richiedere la presentazione periodica di copie delle fatture e segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali violazioni riscontrate.

Per le attività di pubblicità è consigliabile sottoscrivere dapprima un contratto tra le parti che regola i rapporti e precisa le modalità di pagamento e sul quale far risultare " la data certa ", dopodiché, l'associazione emetterà per le prestazioni di pubblicità regolare fattura con aliquota iva al 20 per cento. Si ricorda che è obbligatoria la tracciabilità bancaria e/o postale per importi superiori a 516,46 euro.

Gli altri adempimenti in modo sintetico sono in ordine:

- Conservazione e numerazione progressiva delle fatture d'acquisto,
- Conservazione e numerazione progressiva delle fatture emesse,
- Annotazione degli importi delle fatture emesse nel registro Iva previsto dall'art. 3 comma 166 legge 23 dicembre 1996 n.662 e D.M. del 11 febbraio 1997 entro il giorno 15 del mese successivo;
- Versamento dell'Iva calcolato per ogni trimestre indicando alternativamente nel modello di versamento F 24 i codici 6031 - 6032 -6033 - 6034 (il quarto trimestre va liquidato entro il 16/02 non

essendo prevista per tale regime la dichiarazione annuale IVA);

- Presentazione del modello " Unico Enti non commerciali" (anche negli anni in cui non ci sono ricavi commerciali), con l'accortezza che nella prima dichiarazione si compili anche il quadro VO della dichiarazione IVA per la comunicazione dell'opzione - comportamento concludente;
- Versamento dell'Ires e dell'Irap derivante dalla liquidazione del Modello Unico;
- Trasmissione periodica del registro ex D.M. 11/02/1997 alla SIAE o altra comunicazione apposita contattando la SIAE competente per farsi spiegare modalità e cadenza, dato che non c'è omogeneità di procedura sul territorio nazionale). Di fatto manca una disposizione normativa che obbliga tale adempimento, ma molti uffici Siae lo richiedono espressamente alle associazioni.

QUESITO N.2 >>> Un'associazione sportiva dilettantistica in regime 398/91 può erogare premi partita e rimborsi forfettari ad atleti minorenni? Se sì, tali somme devono essere considerate nella dichiarazione dei redditi del genitore? Se un genitore ha più figli, il limite dei 7.500 euro deve intendersi per percipiente, a prescindere che siano poi dichiarati dal genitore che è unico?

RISPOSTA N.2 >>> Un'associazione sportiva dilettantistica in regime 398/91 può erogare indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi ai sensi dell'art.67, comma 1, lettera m) del TUIR, ad atleti minorenni, poiché la norma non ne subordina l'erogazione a vincoli di tipo anagrafico. Tali importi (che, ricordiamo, si considerano redditi esenti fino alla soglia di 7.500 euro) vanno certificati dall'associazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione, mediante apposita certificazione da rilasciarsi al percettore e indicati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta dalle medesime a.s.d. (Mod.770).

Per quanto concerne l'obbligo di dichiarazione, le somme inferiori ad euro 7.500 non devono essere dichiarate da parte del soggetto percipiente, né dal genitore.

Il limite annuo di euro 7.500 deve intendersi sempre per percettore, poiché trattasi di soglia di tipo soggettivo, cioè relativa a quanto ciascun soggetto percepisce in un anno solare, anche da diversi enti sportivi.

Si ribadisce, altresì, la possibilità di continuare a considerare familiare fiscalmente a carico un figlio possessore di soli redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica inferiori a 7.500 euro, anche se l'importo percepito è superiore al limite massimo di reddito per poter essere considerato familiare a carico e che attualmente è stabilito in 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili).

QUESITO N.1 >>> Sappiamo che, pur non ricorrendone l'obbligatorietà, si consiglia la registrazione a tassa fissa dei contratti di pubblicità stipulati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e le ditte inserzioniste. Si desidera sapere se è dovuta l'applicazione del Bollo sulla modulistica contrattuale, o se non può invocare l'esenzione e se la sottoscrizione del contratto tra le parti con la relativa registrazione può tutelare le parti stesse da un'eventuale contestazione da parte dell'Ente verificatore (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate) sulla veridicità della prestazione.

RISPOSTA N.1 >>> I contratti di pubblicità/sponsorizzazione sottoscritti in forma di scrittura privata, non autenticata tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica e lo sponsor/inserzionista, sono soggetti a registrazione in caso d'uso (con imposta in misura fissa) a norma dell'Art.5 del DPR 131/86 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, in quanto contengono disposizioni soggette all'IVA.

L'imposta di Bollo, assolta mediante applicazione delle Marche da Bollo sulla modulistica, è dovuta quando si presenta l'atto per la registrazione. Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non opera l'esenzione dal Bollo introdotta con l'Art.90 della Legge n.289/2003.

Quanto alle possibili contestazioni in sede di verifica e accertamento in ordine alla veridicità della prestazione, vanno tenute presenti le seguenti considerazioni. L'Art.90 della Legge n.289/2002 ha previsto che i corrispettivi in denaro o in natura, a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche costituiscano, fino all'importo complessivo annuo non superiore a 200.000,00 €, "spesa di pubblicità" per il soggetto erogante e, come tale, integralmente deducibile ai sensi dell'Art.108 T.U.I.R..

La norma ha dunque inteso favorire ed incrementare le sponsorizzazioni nel settore dello sport dilettantistico in quanto, nei limiti su indicati, consente la piena deducibilità, senza la necessità di verificare se l'erogazione sia caso per caso effettivamente riconducibile alle spese di pubblicità, o non ricada in quelle di rappresentanza. Al riguardo, la Circolare n.21/E del 22.04.2003 dell'Agenzia delle Entrate, ha confermato che la disposizione ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spesi, specificando tuttavia che l'agevolazione è consentita a condizione che i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, e che sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, come del resto testualmente prevede la norma in commento.

La presunzione assoluta opera solo con riguardo alla natura (e deducibilità) di tali spese; per questo in sede di verifica e accertamento, l'amministrazione finanziaria, proprio al fine di valutare la corretta applicazione della norma agevolativa, potrà svolgere ogni opportuna attività diretta a riscontrare la effettiva sussistenza del contratto, nonché la concreta esecuzione del rapporto.

Pertanto, è sempre opportuno non solo documentare l'avvenuta conclusione del contratto (conferendogli data certa anteriore) alla verifica dell'accertamento, e quindi piena opponibilità all'amministrazione finanziaria, mediante la registrazione o mediante trasmissione postale del contratto, sotto forma di plico, o chiedere alle Poste stesse l'applicazione della data certa, apponendo un semplice francobollo sulla prima pagina del contratto, e riportando la seguente dicitura: "Si richiede l'apposizione della data certa sul presente documento, composto da numero pagine"), ma è altresì necessario conservare foto, fax e ogni altro supporto utile a dimostrare l'effettività del rapporto, sia nelle trattative preliminari (ad esempio proposte e preventivi), sia in fase di esecuzione. Importante è, poi, documentare la materiale erogazione del corrispettivo (che, lo ricordiamo, deve comunque essere effettuata a mezzo Banca o Poste, per importi superiori a 516,45 €).

E' infine consigliabile regolare e prevedere nel contratto le concrete modalità convenute dalle parti per la promozione del nome o dei prodotti e individuare le prestazioni a carico dell'Associazione (ad esempio: installazione di cartellonistica, apposizione del logo sull'abbigliamento ed accessori, indicando dove, quando, per quanto tempo, e così via...) proprio al fine di poter ricostruire quella specifica prestazione da parte dell'Associazione volta alla promozione dell'immagine dell'inserzionista o dello sponsor, che costituisce la condizione per l'applicazione della norma agevolativa.